


Linee guida per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale (Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE)



CReIAMO PA

Per un cambiamento sostenibile



Traduzione in lingua italiana del documento:
*Environmental Impact Assessments of
 Projects - Guidance on the preparation of the
 Environmental Impact Assessment Report
 (Directive 2011/92/EU as amended by
 2014/52/EU)*

© European Union, 2017

Il documento “*Linee guida per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale (Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE)*” rappresenta la traduzione non ufficiale in lingua italiana del documento “*Environmental Impact Assessments of Projects - Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by*

2014/52/EU)” redatto dalla Commissione europea. Il documento ufficiale di riferimento resta la versione originale in lingua inglese disponibile al link

<https://va.minambiente.it/File/DocumentoCondivisione/3f17f45a-ba15-4677-82e8-db05f16b8d3c>.

Il documento rientra nelle attività del progetto PON GOV 2014-2020 Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale” - Progetto “CREIAMO PA Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA” – *Linea di intervento LQS1 Valutazioni ambientali Azioni per il miglioramento dell’efficacia dei processi di VAS e di VIA relativi a programmi, piani e progetti*” – Attività AQS1.1 “*Rafforzamento delle competenze e qualità della documentazione tecnica*”. La traduzione è stata eseguita in maniera il più possibile letterale e fedele al testo originale in lingua inglese, conservando le terminologie utilizzate, anche quando queste non trovano una esatta e/o diretta corrispondenza nella normativa e/o nella prassi italiana.

INDICE

GLOSSARIO	5
ACRONIMI E DEFINIZIONI	7
PREMESSA.....	9
DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE.....	13
PARTE A - ANALISI DEI REQUISITI NORMATIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE.....	15
1. REQUISITI NORMATIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	15
2. MODIFICHE NORMATIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE.....	17
PARTE B – GUIDA PRATICA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE.....	18
INTRODUZIONE.....	18
1. I REQUISITI INFORMATIVI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE.....	19
1.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO.....	19
1.2 SCENARIO DI BASE	20
1.2.1 Il concetto di “scenario di base”	20
1.2.2 Effettuare la valutazione dello scenario di base.....	21
1.2.3 Scenario di base: in breve.....	26
1.3 FATTORI AMBIENTALI	26
1.3.1 Portata dei fattori ambientali considerati dalla Direttiva	26
1.3.2 Impatti connessi ai cambiamenti climatici	27
1.3.3 Impatti connessi ai rischi di incidenti rilevanti e calamità.....	30
1.3.4 Impatti connessi alla biodiversità	32
1.3.5 Impatti connessi all'uso delle risorse naturali (rischi di depauperamento, considerazioni sull'uso delle risorse).....	36
1.3.6 Fattori ambientali: in breve.....	37
1.4 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULL'AMBIENTE	38
1.4.1 Quadro normativo degli effetti significativi.....	38
1.4.2 Significatività nel contesto della predisposizione dello SIA.....	39
1.4.3 Effetti cumulativi	40
1.4.4 Valutare gli effetti sull'ambiente: in breve.....	42
1.5 VALUTAZIONE OBBLIGATORIA DELLE ALTERNATIVE	43
1.5.1 Il concetto di alternative.....	43
1.5.2 Individuare le alternative	45
1.5.3 Valutazione delle alternative.....	46
1.5.4 Valutazione obbligatoria delle alternative: in breve	47

1.6 MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE	48
1.6.1 Misure di mitigazione e compensazione: in breve	49
1.7 MONITORAGGIO	50
1.7.1 Requisiti normativi per il monitoraggio VIA	50
1.7.2 Obiettivi delle misure di monitoraggio	51
1.7.3 Definire le misure di monitoraggio	54
1.7.4 Monitoraggio: in breve	55
2. LA QUALITA' DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	57
2.1 FORMATO E PRESENTAZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	57
2.1.1 Le qualità di un buono Studio di Impatto Ambientale	57
2.1.2 La Sintesi Non Tecnica	58
2.2 LA COMPETENZA DEGLI ESPERTI E IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ	59
2.2.1 Requisiti normativi	59
2.2.2 Esperti utilizzati dai Proponenti	60
2.2.3 Controllo della qualità da parte delle Autorità Competenti	63
2.2.4 La competenza della conoscenza e il controllo di qualità: in breve	66
3. CONSULTAZIONI E PROCESSO DECISIONALE	68
3.1 LE CONSULTAZIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	68
3.1.1 Requisiti normativi	68
3.1.2 Consultazioni e “tempi ragionevoli”	70
3.1.3 Consultazioni: in breve	73
3.2 PROCESSO DECISIONALE: LA CONCLUSIONE MOTIVATA E L’AUTORIZZAZIONE	74
3.2.1 Requisiti normativi del processo decisionale	74
3.2.2 La conclusione motivata	75
3.2.3 Tempistiche del processo decisionale	78
3.2.4 Il processo decisionale sullo Studio di impatto Ambientale: in breve	79
PARTE C - LISTA DI CONTROLLO DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	81
1. INTRODUZIONE	81
2. ISTRUZIONI	82
3. LA LISTA DI CONTROLLO PER LA REVISIONE	84
ALLEGATO I – COLLEGAMENTI CON ALTRI STRUMENTI DELL’UNIONE EUROPEA	107
ALLEGATO II – ALTRI DOCUMENTI DI INDIRIZZO E STRUMENTI DI RIFERIMENTO	118

GLOSSARIO

Le parole chiave utilizzate nelle linee guida sono esplicitate nel Glossario di seguito riportato.

Termine	Significato
2012 Studio di Impatto Ambientale	Valutazione d'impatto che accompagna il documento "Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2011/92/UE riguardante la valutazione degli effetti di determinati progetti pubblici e privati sull'ambiente", SWD / 2012/0355 def.
Alternative	Diversi modi di realizzare il Progetto al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato. Le alternative possono assumere forme diverse e possono variare da piccole modifiche al Progetto, fino ad una sua completa rivisitazione.
Autorità Competente (AC)	L'autorità che gli Stati membri designano per assolvere i compiti derivanti dalla presente Direttiva.
Autorizzazione	La decisione dell'autorità competente o delle autorità competenti che autorizzano il Proponente a realizzare il Progetto.
Conclusione motivata	La dichiarazione esplicativa formulata dall'autorità competente sugli effetti significativi del Progetto sull'ambiente, basata sull'esame dello Studio di impatto ambientale e, se del caso, sui risultati del proprio esame supplementare.
Decisione di screening	Decisione adottata dall'autorità competente in merito all'eventualità che un Progetto elencato nell'Allegato II debba essere sottoposto alla procedura di VIA.
Direttiva VIA	Direttiva dell'Unione europea 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE sulla valutazione degli effetti di determinati progetti pubblici e privati sull'ambiente
Effetti cumulativi	Le modifiche all'ambiente causate da attività/progetti in combinazione con altre attività/progetti.
Misure di compensazione	Misure previste per compensare eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente.
Misure di mitigazione	Misure previste per evitare, prevenire o ridurre eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente.
Misure di monitoraggio	Procedure per tenere sotto controllo sistematico gli effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dalla costruzione ed esercizio di un Progetto e per identificare gli effetti negativi significativi imprevisi, al fine di poter intraprendere adeguate azioni correttive.
Paesi candidati	Paesi che intendono aderire all'Unione europea.
Parere di <i>Scoping</i>	La decisione dell'Autorità Competente sul processo di <i>Scoping</i> .
Progetto	La realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e/o altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.
Proponente	Colui che richiede l'autorizzazione alla realizzazione di un Progetto privato o l'autorità pubblica che intraprende l'iniziativa relativa ad un Progetto.
Rapporto di VIA (Studio di Impatto Ambientale - SIA)	Il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale è il documento predisposto dal Proponente contenente i risultati della valutazione. Contiene le informazioni riguardanti il Progetto, il probabile effetto significativo del Progetto, lo scenario di base, le alternative proposte, le caratteristiche e le

Termine	Significato
	<p>misure per mitigare gli effetti significativi negativi nonché una Sintesi non tecnica e qualsiasi altra informazione specificata nell'Allegato IV alla Direttiva VIA.</p> <p><u>[Nel presente documento è utilizzato il termine “Studio di Impatto Ambientale (SIA) in sostituzione della traduzione letterale di “EIA Report” (Rapporto di VIA) utilizzato nel documento originale.]</u></p>
Scenario di base	Descrizione dello stato attuale dell'ambiente all'interno dell'area in cui sarà localizzato il Progetto ed in quella circostante. Costituisce la base su cui si fonderà la valutazione.
<i>Scoping</i>	Il processo di individuazione del contenuto e della portata delle informazioni da presentare all'Autorità Competente nel processo di VIA.
<i>Screening</i>	Il processo per determinare se un Progetto elencato nell'Allegato II alla Direttiva VIA può avere effetti ambientali significativi.
Sintesi non tecnica	Una sintesi facile da seguire e comprensibile delle informazioni contenute nello Studio di Impatto Ambientale rivolta ad un pubblico non tecnico.
Stati membri	Paesi membri dell'Unione europea
Processo di VIA (o VIA)	Il processo tramite il quale si effettua una Valutazione d'Impatto Ambientale in base ai requisiti della Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE sulla valutazione degli effetti di determinati progetti pubblici e privati sull'ambiente. Il processo di VIA è composto da diverse fasi: predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale, pubblicità e consultazione, processo decisionale.

ACRONIMI E DEFINIZIONI

Acronimo	Definizione
BEI	Banca Europea per gli Investimenti
BISE	Biodiversity Information System for Europe (<i>Sistema Informativo sulla Biodiversità per l'Europa</i>)
CDCIR	Community Documentation Centre on Industrial Risk (<i>Centro di Documentazione della Comunità sul Rischio Industriale</i>)
CGEU	Corte di Giustizia dell'Unione Europea
CLIMATE-ADAPT	European Climate Adaptation Platform (<i>Piattaforma europea sull'adattamento ai cambiamenti climatici</i>)
Convenzione di Aarhus	Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale
DQA	Direttiva Quadro sulle Acque
DQSAM	Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino
EIONET	European Environment Information and Observation Network (<i>Rete Europea di Informazione e di Osservazione in materia Ambientale</i>)
EMIS	Environmental Marine Information System (<i>Sistema Informativo Ambiente Marino</i>)
EMODNET	European Marine Observation and Data Network (<i>Rete europea di osservazione e dati marini</i>)
ePRTR	European Pollutant Release and Transfer Register (<i>Registro Europeo delle Emissioni e dei Trasferimenti di sostanze Inquinanti</i>)
Convenzione di Espoo	Convenzione sulla Valutazione di Impatto Ambientale in un contesto transfrontaliero
GBIF	Global Biodiversity Information Facility (<i>Centro mondiale per l'informazione sulla biodiversità</i>)
GEO BON	Group on Earth Observations Biodiversity Observation Network (<i>Gruppo d'Osservazione della Terra Rete di Osservazione della Biodiversità</i>)
GMEP	Global Marine Environment Protection (<i>Protezione Globale dell'Ambiente Marino</i>)
DEI	Direttiva sulle Emissioni Industriali
INSPIRE	Infrastructure for Spatial Information in the European Community (<i>Infrastruttura per l'Informazione Territoriale nella Comunità europea</i>)
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change (<i>Comitato Intergoverativo sul Cambiamento Climatico</i>)
JRC	Joint Research Centre (<i>Centro Comune di Ricerca</i>)
LCA	Life Cycle Assessment (<i>Valutazione del Ciclo di Vita</i>)
LEAC	Land and Ecosystem Accounting (<i>Contabilizzazione del Suolo e degli Ecosistemi</i>)

Acronimo	Definizione
LIFE +	The EU's Financial Instrument for the Environment (<i>Strumento finanziario dell'UE per l'ambiente</i>)
PIC	Progetti di Interesse Comune
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (<i>Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche</i>)
PGBI	Piani di Gestione dei Bacini Idrografici
SIA	Studio di Impatto Ambientale. Nel presente documento viene utilizzato in sostituzione della traduzione letterale di "EIA Report" (Rapporto di VIA) del documento originale
TEN-E	Trans-European Networks for Energy (<i>Reti Transeuropee dell'Energia</i>)
TEN-T	Trans-European Networks –Transport (<i>Reti Transeuropee dei Trasporti</i>)
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change (<i>Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici</i>)
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VINCA	Valutazione di Incidenza
WISE	Water Information System for Europe (<i>Sistema Informativo sulle Acque per l'Europa</i>)

PREMESSA

Nel 2001 la Commissione europea ha pubblicato tre documenti di indirizzo riguardanti specifiche fasi del processo di VIA: la fase di verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*), la fase di *Scoping* e un aggiornamento del documento sulla preparazione dello Studio di Impatto Ambientale.

Questi documenti sono stati aggiornati e rivisti per riflettere sia le modifiche legislative intervenute dalla pubblicazione delle linee guida originali sia lo stato attuale delle buone pratiche.

I tre documenti aggiornati riguardano le seguenti tre fasi specifiche della procedura di VIA:

- Documento di indirizzo sulla verifica di assoggettabilità a VIA(*screening*);
- Documento di indirizzo sullo *Scoping*;
- Documento di indirizzo sulla predisposizione dello Studio d'Impatto Ambientale.

Qual è lo scopo dei documenti di indirizzo?

Lo scopo dei documenti di indirizzo è fornire approfondimenti pratici ai soggetti coinvolti durante le fasi del processo di VIA, sulla base delle esperienze maturate in Europa e nel mondo.

I documenti di indirizzo sulla verifica di assoggettabilità a VIA e sullo *Scoping* mirano a migliorare le decisioni in merito alla necessità di effettuare o meno una VIA e i termini di riferimento su cui viene effettuata la valutazione. Questi due documenti sono indirizzati a dare un buon avvio al processo di VIA.

Il documento di indirizzo sulla predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale (d'ora in avanti SIA) ha lo scopo di supportare sia i proponenti che i consulenti a predisporre SIA di buona qualità e a guidare le Autorità Competenti e altri soggetti coinvolti nell'analisi degli studi. Ha la finalità di garantire che siano rese disponibili le migliori informazioni possibili durante il processo decisionale.

Chi può utilizzare questi documenti di indirizzo?

I tre documenti di indirizzo sono predisposti per essere utilizzati dalle autorità competenti, dai proponenti e dai professionisti del settore negli Stati membri dell'Unione europea e, se del caso, dai Paesi candidati all'adesione. Tali documenti potranno essere di interesse anche per accademici e altre organizzazioni coinvolte nella formazione e nella cultura in materia di VIA, ai professionisti di tutto il mondo nonché a singoli cittadini.

Chi ha predisposto i documenti di indirizzo?

La prima versione del 2001 dei documenti di indirizzo sulla VIA è stata elaborata dalla *Environmental Resources Management* (ERM) nell'ambito di un contratto di ricerca con la Direzione Generale Ambiente della Commissione europea. La versione aggiornata del 2017 degli stessi è stata predisposta da Milieu Ltd e COWI A/S mediante il contratto specifico n. 070201/2016/729522/SER/ENV.D.1.facente parte del contratto quadro ENV.F.1/FRA/ 2014/0063 con la Direzione Generale Ambiente della Commissione europea.

Come posso ottenere una copia dei documenti di indirizzo?

Copie dei documenti di indirizzo (in lingua inglese) possono essere scaricate dal sito web della Direzione Generale Ambiente della Commissione europea all'indirizzo <http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm>.

VIA: concetto e fasi

La Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) dei Progetti è uno strumento chiave della politica ambientale dell'Unione europea. È attualmente disciplinata dalla Direttiva dell'Unione europea 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE sulla valutazione degli effetti sull'ambiente di determinati progetti pubblici e privati (Direttiva VIA).

Dall'adozione della prima Direttiva VIA nel 1985 (Direttiva 85/337/CEE), sia la normativa che le procedure di VIA si sono evolute. La Direttiva VIA è stata modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE. La Direttiva e le sue tre modifiche sono state codificate nel 2011 dalla Direttiva 2011/92/UE.

La Direttiva codificata è stata successivamente modificata dalla Direttiva 2014/52/UE. Questo documento di indirizzo è incentrato sulle modifiche apportate alla Direttiva VIA dal 2001, con particolare attenzione ai principali cambiamenti introdotti dalla più recente modifica della Direttiva del 2014, oggetto di recepimento negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri entro il 16 maggio 2017.

La Direttiva VIA prevede che i progetti pubblici e privati che potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente siano sottoposti ad una valutazione prima che venga concessa l'autorizzazione.

Per autorizzazione si intende la decisione dell'Autorità Competente, o delle autorità, che autorizzano il Proponente a procedere alla realizzazione del Progetto. Se un Progetto può avere un impatto significativo sull'ambiente, prima che l'autorizzazione sia concessa, è necessaria una VIA. L'Articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva VIA (vedi box sottostante) stabilisce l'obiettivo generale della Direttiva.

Box 1: Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

Articolo 2 (1)

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto sull'ambiente.

I documenti di indirizzo predisposti riguardano tre fasi del processo di Valutazione dell'Impatto Ambientale: la fase di *screening*, la fase di *Scoping* e la predisposizione dello SIA.

La "fase di *screening*" verifica se gli effetti del Progetto sull'ambiente possono risultare significativi, ovvero, il Progetto viene "sottoposto a screening" per determinare se è necessaria una VIA. I Progetti elencati nell'Allegato I della Direttiva sono automaticamente sottoposti a VIA perché si presume che i loro effetti ambientali siano significativi. I Progetti elencati nell'Allegato II della Direttiva richiedono una determinazione sui loro probabili effetti significativi sull'ambiente. L'Autorità Competente dello Stato Membro effettua tale determinazione o mediante (i) l'esame caso per caso o (ii) attraverso la definizione di soglie o criteri.

La "fase di *Scoping*" offre ai Proponenti la possibilità di richiedere alle Autorità Competenti la portata delle informazioni necessarie per consentire l'espressione di una decisione consapevole sul Progetto ed i suoi effetti. Questa fase comporta la valutazione e la determinazione, o "*Scoping*", della portata delle informazioni e delle analisi ritenute necessarie dalle autorità.

Le informazioni relative agli effetti significativi di un Progetto sull'ambiente sono raccolte durante la terza fase: la preparazione dello SIA.

Queste tre fasi sono integrate da specifiche tappe del processo di VIA. Ciò è definito nell'Articolo 1(2)(g) (vedi box sottostante) che fornisce una definizione di Valutazioni di Impatto Ambientale attraverso la descrizione del processo di VIA.

Box 2: Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

Articolo 1(2)(g)

Ai fini della presente Direttiva si intende per:

[...]

(g) "valutazione dell'impatto ambientale" un processo comprendente:

- i) la preparazione di un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale da parte del Proponente, di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2;
- ii) lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 6 e, ove pertinente, all'articolo 7;
- iii) l'esame, da parte dell'Autorità Competente, delle informazioni presentate nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale e di eventuali altre informazioni supplementari fornite, se necessario, dal Proponente in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3 così come di tutte le informazioni pertinenti ricevute nel quadro delle consultazioni ai sensi degli articoli 6 e 7;
- iv) la conclusione motivata dell'autorità competente in merito agli effetti significativi del Progetto sull'ambiente, che tiene conto dei risultati dell'esame di cui al punto iii) e, se del caso, del proprio esame supplementare; nonché
- v) l'integrazione della conclusione motivata dell'autorità competente in tutte le decisioni di cui all'articolo 8 bis.

La figura seguente mostra una panoramica di tutte le fasi solitamente previste durante l'espletamento della procedura di VIA.

Come accennato in precedenza, le modalità di attuazione di queste fasi possono leggermente variare tra gli Stati membri, quindi occorre prestare attenzione al riguardo. Le fasi definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g) sono obbligatorie quando si effettua una VIA. Viceversa, le fasi di *screening* e *Scoping* potrebbero non essere richieste, a seconda della natura del Progetto o di altre situazioni: ad esempio, lo *screening* non è necessario per i Progetti elencati nell'Allegato I della Direttiva, mentre la Direttiva prevede che lo *Scoping* sia obbligatorio esclusivamente quando è richiesto dal Proponente all'Autorità Competente.

Screening
(ove opportuno)

L' Autorità Competente formula una decisione in merito alla necessità di assoggettamento a VIA. Alla fine di questa fase la decisione di screening deve essere rilasciata e resa pubblica.

Scoping
(ove opportuno)

La Direttiva prevede che il Proponente possa richiedere un parere di scoping all'Autorità Competente che identifica il contenuto e la portata della valutazione e specifica le informazioni che devono essere incluse nello SIA.

Studio di Impatto
Ambientale

Il Proponente, o gli esperti per suo conto, effettuano la valutazione. I risultati della Valutazione sono presentati nello SIA che contiene: informazioni sul progetto, lo scenario di base, i potenziali effetti significativi del progetto, le alternative proposte, le caratteristiche e le misure per mitigare gli effetti significativi negativi, la Sintesi Non Tecnica e ogni ulteriore informazioni specificata nell'Allegato IV della Direttiva VIA.

Informazione e
consultazione

L' Autorità Competente rende disponibile lo SIA alle autorità competenti in materia Ambientale, alle autorità locali e regionali, alle altre organizzazioni interessate e al pubblico per l'esame. Essi hanno l'opportunità di presentare osservazioni sul progetto ed i suoi effetti ambientali.

Processo decisionale
e autorizzazione

L' Autorità Competente esamina lo SIA e le osservazioni ricevute durante la consultazione ed emana la conclusione motivata in merito agli impatti ambientali significativi che il progetto può comportare. Questa deve essere inclusa nella decisione finale di rilascio dell'autorizzazione.

Informazione
sull'autorizzazione

Il pubblico è informato in merito alla decisione finale di rilascio dell'autorizzazione.

Monitoraggio
(ove opportuno)

Durante la fase di realizzazione ed esercizio del progetto il Proponente deve monitorare gli effetti significativi negativi identificati e le misure adottate per mitigarli.

DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

COME USARE QUESTO DOCUMENTO DI INDIRIZZO

Questo documento di indirizzo è uno dei tre documenti di indirizzo sulla VIA pubblicati dalla Commissione europea e riguarda la predisposizione dello SIA. Gli altri due documenti riguardano lo *screening* e lo *Scoping*.

Il presente documento è stato predisposto per essere utilizzato in tutta l'Unione europea (UE) e non è quindi in grado di riflettere tutti gli specifici obblighi giuridici e le pratiche operative della VIA nei diversi Stati membri. Pertanto, insieme a questo documento dovrebbero essere sempre prese in considerazione le linee guida nazionali, regionali o locali esistenti in materia di VIA. Inoltre, i documenti di indirizzo dovrebbero essere sempre utilizzati unitamente alla Direttiva e alla normativa nazionale o locale sulla VIA.

L'interpretazione della Direttiva rimane prerogativa esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) e, quindi, anche la giurisprudenza della CGUE dovrebbe essere presa in considerazione.

Il documento di indirizzo è predisposto per essere utilizzato dai diversi soggetti che partecipano al processo di VIA:

- **Proponenti e professionisti in materia di VIA:** i proponenti hanno la responsabilità finale di predisporre e di presentare alle Autorità Competenti uno SIA che soddisfi i requisiti della Direttiva, come recepita dalla legislazione nazionale. I proponenti spesso si rivolgono ad esperti o consulenti ("professionisti in materia di VIA") per essere supportati nella predisposizione dello SIA. La Parte B, sezione 1 del presente documento di indirizzo esamina in dettaglio i requisiti dello SIA e fornisce suggerimenti pratici. Anche le sezioni 2 e 3 della Parte B sulla qualità dello studio e sulla fase di analisi possono essere utili ai proponenti e ai professionisti che dovranno seguire il processo decisionale ed elaborare e fornire ulteriori informazioni, ove richieste. La Parte C fornisce una lista di controllo che può essere utilizzata durante il processo di preparazione dello studio, per verificare che sia in linea con i requisiti della Direttiva.
- **Autorità Competenti:** le Autorità Competenti dovranno analizzare lo SIA ed utilizzare le informazioni per il processo decisionale. Devono garantire di avere le competenze necessarie per svolgere questo ruolo, sia attraverso risorse interne che esterne. Ove necessario, l'Autorità Competente può richiedere ulteriori informazioni che devono essere fornite dal Proponente al fine di consentire una conclusione motivata attendibile in merito agli impatti sull'ambiente generati dal Progetto proposto. Le sezioni 2 e 3 della Parte B illustrano le disposizioni della Direttiva nel merito e forniscono alcune informazioni pratiche su come le Autorità Competenti possono svolgere al meglio questo ruolo. Le autorità possono utilizzare la lista di controllo nella Parte C durante l'esame dello studio per garantire che soddisfi le disposizioni della Direttiva.
- **Organismi di revisione:** in alcuni regimi di VIA è prevista l'istituzione di organismi per l'esame delle informazioni ambientali presentate nell'ambito delle procedure di VIA e per rendere edotte le Autorità Competenti in merito all'adeguatezza delle informazioni prima che queste vengano utilizzate per il processo decisionale. Come già evidenziato, istituti di ricerca e ordini professionali possono essere chiamati dalle Autorità Competenti per effettuare tali verifiche.
- **Parti interessate – il pubblico e gli stakeholder:** anche alcuni soggetti che hanno rilevanti interessi per specifici Progetti possono effettuare un esame dello SIA, per accertare che i propri interessi siano stati adeguatamente presi in considerazione e che lo studio costituisca una solida base per il processo decisionale.

Il documento è composto da tre sezioni principali:

- **Parte A – Panoramica dei requisiti normativi dello SIA.** Questa sezione definisce il concetto di SIA e le disposizioni della Direttiva VIA che ne regolano la sua predisposizione ed utilizzo. Serve come punto di riferimento e di orientamento per verificare le parti della legislazione a cui fare riferimento e per conoscere le principali modifiche alla legislazione intervenute nel 2014.
- **Parte B – Guida pratica alla predisposizione dello SIA.** La guida fornisce informazioni pratiche e dettagliate, volte a fornire una comprensione approfondita degli attuali requisiti normativi per la predisposizione e l'utilizzo dello SIA. Fornisce anche informazioni su come condurre le diverse fasi, sulla base di prassi provenienti da tutta l'UE.
- **Parte C – Lista di controllo dello SIA.** La lista di controllo dello SIA consente di verificare se sono stati soddisfatti tutti i pertinenti requisiti informativi delle diverse parti dello SIA. La lista di controllo segue la struttura della Parte B del documento ed è predisposta per essere utilizzata da professionisti e proponenti durante il processo di predisposizione dello SIA e da parte delle autorità competenti per esaminare la completezza e la qualità dello studio.

PARTE A - ANALISI DEI REQUISITI NORMATIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

1. REQUISITI NORMATIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Nell'ambito della Valutazione di Impatto Ambientale, il Proponente deve predisporre e presentare uno Studio di Impatto Ambientale (SIA). Questo rappresenta la prima fase della procedura di VIA, come menzionato all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), che la definisce (vedi Premessa).

Questo documento di indirizzo si propone di supportare gli operatori nella preparazione e nel completamento dello SIA in linea con gli standard elevati previsti dalla Direttiva. Lo SIA deve includere tutte le informazioni necessarie all'Autorità Competente per pervenire alla conclusione motivata e dovrebbe essere di qualità sufficiente a consentire tale giudizio. Molti dei requisiti e delle disposizioni della Direttiva VIA mirano a garantire che lo studio sia di qualità tale da servire efficacemente a tale scopo.

L'articolo 5 della Direttiva VIA stabilisce cosa deve essere incluso nello SIA ed in che modo garantire che sia sufficientemente completo e di elevata qualità. Estratti dal testo dell'articolo sono riportati nel box sottostante.

Box 3: Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

Articolo 5 (1)

1. Quando è richiesta una valutazione d'impatto ambientale, il committente prepara e trasmette un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale. Le informazioni che il committente deve fornire includono almeno:

- a) una descrizione del progetto, comprendente le informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e alle sue altre caratteristiche pertinenti;
- b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente;
- c) una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili effetti negativi significativi sull'ambiente;
- d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal committente, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli effetti ambientali;
- e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d); e
- f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato IV relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.

[...] il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale [...] contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per giungere a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull'ambiente, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali. Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, nel predisporre il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale il committente tiene conto dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione unionale o nazionale.

Articolo 5 (3)

3. Al fine di garantire che i rapporti di valutazione dell'impatto ambientale siano completi e di qualità:

- a) il committente garantisce che il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale venga elaborato da esperti competenti;

- b) l'autorità competente assicura di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale; e
- c) se necessario, l'autorità competente chiede al committente informazioni supplementari, in conformità all'allegato IV, che sono direttamente rilevanti per giungere alla conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull'ambiente.

[...]

L'articolo 5, paragrafo 1, stabilisce i contenuti minimi che i proponenti devono includere nello SIA. L'Allegato IV, citato all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), amplia tali disposizioni. In sintesi, include quanto segue:

- **Una descrizione del Progetto:** è una presentazione del Progetto e include una descrizione della localizzazione del Progetto, le caratteristiche delle fasi di realizzazione e di esercizio, così come le stime dei residui previsti, delle emissioni e dei rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di esercizio (articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e Allegato IV, punto 1);
- **Scenario di base:** una descrizione dello stato attuale dell'ambiente e della probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del Progetto. Questo definisce la base per la successiva Valutazione dell'Impatto Ambientale e gli Stati membri garantiscono che le informazioni per lo scenario di base detenute da qualsiasi autorità siano rese disponibili al Proponente (Allegato IV, punto 3);
- **Fattori ambientali interessati:** una descrizione dei fattori ambientali interessati dal Progetto, con particolare riferimento ai cambiamenti climatici, alla biodiversità, alle risorse naturali, ad incidenti e calamità (articolo 3, Allegato IV, punti 4 e 8);
- **Effetti sull'ambiente:** questa sezione affronta il tema degli "effetti significativi"¹ sull'ambiente e dell'importanza degli effetti cumulativi (articolo 5.1, (b), e Allegato IV, punto 5);
- **Valutazione delle alternative:** le alternative al Progetto devono essere descritte e confrontate, indicando le principali ragioni alla base dell'opzione scelta (articolo 5.1, (d) e Allegato IV, punto 2);
- **Misure di mitigazione o compensazione,** ovvero le caratteristiche o le misure previste per evitare, prevenire o ridurre, e compensare gli effetti negativi che dovrebbero altresì essere considerate (articolo 5.1, (c) e Allegato IV, punto 7);
- **Monitoraggio:** le misure di monitoraggio proposte dovrebbero essere incluse nello SIA nel caso in cui siano stati identificati effetti significativi negativi. Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato durante le fasi di costruzione e di esercizio del Progetto (Allegato IV, punto 7);
- **Sintesi non tecnica,** ovvero un riassunto del contenuto dello SIA facilmente accessibile, presentato in un linguaggio non tecnico, quindi comprensibile a chiunque, anche se privo di conoscenze sull'ambiente o sul Progetto (articolo 5.1, (e) e Allegato IV, punto 9);
- **Qualità dello studio di impatto ambientale:** oltre a fornire uno SIA di qualità, completo della Sintesi Non Tecnica, gli esperti che preparano lo studio dovrebbero essere competenti, e l'Autorità Competente che esamina lo studio dovrebbe disporre di competenze sufficienti per esaminarlo. La mancata inclusione di tutte le informazioni necessarie può comportare la richiesta da parte dell'Autorità Competente di informazioni supplementari (articolo 5, paragrafo 3).

L'articolo 5 fa anche riferimento alla portata e al livello di dettaglio delle informazioni che devono essere incluse nello SIA:

- Ciò dovrebbe corrispondere alla portata e al livello di dettaglio richiesto dall'Autorità Competente nel parere di *Scoping*, ove predisposto, e dovrebbe essere sufficiente per consentire una conclusione motivata sugli effetti significativi del Progetto sull'ambiente (articolo 5.1, ultimo paragrafo).

¹ Maggiori dettagli su come interpretare il concetto di effetti significativi sono forniti nel documento di indirizzo sullo *Scoping*

- Nel corso della preparazione dello SIA il Proponente dovrà, al fine di evitare duplicazioni delle valutazioni, prendere in considerazione i risultati disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti ai sensi della legislazione dell'Unione o nazionale (articolo 5.4).

La Direttiva VIA contiene anche disposizioni su come lo SIA predisposto dal Proponente dovrebbe essere usato nella pratica. Lo SIA funge da strumento per 1) comunicare i risultati della valutazione degli effetti significativi sull'ambiente del Progetto proposto; 2) permettere all'Autorità Competente di giungere ad una conclusione motivata sull'impatto ambientale del Progetto proposto e se e in che modo dovrebbe essere concessa l'autorizzazione alla realizzazione del Progetto. Queste disposizioni sono contenute negli articoli 6, 7 e 8 della Direttiva VIA.

Questi e altri requisiti e disposizioni riguardanti la preparazione dello SIA sono affrontati con maggior dettaglio nella Parte B del presente documento di indirizzo.

2. MODIFICHE NORMATIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Un obiettivo chiave degli emendamenti del 2014 alla Direttiva VIA è stato quello di migliorare la qualità della VIA, anche in relazione alla raccolta e alla valutazione delle informazioni ambientali e dei contenuti dello SIA. In breve, le principali modifiche prevedono:

- La trattazione degli aspetti ambientali richiesti nello SIA è stata estesa introducendo nuovi temi quali i cambiamenti climatici, la biodiversità, il rischio di incidenti rilevanti e/o di calamità (Articolo 3.1 e Allegato IV.4, IV.5 e IV.8 - descritto dettagliatamente nella sottostante Parte B, sezione 1.4). Inoltre, lo SIA dovrà comprendere la trattazione degli effetti transfrontalieri ed i requisiti per la valutazione degli effetti cumulativi sono forniti in maniera più approfondita.
- La valutazione di alternative ragionevoli è ampliata: le alternative analizzate dal Proponente, ad esempio alternative alla progettazione, alle tecnologie, alla localizzazione, alle dimensioni ed alla scala del Progetto, devono essere descritte nello SIA e deve essere fornita un'indicazione sulle principali motivazioni relative all'opzione scelta (articolo 5.1 (d) e Allegato IV, paragrafo 2 - descritto in dettaglio nella Parte B, sezione 1.5).
- Sono state introdotte disposizioni relative alla completezza ed alla qualità degli SIA (Articolo 5.3 - descritto in dettaglio nella Parte B, sezione 2).
- Requisiti di monitoraggio da effettuare per Progetti con effetti negativi significativi (Articolo 8a, paragrafo 4 - descritti in dettaglio nella Parte B).
- L'autorizzazione dell'Autorità Competente deve essere giustificata (Articolo 8a, paragrafo 1) e rilasciata entro un termine ragionevole (Articolo 8a, paragrafo 5 - descritto in dettaglio nella sottostante Parte B, sezione 3). Questa decisione deve inoltre includere un determinato elemento, come la conclusione motivata e le eventuali condizioni ambientali di cui è corredata la decisione quali misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio (Articolo 8a).

Queste ed altre modifiche alla Direttiva, e come dovrebbero essere attuate nella pratica, sono presentate in maggior dettaglio nella Parte B del presente documento di indirizzo.

PARTE B – GUIDA PRATICA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

INTRODUZIONE

Questa parte del documento di indirizzo fornisce indicazioni pratiche per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale. Esso affronta i seguenti aspetti:

- **I requisiti informativi dello Studio di Impatto Ambientale.** Questa sezione esamina tutte le informazioni che il Proponente deve includere nello SIA. È importante notare che il contenuto dello SIA potrebbe non includere tutte le informazioni in quanto non risultano disponibili durante il processo di predisposizione dello SIA. La Direttiva richiede che lo Studio di Impatto Ambientale analizzi il Progetto e lo Scenario di base, i fattori ambientali, la valutazione degli effetti ambientali, le alternative di progetto, l'identificazione delle misure di mitigazione e compensazione, nonché le disposizioni per il monitoraggio.
- **La qualità dello Studio di Impatto Ambientale.** Questa sezione analizza l'organizzazione formale e la presentazione dello SIA ed altresì i requisiti relativi alla competenza tecnica di coloro che predispongono, esaminano e valutano lo SIA. Essa affronta anche la Sintesi Non Tecnica che deve essere inclusa nello SIA.
- **Consultazione e decisione.** La Direttiva VIA prevede specifiche disposizioni riguardo l'uso dello SIA, sia come strumento per informare gli stakeholder e il pubblico interessati che per formulare decisioni relative all'autorizzazione dei Progetti. Questa sezione esamina tali procedure.

1. I REQUISITI INFORMATIVI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

1.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Questa sezione individua ciò che è richiesto al Proponente per la descrizione del Progetto, come previsto dall'art. 5 e dall'Allegato IV della Direttiva VIA.

Box 4: Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

Articolo 5 (1)

Le informazioni che il committente deve fornire comprendono almeno [...] una descrizione del progetto, comprendente le informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e alle sue altre caratteristiche pertinenti.

Allegato IV, punto 1

- a) la descrizione dell'ubicazione del progetto;
- b) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari, nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
- c) la descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto (in particolare dell'eventuale processo produttivo), con l'indicazione, per esempio, del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità dei materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità);
- d) la stima della tipologia e della quantità dei residui e delle emissioni previste (quali inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.) e della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di funzionamento.

La Direttiva è relativamente dettagliata in merito ai requisiti e il Proponente dovrebbe fornire una descrizione di:

- localizzazione, sito, concezione, dimensione, ecc.;
- caratteristiche fisiche del Progetto (incluse eventuali necessità di demolizioni o di uso del suolo);
- caratteristiche della fase di esercizio del Progetto;
- eventuali residui, emissioni o rifiuti previsti durante le fasi di costruzione e di esercizio.

L'elenco riportato nell'Allegato IV che delinea le specifiche caratteristiche che devono essere incluse è solo indicativo essendo stato sviluppato attraverso differenti iterazioni della Direttiva VIA (vedi box sottostante "In pratica – emendamenti 2014") e pertanto dovrebbe essere approfonditamente analizzato dai professionisti. In ogni caso, i Proponenti dovrebbero includere tutte le ulteriori caratteristiche rilevanti sia della fase di cantiere che di esercizio.

Box 5: In pratica – emendamenti 2014 alla descrizione del Progetto

L'obbligo di includere la descrizione del Progetto nello Studio di Impatto Ambientale non è una nuova disposizione e le precedenti iterazioni della Direttiva sono state altrettanto prescrittive a tale riguardo.

La differenza fondamentale apportata negli emendamenti 2014 è l'inclusione delle pertinenti informazioni sui lavori di demolizione durante le fasi di costruzione e di esercizio.

Inoltre, è prevista la stima dei residui e delle emissioni durante la fase di costruzione mentre precedentemente tale stima riguardava solo la fase di esercizio. Tale modifica amplia la portata della descrizione del progetto ed è finalizzata a identificare ulteriori potenziali effetti ambientali.

Altre modifiche che devono essere affrontate dal Proponente sono relativamente meno significative:

- L'articolo 5 prevede che devono essere incluse altre caratteristiche rilevanti del progetto;
- La descrizione della localizzazione del progetto è ora specificatamente richiesta nell'Allegato IV;
- La fase di esercizio non è limitata ai processi produttivi, come in precedenza.

Inoltre, l'elenco delle caratteristiche fornito nell'Allegato IV, punto 1 è ulteriormente illustrato nel seguito:

- Tutti i lavori di demolizione necessari devono ora essere descritti, ove pertinenti;
- Il fabbisogno e il consumo di energia dovrà essere descritto nel contesto della fase di esercizio;
- Le risorse naturali devono ora essere descritte nel contesto della fase di esercizio, secondo alcuni esempi forniti dalla Direttiva;
- L'elenco dei residui previsti e delle emissioni stimate non è da considerarsi esaustivo e il sottosuolo è stato aggiunto come tipologia di inquinamento;
- La stima delle quantità e delle tipologie di rifiuti prodotti ora deve essere fornita.

1.2 SCENARIO DI BASE

Questa sezione introduce lo scenario di base, che rappresenta tipicamente il punto di partenza del processo di valutazione. Comprende i requisiti normativi relativi allo scenario di base, incluse le modifiche del 2014 alla Direttiva, nonché alcune fasi operative riguardanti la raccolta di dati e gli elementi da considerare per avviare la predisposizione dello scenario di base.

1.2.1 Il concetto di “scenario di base”

Definizione dello scenario di base: una descrizione dello stato attuale dell'ambiente

Lo scenario di base rappresenta una descrizione dello stato attuale dell'ambiente all'interno e nei dintorni dell'area in cui il progetto sarà localizzato. Costituisce il fondamento sul quale sarà basata la VIA.

Nello specifico, lo sviluppo di un solido scenario di base per la VIA serve a due obiettivi fondamentali:

- fornisce una descrizione dello stato e dei trend dei fattori ambientali rispetto ai quali gli effetti significativi possono essere confrontati e valutati;
- costituisce lo scenario di riferimento per il monitoraggio ex-post che può essere utilizzato per misurare il cambiamento dal momento che in cui si avvia la realizzazione del Progetto. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione sul monitoraggio.

Requisiti normativi dello scenario di base nella direttiva VIA

In pratica, la valutazione della situazione ambientale esistente e futura ha, tipicamente, sempre rappresentato il punto di partenza della procedura di VIA. Tuttavia, dopo le modifiche del 2014 alla Direttiva, la descrizione dello scenario di base e dei probabili sviluppi futuri sono specificatamente richiesti come parte dello SIA. I riferimenti esatti sono riportati nel box sottostante.

Box 6: Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

Articolo 5 (1) della Direttiva stabilisce che:

“Le informazioni che il committente deve fornire comprendono almeno...qualsiasi informazione supplementare di cui all'Allegato IV relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.”

L'Allegato IV, punto 3, descrive le informazioni per lo SIA e include:

“La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base) e una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della disponibilità di informazioni ambientali e conoscenze scientifiche.”

È importante ricordare che la direttiva VIA richiede l'inclusione di:

- una descrizione dello stato attuale dell'ambiente nello SIA; e
- una descrizione di ciò che è probabile che accada all'ambiente nel caso in cui il Progetto non venga realizzato – il cosiddetto “scenario senza intervento”.

Lo stato dell'ambiente e la natura degli impatti, quali i livelli di inquinamento o i limiti di emissione variano nel tempo e ciò deve essere tenuto in considerazione nella valutazione dello scenario di base. Inoltre, tale scenario dovrebbe prendere in considerazione i Progetti esistenti e/o approvati nelle vicinanze (vedere la Parte B sezione 1.4.3 sugli effetti cumulativi). Lo scenario di base dovrebbe quindi essere dinamico, andando oltre una statica valutazione della situazione attuale. Questo è particolarmente importante per le questioni in cui vi è notevole incertezza, come i cambiamenti climatici o per attività di lungo termine, come i Progetti di grandi infrastrutture.

Effettuare previsioni su elementi incerti può essere impegnativo, in particolare per quel che riguarda la disponibilità di informazioni, nonché per assicurare che la valutazione sia effettuata con uno sforzo ragionevole. I suggerimenti per capire come effettuare la valutazione dello scenario di base sono forniti nelle sezioni riportate di seguito. Il box sottostante riassume le modifiche derivanti dalle modifiche alla Direttiva VIA del 2014.

Box 7: In pratica – emendamenti 2014 allo scenario di base

Il requisito specifico di includere lo scenario di base nello SIA è una nuova disposizione della Direttiva VIA del 2014. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le modifiche non avranno importanti ripercussioni su coloro che effettuano la VIA:

- Le valutazioni di impatto ambientale effettuate prima di tale requisito hanno definito in qualche modo lo scenario di base per valutare il Progetto;

La nuova disposizione formalizza questo passaggio nel processo di VIA e mira a creare una certa coerenza tra le valutazioni di impatto ambientale, tra la pratica negli Stati membri e le disposizioni sullo scenario di base previste dalla direttiva VAS (vedi la sezione seguente sulla condivisione dei risultati della valutazione di base)

Le nuove disposizioni richiedono l'esame di:

- “Scenario senza intervento”: l'evoluzione dello scenario di base, cioè come si prevede che la situazione si evolva nel tempo (piuttosto che una descrizione statica dello stato dell'ambiente al momento della valutazione);
- La proporzionalità degli sforzi da compiere, assicurandosi che le risorse non siano spese per la raccolta di dati se il costo supera i benefici.

1.2.2 Effettuare la valutazione dello scenario di base

Lo scenario di base costituisce il punto di partenza per valutare le alternative ed il Progetto stesso. Pertanto, la descrizione dello stato attuale dell'ambiente deve essere sufficientemente dettagliata ed accurata per garantire che gli effetti derivanti sia dalla fase di realizzazione del progetto che da quelle

future siano adeguatamente valutati. Allo stesso tempo, la raccolta di dati e la valutazione dello scenario di base devono essere completati con uno sforzo accettabile. Proponenti e professionisti necessitano di definire quali aspetti siano importanti e possano essere facilmente compresi e in quali casi possano essere utilizzate valide ipotesi o stime per assicurare che la VIA possa essere puntualmente completata.

In sostanza, la valutazione dello scenario di base comporta la definizione di ciò che è rilevante e la ricerca di dati e informazioni necessari per stabilire l'ambito entro cui valutare gli impatti sull'ambiente.

La raccolta di dati pertinenti

L'elaborazione dello scenario di base spesso rappresenta un aspetto rilevante del processo di VIA e può costituire una parte significativa dello SIA. Tuttavia, occorre prestare attenzione per garantire che gli sforzi per la raccolta dei dati siano indirizzati a quegli aspetti dell'ambiente che molto probabilmente subiranno un impatto significativo e che i dati ambientali e le conoscenze scientifiche siano ragionevolmente disponibili.

La Direttiva VIA richiede che siano esaminati solo gli "aspetti pertinenti" e che un'eccessiva raccolta di dati possa comportare costi inutili. Uno *Scoping* dettagliato ed approfondito, intrapreso nelle fasi iniziali di sviluppo del Progetto, contribuirà a ridurre questa problematica (vedi Documento di indirizzo sullo *Scoping*). In alcuni casi, può risultare molto utile un confronto con l'Autorità Competente in merito alla portata degli impatti significativi ed a ciò che può essere considerato ragionevole in termini di disponibilità di dati.

Più in generale, l'ambito del progetto determinerà il livello di dettaglio richiesto e la portata dello scenario di base. Un piccolo Progetto riguarderà probabilmente solo una piccola area, ma la natura del Progetto potrebbe richiedere un elevato livello di dettaglio. Un grande Progetto potrebbe interessare un'area più ampia, ma gli effetti ambientali previsti potrebbero risultare modesti e quindi potrebbe essere necessario un livello di dettaglio minore. Un altro problema riguarda le tempistiche. I professionisti dovranno decidere quanto dovrà essere proiettato nel futuro lo scenario di base. Questo sarà deciso caso per caso, ma si dovrebbe considerare uno scenario temporale futuro adeguato a rappresentare lo sviluppo del Progetto². Tuttavia, uno scenario di base proiettato ad uno scenario temporale di 100 anni risulterà meno accurato di uno che si attesta su un periodo di tempo più breve. L'uso di piani e programmi esistenti, come i piani territoriali e le rispettive VAS, possono rappresentare un utile strumento per determinare la tempistica, considerando che le scale siano simili e che dati appropriati siano disponibili.

A seconda del tipo di progetto o dell'aspetto ambientale specifico, i professionisti dovranno valutare ciò che è pertinente per descrivere lo scenario di base. Tenendo presente questo, il box di seguito riportato offre una panoramica dei tipi di dati tipicamente utilizzati per costruire la valutazione dello scenario di base.

Box 8: Tipi di dati da considerare per lo scenario di base

Fisici: topografia, geologia, tipi di suolo e qualità dei suoli, qualità delle acque superficiali, sotterranee e costiere, livelli di inquinamento, condizioni meteorologiche, tendenze climatiche, ecc.

² Il testo originale "*the development of the Project*" è stato tradotto letteralmente come "sviluppo del progetto" sebbene appare essere più propriamente riconducibile al ciclo di vita dell'opera.

Biologici: ecosistemi (sia terrestri che acquatici), flora e fauna specifiche, habitat, aree protette (siti Natura 2000), qualità dei terreni agricoli, ecc.

Socio-economici: demografia, infrastrutture, attività economiche (ad esempio attività di pesca), attività ricreative dell'area, ecc.

Culturali: localizzazione e stato di siti archeologici, storici, religiosi, ecc.

Accesso ai dati per la valutazione di base

Se è stato effettuato lo *Scoping*, è possibile che i dati iniziali siano già stati raccolti e possono essere utilizzati per sviluppare lo scenario di base. In tali casi, i dati dovrebbero essere controllati, per pertinenza e correttezza, e se necessario, ampliati. Il documento di indirizzo sullo *Scoping* include alcune indicazioni in merito al reperimento dei dati, tuttavia questa sezione è dedicata ai casi in cui lo *Scoping* non è stato effettuato, ovvero le informazioni identificate durante lo *Scoping* si sono dimostrate insufficienti.

I dati dovrebbero essere raccolti ed interpretati da esperti competenti (vedi la sezione sulla competenza degli esperti ed il controllo di qualità). Qualora si utilizzano dati squisitamente tecnici è necessario verificarne la corretta interpretazione e la pertinenza. Qualora non siano disponibili esperti interni, andrebbero utilizzati esperti esterni. Gli esperti possono anche essere reperiti a livello locale, dal momento che le comunità possono disporre di conoscenze a livello locale molto importanti per la conoscenza delle condizioni di base.

I dati possono essere difficili da reperire; in alcuni casi è possibile utilizzare indicatori *proxy* che possono aiutare a comprendere la situazione ambientale con altre modalità. Ad esempio, una mancanza di dati di monitoraggio della qualità dell'aria in un'area urbana potrebbe essere risolta se sono disponibili dati che individuano i trend dei flussi/volumi di traffico nel tempo o delle emissioni da fonti fisse. Le previsioni ambientali possono essere effettuate in base ad altri dati disponibili ed essere utilizzate per determinare la rilevanza degli impatti.

I professionisti devono essere consapevoli che le fonti di dati possono variare da caso a caso e che la metodologia di raccolta tecnologicamente più avanzata o più ampia potrebbe non essere la migliore. In alcuni casi, la ricerca documentale può risultare più efficace di indagini sul campo e Google Earth potrebbe essere altrettanto utile quanto immagini satellitari acquistate.

In molti Stati membri, i dati sono raccolti a livello nazionale o regionale e includono non solo dati provenienti da valutazioni di impatto ambientale, ma anche da altre valutazioni ambientali e sistemi di monitoraggio. Questa pratica è incoraggiata anche da altri documenti di indirizzo a dell'Unione europea (vedi l'Allegato II al presente documento "Altri documenti di indirizzo e strumenti di riferimento"). Tali database contribuiscono ad accelerare la preparazione delle valutazioni ambientali. Database frequentemente aggiornati faciliteranno anche le consultazioni transfrontaliere e le correlazioni tra le valutazioni ambientali strategiche e quelle a livello di Progetto. Prima di iniziare la raccolta dei dati per lo scenario di base i professionisti dovrebbero sempre verificare quali sono le istituzioni coinvolte e quali dati sono già disponibili. Inoltre, l'articolo 5.4 della direttiva VIA impone agli Stati membri, ove necessario, di garantire che qualsiasi autorità che detiene informazioni pertinenti le metta a disposizione del Proponente. Ciò significa che il Proponente dovrebbe essere in grado di ottenere facilmente informazioni ed indicazioni pertinenti dalle diverse Autorità Competenti.

Alcune tipiche fonti di informazioni utilizzate per raccogliere i dati di base sono elencate di seguito.

- Banche dati nazionali/regionali di VIA già effettuate;

- Dati raccolti nell'ambito di applicazione di altre normative dell'UE (in particolare la direttiva VAS e la Direttiva INSPIRE);
- Database a livello europeo o altri database internazionali (vedi box sottostante);
- Esperti a livello locale/gruppi di esperti; e
- Ricerca effettuata da esperti competenti.

Box 9: Alcuni esempi di database ambientali a livello sovranazionale

Dataset generali

- Commissione europea - banca dati Eurostat;
- Agenzia Europea dell'Ambiente (comprese le emissioni nazionali, acque, copertura del suolo, ecc.);
- Rete Europea di Informazione e di Osservazione Ambientale (EIONET);
- Copernicus (già Monitoraggio Globale per l'Ambiente e la Sicurezza);
- Infrastruttura per le Informazioni Territoriali nella Comunità europea (INSPIRE);
- Explorer Dati Ambientali delle Nazioni Unite.

Dataset sulla biodiversità e sul cambiamento climatico

- Sistema d'Informazione sulla Biodiversità per l'Europa (BISE);
- Strumento di Informazione Globale sulla Biodiversità (GBIF);
- Visualizzatore Rete Natura 2000;
- Reporting della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli;
- Database Comune su Aree Designate a livello Nazionale (CDDA) gestito dall'Agenzia Europea dell'Ambiente;
- Valutazioni dell'Ecosistema (MAES);
- Gruppo Osservazioni della Terra - Rete Osservazioni Biodiversità (GEO BON);
- EuMon (specie ed habitat di interesse comunitario);
- IPCC Centro Distribuzione Dati.

Dataset sull'ambiente acquatico e marino

- Sistema Informativo sull'Acqua per l'Europa (WISE);
- Rete Europea Dati e Osservazioni Marine (EMODNET);
- Sistema di Informazione Ambientale Marino (EMIS);
- Atlante Europeo dei Mari.

Dataset chimici e industriali

- Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- Sistema di Reporting Incidenti Rilevanti (MARS);
- Centro di Documentazione Comunitaria sui Rischi Industriali (CDCIR);
- Registro Europeo delle Emissioni e dei Trasferimenti di Sostanze inquinanti (ePRTR).

Un esempio di piattaforme per la condivisione dei dati è fornito nel box seguente.

Box 10: Un esempio di condivisione dei dati

In Italia sono disponibili per l'accesso pubblico diverse banche dati ambientali e territoriali tramite un sito web dedicato alle procedure VAS/VIA. Il Ministero dell'ambiente fornisce un catalogo di dati ambientali a livello nazionale e regionale aggiornato regolarmente. Le fonti includono database, risorse web, documenti, set di dati spaziali (servizi webGIS, Google Earth, WMS e WFS). Criteri specifici sono utilizzati per garantire l'affidabilità e la qualità in conformità con le disposizioni nazionali e dell'UE.

Informazioni dal sito web del Ministero dell'Ambiente italiano

Condivisione dei risultati della valutazione di base

La condivisione dei risultati derivanti da altri tipi di procedure di valutazione ambientale o dalle valutazioni di impatto ambientale di Progetti simili è importante per la valutazione dello scenario di base. Ad esempio, se viene utilizzato un anno per raccogliere i dati di base per un parco eolico, per un Progetto analogo con una localizzazione simile si potrebbero utilizzare gran parte dei dati già raccolti per il primo Progetto.

La Direttiva VAS, la Direttiva Quadro sulle Acque, la Direttiva sulle Emissioni Industriali e la Direttiva Habitat (vedi l'Allegato II al presente documento "Altri documenti di indirizzo e strumenti di riferimento") richiedono la predisposizione di uno scenario di base: ad esempio, ai sensi della Direttiva Habitat, lo scenario di base potrebbe essere rappresentato dagli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000. Tuttavia, solo pochissimi Stati membri hanno adottato disposizioni in merito alle modalità di attuazione della condivisione. In ogni caso, i professionisti dovrebbero verificare lo scenario di base, nonché i rapporti ambientali e altre valutazioni pertinenti sullo stato dell'ambiente effettuate secondo le direttive VAS, Habitat, Acque ed Emissioni Industriali qualora effettuate in prossimità del Progetto sottoposto a VIA. È necessario prestare attenzione all'aggiornamento ed alla pertinenza dei dati, tenendo in considerazione le differenze del campo di applicazione dei diversi strumenti.

Le similitudini tra le disposizioni in materia di VAS e di VIA implicano inoltre che i documenti di indirizzo sulla VAS ed i rapporti predisposti in tale contesto possono essere utilizzati per la VIA. Di seguito è riportato un esempio dal Documento di indirizzo sulla VAS del 2001 predisposto dalla Commissione europea (vedi l'Allegato I al presente documento di indirizzo "Collegamenti con altri strumenti dell'Unione europea"). Va tenuto presente che documenti simili possono essere disponibili a livello nazionale e possono includere informazioni diverse da quanto proposto nel Documento di indirizzo, fornendo informazioni aggiuntive.

Box 11: Documento di indirizzo sulla VAS: un confronto con le disposizioni sullo scenario di base nella VIA

Le disposizioni sullo scenario di base nella VAS sono state introdotte per la prima volta nel 2001 e da allora sono stati predisposti documenti di indirizzo ed esperienze conseguite. Il Documento di indirizzo sulla VAS può rivelarsi utile per applicare le disposizioni sullo scenario di base alla VIA. Di seguito sono riportate in grassetto le frasi che appaiono in entrambe le Direttive ed in che modo sono trattate nel Documento di indirizzo sulla VAS.

PARTE A "**gli aspetti pertinenti**" si riferiscono agli aspetti ambientali che sono pertinenti per i probabili effetti ambientali significativi del piano o del programma. Questi aspetti potrebbero essere positivi o negativi. Questo concetto dovrebbe essere considerato allo stesso modo durante entrambe le valutazioni, ma gli stessi aspetti possono differire tra VIA e VAS. Una VAS, ad esempio, può coprire una vasta area di territorio e, pertanto, può interessare aspetti molto più ampi rispetto ad una VIA che può essere valutata ad un livello di dettaglio molto più piccolo.

PARTE B "**stato attuale dell'ambiente**" richiede che le informazioni siano aggiornate. Sia la VAS che la VIA trarranno beneficio dall'aggiornamento dei dati (vedi la sezione "Processo decisionale: la conclusione motivata e l'autorizzazione").

PARTE C "**la probabile evoluzione degli aspetti pertinenti in caso di mancata attuazione**" del piano o del programma fornisce una base su cui valutare il piano o il programma (qualora sia attuato). Per una VAS, la descrizione dell'evoluzione dovrebbe considerare approssimativamente lo stesso orizzonte temporale previsto per l'attuazione del piano o del programma. Lo stesso lasso di tempo potrebbe essere utilizzato per una VIA che ricade in tale VAS.

Le informazioni raccolte nell'ambito delle altre valutazioni ambientali possono fornire un punto di partenza per la VIA, dal momento che i Proponenti devono fornire regolarmente alle autorità dati inerenti i diversi aspetti. Iniziative dell'Unione europea, come INSPIRE, mettono a disposizione raccolte di dati standardizzate, facilitando il confronto tra le diverse valutazioni ambientali. La Direttiva Emissioni Industriali, ad esempio, richiede che i Proponenti forniscano informazioni annuali sulle emissioni nei diversi mezzi di diffusione, volume e quantità di materiali in situ (stoccati, smaltiti, ecc.). Tali informazioni, raccolte esclusivamente ai fini della direttiva Emissioni Industriali, potrebbero non essere direttamente trasferibili nello SIA, in quanto la portata e le finalità di queste raccolte di dati potrebbero differire dai requisiti della VIA. Tuttavia, le informazioni riportate in precedenza potrebbero risultare preziose per definire lo scenario di base e mappare le tendenze nel tempo.

1.2.3 Scenario di base: in breve

- La valutazione dello scenario di base è il punto di partenza di una VIA. Lo scenario di base e la sua valutazione forniscono una descrizione dell'ambiente interessato allo stato attuale e della sua probabile evoluzione qualora il Progetto non dovesse essere realizzato;
- Lo scenario di base è sempre stato incluso nelle VIA, ma le modifiche del 2014 alla Direttiva VIA specificano che deve far parte dello SIA e che deve includere lo stato attuale dell'ambiente e gli sviluppi futuri previsti (scenario "senza intervento");
- La valutazione dello scenario di base deve essere sufficientemente dettagliata e completa per consentire una comprensione della portata degli impatti ambientali, ma deve essere condotta entro un tempo ragionevole e con uno sforzo ragionevole da parte del Proponente. Lo *Scoping* aiuta a comprendere anticipatamente tali aspetti;
- La raccolta di dati pertinenti è fondamentale per una solida valutazione dello scenario di base. I dati dovrebbero essere identificati e valutati da esperti qualificati;
- Dovrebbe essere sempre esaminata l'efficienza della raccolta dei dati da database esistenti, da servizi gratuiti e da altre valutazioni ambientali pertinenti.

1.3 FATTORI AMBIENTALI

Questa sezione esamina la portata dei fattori ambientali considerati dalla Direttiva, con particolare attenzione a quelli ampliati nelle modifiche alla Direttiva del 2014.

1.2.3 Portata dei fattori ambientali considerati dalla Direttiva

Come mostrato nel box sottostante, l'articolo 3 definisce i fattori ambientali che devono essere considerati pertinenti nella VIA di Progetti specifici. Questi fattori sono descritti ulteriormente nell'Allegato IV, punto 4 alla Direttiva, che fornisce dettagli sulle informazioni richieste per lo SIA.

Box 12: Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

Articolo 3

1. La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

- a) popolazione e salute umana³;

³ Il fattore salute umana riguarda un ambito molto ampio che può essere fortemente influenzato dal Progetto. La nozione di salute umana dovrebbe essere considerata nel contesto degli altri fattori dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva VIA e quindi delle questioni attinenti la salute in relazione all'ambiente (come gli effetti sulla salute causati dal rilascio di sostanze tossiche nell'ambiente, i rischi per la salute derivanti dai principali rischi associati al Progetto, gli effetti causati da cambiamenti nei vettori di malattie causati dal Progetto,

- b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE;
- c) territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- e) interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d).

2. Fra gli effetti di cui al paragrafo 1 su tali fattori ivi enunciati rientrano gli effetti previsti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti al progetto in questione.

In particolare, i requisiti sono stati ampliati per considerare alcuni di questi fattori in modo più dettagliato, in risposta all'evoluzione della comprensione dell'interazione tra i Progetti e l'ambiente e ad altre azioni strategiche intraprese alla luce di tali sviluppi. Questi elementi sono:

- Cambiamenti climatici - mitigazione e adattamento;
- Rischi di gravi incidenti e calamità;
- Biodiversità;
- Uso di risorse naturali.

Pertanto, i Proponenti sono espressamente obbligati a valutare una più ampia portata di impatti rispetto a tali elementi, ove pertinenti. Tali aspetti sono trattati singolarmente in dettaglio nelle sezioni seguenti.

1.3.2 Impatti connessi ai cambiamenti climatici

Requisiti normativi e considerazioni chiave

Box 13: Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

Allegato IV punto 4

La descrizione dei fattori specificati all'articolo 3, paragrafo 1, potenzialmente soggetti a effetti significativi derivanti dal progetto: ...clima (ad esempio emissioni di gas a effetto serra, gli impatti rilevanti per l'adattamento) ...

Allegato IV punto 5, f)

Una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto, dovuti, tra l'altro:

- f) all'impatto del progetto sul clima (ad esempio natura ed entità delle emissioni di gas a effetto serra) e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico; ...

L'allegato IV della Direttiva VIA include un riferimento diretto al clima e ai cambiamenti climatici in due disposizioni. L'accento è posto su due aspetti distinti dei cambiamenti climatici:

- **Mitigazione dei cambiamenti climatici:** considera l'impatto che il progetto avrà sui cambiamenti climatici, attraverso le emissioni di gas serra;
- **Adattamento ai cambiamenti climatici:** considera la vulnerabilità del progetto a futuri cambiamenti climatici e la sua capacità di adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici, che possono essere incerti.

cambiamenti nelle condizioni di vita, effetti sui gruppi vulnerabili, esposizione al rumore del traffico o ad inquinanti atmosferici) rappresentano evidenti aspetti da studiare. Inoltre, questi aspetti riguarderebbero la messa in esercizio, il funzionamento e dismissione del progetto in relazione ai lavoratori coinvolti ed alla popolazione circostante.

Nel 2013, la Commissione europea ha pubblicato un documento di indirizzo sull'integrazione dei cambiamenti climatici e della biodiversità nella valutazione dell'impatto ambientale (vedi l'Allegato II al presente documento di indirizzo "Altri documenti di indirizzo e strumenti di riferimento"). Questo documento di indirizzo fornisce informazioni sugli aspetti normativi legati alla comprensione di questi aspetti nelle valutazioni di impatto ambientale, i vantaggi e le sfide nell'integrazione delle procedure di valutazione e approcci metodologici dettagliati per effettuare valutazioni su tali aspetti. Esso dovrebbe essere letto contestualmente a questa sezione del documento.

Mitigazione dei cambiamenti climatici: impatto del Progetto sui cambiamenti climatici

La maggior parte dei Progetti determinerà un impatto sulle emissioni di gas serra, rispetto allo scenario di base (vedi la sezione "Scenario di base"), attraverso le fasi di costruzione e funzionamento e attraverso attività indirette connesse al Progetto. La VIA dovrebbe includere una valutazione delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra del Progetto, laddove tali impatti sono stati ritenuti significativi:

- emissioni dirette di gas serra generate attraverso le fasi di costruzione e di funzionamento del Progetto per tutta la sua durata (ad esempio dalla combustione in sito di combustibili fossili o dall'uso di energia);
- emissioni di gas serra generate o evitate a seguito di altre attività connesse al progetto (impatti indiretti), ad esempio:
 - Infrastrutture di trasporto: emissioni di carbonio aumentate o evitate associate all'uso di energia per il funzionamento del Progetto⁴;
 - Sviluppo di aree commerciali: emissioni di carbonio dovute agli spostamenti dei consumatori verso la zona commerciale in cui è localizzato il Progetto.

La valutazione dovrebbe prendere in considerazione i pertinenti obiettivi di riduzione dei gas serra a livello nazionale, regionale e locale, ove disponibili. La VIA può inoltre valutare in quale misura i Progetti contribuiscono a tali obiettivi mediante riduzioni, nonché a individuare opportunità di riduzione delle emissioni attraverso misure alternative.

Adattamento ai cambiamenti climatici: la vulnerabilità del progetto ai cambiamenti climatici

La Direttiva richiede inoltre che le Valutazioni di Impatto Ambientale considerino gli impatti che i cambiamenti climatici possono avere sul Progetto stesso e la misura in cui il Progetto sarà in grado di adattarsi ai possibili cambiamenti climatici nel corso di tutto il suo ciclo di vita. Questo aspetto della questione dei cambiamenti climatici può essere particolarmente difficile in quanto 1) richiede che coloro che effettuano la valutazione considerino gli impatti dell'ambiente (il clima in questo caso) sul Progetto, piuttosto che il contrario; e 2) spesso comporta un notevole grado di incertezza, dato che gli impatti effettivi dei cambiamenti climatici, soprattutto a livello locale, sono difficili da prevedere. A tal fine, le analisi condotte nella VIA dovrebbero tenere in considerazione le tendenze e la valutazione dei rischi.

Nell'aprile 2013, la Commissione europea ha adottato la strategia dell'UE per l'adattamento ai cambiamenti climatici (COM (2013) 216 final), che definisce il quadro per preparare l'UE agli impatti climatici attuali e futuri.

Uno dei principali obiettivi è legato alla promozione di processi decisionali più informati attraverso iniziative come Piattaforma europea sull'Adattamento ai Cambiamenti Climatici (CLIMATE-ADAPT)⁵ che è stato progettato, come piattaforma *web-based*, per supportare i responsabili politici a livello UE,

⁴Ad esempio, tale requisito è già incluso nella legislazione francese in materia di VIA.

⁵<http://climate-adapt.eea.europa.eu/about>

nazionale, regionale e locale nello sviluppo di misure e politiche di adattamento ai cambiamenti climatici. La strategia comprende una serie di documenti utili a un'ampia gamma di stakeholder. Per quel che riguarda le misure di adattamento prese in considerazione nel contesto della VIA, sono di particolare importanza il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato *Adattamento delle infrastrutture ai cambiamenti climatici* (SWD (2013) 137 final), nonché le Linee Guida per i Project Manager: *Rendere gli investimenti vulnerabili resilienti ai cambiamenti climatici* (DG Azione per il clima, documento informale).

■ Integrazione delle considerazioni sulla mitigazione dei cambiamenti climatici nelle VIA

La valutazione efficace degli impatti sulla mitigazione dei cambiamenti climatici all'interno della VIA dipende fortemente dalla metodologia utilizzata, ed esistono già una serie di metodologie standardizzate per il calcolo delle emissioni di gas serra. La misura in cui potranno essere applicabili al caso specifico, così come le questioni relative alla raccolta dei dati saranno fondamentali. Il calcolo degli impatti diretti sarà più spedito rispetto a quello degli impatti indiretti ed in alcuni casi le valutazioni dovranno basarsi su stime.

Il documento di indirizzo della Commissione europea sull'integrazione del cambiamento climatico e della biodiversità nella VIA identifica le principali fonti di dati europee, compresi archivi di dati e dataset digitali online che si ritengono utili per l'integrazione dei cambiamenti climatici nella VIA. Questo documento fornisce anche collegamenti agli strumenti per il calcolo delle emissioni di CO₂ e ad altre metodologie, compresa la metodologia per il calcolo delle emissioni di gas serra (GHG) assolute e relative della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) (*BEI, Metodologie per la valutazione delle emissioni di GHG e delle variazioni delle emissioni del progetto*), riportato in Allegato II al presente documento di indirizzo "Altri documenti di indirizzo e strumenti di riferimento".

A livello mondiale, nel 2011 la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ha pubblicato il documento "*Valutare gli impatti dei cambiamenti climatici e la vulnerabilità, prendere decisioni di adattamento informate*" (UNFCCC, Aspetti salienti del contributo del programma di lavoro di Nairobi, valutazione degli impatti e vulnerabilità dei cambiamenti climatici, adozione di decisioni di adattamento informate) che contiene sezioni relative, tra l'altro, allo sviluppo e alla diffusione di metodi e strumenti, alla fornitura di dati e informazioni e alle valutazioni di impatti e vulnerabilità a diverse scale e in diversi settori.

La Valutazione del Ciclo di Vita (Life Cycle Assessment - LCA) può essere utilizzato per considerare il bilancio complessivo diretto e indiretto delle emissioni di gas serra di un Progetto.

■ Integrazione delle considerazioni sull'adattamento ai cambiamenti climatici nelle VIA

Come già discusso in precedenza, l'integrazione delle considerazioni sull'adattamento ai cambiamenti climatici nella VIA è complessa; essa richiede un cambiamento nel modo di pensare alle valutazioni e prendere in considerazione i possibili rischi a lungo termine e l'incertezza. Tuttavia, recenti miglioramenti delle informazioni disponibili per comprendere gli impatti e i rischi del cambiamento climatico per una varietà di settori e di siti hanno reso questa sfida meno scoraggiante e le informazioni disponibili e l'acquisizione di esperienza su questo argomento stanno crescendo rapidamente.

La Piattaforma europea sull'Adattamento ai Cambiamenti Climatici, nota come Climate-ADAPT, è un buon punto di partenza per individuare strumenti di supporto e collegamenti alle più recenti conoscenze in materia di adattamento, inclusi studi dettagliati sulle vulnerabilità e sui rischi.

Il documento di indirizzo della Commissione europea sull'integrazione dei cambiamenti climatici e della biodiversità nella VIA è un'altra importante fonte di informazioni e suggerimenti su come effettuare la valutazione (vedi l'Allegato II al presente documento di indirizzo "Altri documenti di indirizzo e

strumenti di riferimento). Il documento fornisce esempi di domande chiave da porre per identificare le problematiche di adattamento ai cambiamenti climatici; prende in considerazione gli impatti più rilevanti come ondate di calore, siccità, precipitazioni estreme, tempeste e venti, frane, innalzamento del livello del mare e altri. Il documento di indirizzo spiega anche come tenere conto dei trend, dei fattori di cambiamento e degli approcci di gestione del rischio nella VIA. Suggerisce approcci per costruire la capacità di adattamento dei Progetti attraverso misure alternative, come cambiamenti nell'uso di materiali o tecniche di costruzione che li renderanno più resilienti ai rischi attesi. Mostra anche come la VIA possa facilitare la capacità di adattamento e la gestione dei Progetti, riconoscendo chiaramente le previsioni e le incertezze sugli impatti del clima e proponendo soluzioni pratiche di monitoraggio per verificare la validità delle previsioni e risposte nel tempo.

1.3.3 Impatti connessi ai rischi di incidenti rilevanti e calamità

Requisiti normativi e considerazioni chiave su incidenti e rischi di calamità

Box 14: Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

Allegato IV punto 5 (a)

Una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto, dovuti, tra l'altro:

d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale o l'ambiente (ad esempio in caso di incidenti o calamità);

Allegato IV punto 8

(8) Una descrizione dei previsti effetti negativi significativi del progetto sull'ambiente, derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione. [...] Ove opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere [...] dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta.

L'allegato IV contiene un riferimento diretto agli incidenti e ai rischi di calamità in due disposizioni. La direttiva usa i termini “gravi” incidenti e “calamità”, che sono connessi alla nozione di effetti significativi (vedi la sezione “Valutazione degli effetti sull’ambiente”): l'attenzione di queste disposizioni è sul rischio significativo e/o su un rischio che potrebbe causare effetti ambientali significativi.

Da queste emergono due considerazioni chiave, in particolare:

- Il potenziale del progetto di causare incidenti e/o disastri

In questo caso, la Direttiva fa esplicitamente riferimento a considerazioni relative alla salute umana, al patrimonio culturale e all'ambiente.

- La vulnerabilità del progetto a potenziali disastri/incidenti

In questo caso, il requisito riguarda sia i disastri naturali (ad esempio terremoti) che quelli provocati dall'uomo (ad esempio rischi tecnologici) che potrebbero ostacolare in modo significativo le attività e gli obiettivi del Progetto e che potrebbe determinare effetti negativi. Nella sua Comunicazione sulla Prevenzione del 2009, la Commissione ha preso l'impegno di integrare le problematiche in materia di prevenzione delle catastrofi nella legislazione dell'UE e nella direttiva VIA in particolare. La necessità di costruire la “resilienza alle calamità naturali e provocate dall'uomo” e di investire nella prevenzione dei rischi è prevista in diverse strategie e proposte dell'UE⁶. Informazioni rilevanti su questi argomenti

⁶ Per esempio “La Strategia di Sicurezza Interna” dell'UE, COM (2010) 673, la proposta della Commissione per il Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 COM (2011) 612, la comunicazione della Commissione sulla prevenzione delle calamità naturali e di origine umana COM (2009) 82.

sono facilmente disponibili e possono essere ottenute mediante valutazione del rischio ai sensi di altre normative dell'UE, come la Direttiva Seveso III sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose⁷ o la Direttiva che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza delle installazioni nucleari⁸. Altre valutazioni pertinenti, effettuate a norma della legislazione nazionale, possono anche essere utilizzate a tal fine purché siano soddisfatti i requisiti di tali Direttive.

Un esempio dall'Irlanda, presentato nel box sottostante, illustra la necessità di considerare gli aspetti negativi degli impatti di calamità/rischi naturali durante la realizzazione di un progetto.

Box 15: Valutazione dei rischi di catastrofi naturali in una VIA in Irlanda - CGUE, C-215/06, Commissione contro Irlanda

Nel 2008, la Corte di Giustizia europea ha stabilito che l'Irlanda era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di diversi articoli della direttiva VIA. Questo caso riguardava la costruzione del più esteso progetto di energia eolica terrestre mai pianificato in Irlanda e uno dei più grandi in Europa.

Quando nel 1998 furono concesse le prime autorizzazioni al progetto, i parchi eolici non erano inclusi negli Allegati I e II alla Direttiva e, pertanto, non erano soggetti a VIA. Tuttavia, la costruzione di parchi eolici ha richiesto una serie di lavori, tra cui l'estrazione di torba e di minerali diversi dai minerali metalliferi e di minerali per la produzione di energia, nonché la costruzione di strade, tipologie elencate nell'Allegato II alla Direttiva VIA che richiedono lo screening. L'autorità competente in Irlanda ha valutato che per questi lavori supplementari non era necessaria alcuna VIA, dal momento che non avrebbero prodotto un impatto significativo sull'ambiente.

Nell'ottobre del 2003 si è verificata una frana (che la Commissione dichiarò avrebbe portato a un disastro ecologico di ampia scala) in concomitanza della quale la massa di torba che era stata dislocata da una zona in cui era in fase di realizzazione il parco eolico inquinò il fiume Owendalulleagh, causando la morte di circa 50.000 pesci e causando danni permanenti ai letti di deposizione delle uova. L'Irlanda aveva affermato che la frana era stata causata dai metodi di costruzione utilizzati e che non si trattava di problematiche che avrebbero potuto essere anticipate da una VIA, anche se effettuata in conformità ai requisiti comunitari.

La Corte di giustizia europea ha dichiarato che i progetti di estrazione di torba e minerali e la costruzione di strade non erano trascurabili e che avrebbe dovuto essere effettuata una VIA.

Poiché non è stata effettuata, la questione della stabilità del suolo non è stata valutata, anche se è fondamentale ai fini dello scavo.

Integrazione delle considerazioni sul rischio di calamità/incidenti nella VIA

Box 17: Considerazioni chiave sul rischio di calamità/incidenti

Includere la valutazione del rischio di calamità/incidenti nelle VIA dovrebbe portare ad affrontare questioni quali:

- Cosa può influenzare negativamente il Progetto?
- Quali conseguenze negative potrebbero verificarsi per la salute umana e per l'ambiente?
- Qual è l'ordine di grandezza delle conseguenze negative?
- Quanto sono probabili queste conseguenze?
- Quanto il progetto è in grado di rispondere a incidenti/calamità?
- C'è un piano per una situazione di emergenza?

⁷ Direttiva 2012/18 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose, che modifica e successivamente abroga la direttiva 96/82 / CE del Consiglio.

⁸ Direttiva 2009/71 / Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

■ Valutazione della vulnerabilità del Progetto ai rischi di calamità

Una valutazione integrata della vulnerabilità ai rischi di catastrofi e ai pericoli è finalizzata a valutare se il Progetto è effettivamente vulnerabile a tali eventi e, in tal caso, a fornire raccomandazioni per evitare/minimizzare tali rischi. Ove pertinente, dovrebbe essere seguito un approccio multirischio per coprire i rischi legati al clima, discussi precedentemente nella sezione riguardante i cambiamenti climatici (vedi la sezione precedente "Impatti connessi ai cambiamenti climatici"). Lo studio sulla VIA e sulla valutazione dei rischi intrapresi nell'ambito del Sesto Programma Quadro (il Sesto Programma Quadro riguarda le attività dell'UE nel campo della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dimostrazione) contiene utili informazioni sulla valutazione del rischio e sulla gestione dei rischi, elenca linee guida esistenti sull'argomento e i risultati dell'applicazione della VIA in termini di valutazione del rischio in diversi Stati membri (vedi l'Allegato II al presente documento "Altri documenti di indirizzo e strumenti di riferimento"). Lo Studio esamina le modalità, e in quale misura, i rischi e i pericoli straordinari sono trattati nella VIA negli Stati membri dell'UE, sia nel quadro normativo che nelle prassi della VIA. Lo studio elenca anche metodi qualitativi, semi-quantitativi e quantitativi con cui valutare il rischio di incidenti/calamità.

■ Strumenti: prevenzione, monitoraggio e preallarme

Dopo che i principali rischi naturali e causati dall'uomo sono stati identificati e valutati, dovrebbero essere adottate misure per controllare e gestire i loro impatti significativi, ad esempio per garantire la conformità con gli standard minimi di prevenzione esistenti, i requisiti di sicurezza, i codici di costruzione, la migliore pianificazione dell'uso del suolo, ecc.

Questi potrebbero essere integrati in un piano coerente di gestione dei rischi che includa anche misure di preparazione e di pianificazione di emergenza sufficienti a garantire una risposta efficace alle catastrofi o ai rischi di incidenti (vedi Studio sull'Impatto Ambientale 2012, pag. 140).

1.3.4 Impatti connessi alla biodiversità

Requisiti normativi e considerazioni chiave sulla biodiversità

Box 17: Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

Articolo 3

La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

- b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;

Allegato IV punto 4

La descrizione dei fattori specificati all'articolo 3, paragrafo 1, potenzialmente soggetti a effetti significativi derivanti dal progetto:

... biodiversità (ad esempio fauna e flora)...

L'allegato IV (4) fa riferimento alla biodiversità e comprende, tra l'altro, la fauna e la flora. Il riferimento alla valutazione degli impatti sulla "biodiversità" è stato aggiunto alla Direttiva negli emendamenti del 2014, mentre in precedenza si faceva riferimento solo a "fauna e flora". Questa modifica è importante: la fauna e la flora prese individualmente si riferiscono alla vita animale e vegetale in un momento particolare o in una zona particolare, il che implica un punto di vista in qualche modo soggettivo,

mentre la biodiversità si riferisce alle interazioni, alla varietà e alla variabilità all'interno delle specie, tra le specie e tra gli ecosistemi; questo rappresenta pertanto un concetto molto più ampio rispetto alla mera considerazione degli impatti sulla fauna e sulla flora prese individualmente. Questo cambiamento è in linea con alcune delle azioni del Piano d'azione dell'UE sulla biodiversità del 2006 che richiede che "tutte le VIA debbano tenere pienamente conto delle considerazioni relative alla biodiversità" (Fermare la perdita di biodiversità entro il 2010 - e oltre - Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano, SEC (2006) 621). Ciò è particolarmente importante, dato che l'UE ha mancato l'obiettivo del 2010 di arrestare la perdita di biodiversità e che la nuova strategia dell'UE del 2011 sulla biodiversità dell'UE ribadisce che tale obiettivo deve essere raggiunto entro il 2020 (La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020, COM (2011) 244 final)

Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 1, enuncia anche la necessità di valutare sia gli effetti significativi diretti che quelli indiretti del progetto, tra gli altri, sulla biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti ai sensi della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli. Anche il riferimento a queste Direttive è stato aggiunto con gli emendamenti del 2014.

Integrazione delle considerazioni sulla biodiversità nelle VIA

Una serie di questioni rilevanti devono essere affrontate dai Proponenti in merito alle considerazioni sulla biodiversità. Queste comprendono, ad esempio, il degrado dei servizi ecosistemici⁹, la perdita e il degrado degli habitat, la perdita della diversità delle specie e la perdita della diversità genetica.

Nel 2013 la Commissione europea ha pubblicato indicazioni per l'integrazione della biodiversità nella VIA (vedi l'Allegato II al presente documento "Altri documenti di indirizzo e strumenti di riferimento"). Questo documento di indirizzo elenca le principali considerazioni e include esempi di domande chiave che dovrebbero essere poste, al fine di valutare efficacemente gli impatti sulla biodiversità. Sono disponibili inoltre numerosi altri documenti di indirizzo utili per l'integrazione degli aspetti relativi alla biodiversità nella VIA. Alcuni di questi documenti sono elencati nel riquadro sottostante (vedi anche l'Allegato II al presente documento "Altri documenti di indirizzo e strumenti di riferimento").

Box 18: Linee guida sull'integrazione della biodiversità nella VIA

- Commissione europea, Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites, Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC
- Commissione olandese per la valutazione ambientale e CBD-Ramsar-CMS, Voluntary Guidelines on biodiversity-inclusive Environmental Impact Assessment
- Slootweg, Roel; Kolhoff, Arend, Generic approach to integrate biodiversity considerations in screening and scoping for EIA
- Istituto per l'Ecologia e la Gestione Ambientale, Guidelines for ecological impact assessment in the UK and Ireland, Terrestrial, Freshwater, and Coastal, January 2016

Nei casi in cui è probabile che i Progetti abbiano effetti significativi su un sito protetto dalle Direttive Habitat e Uccelli, la valutazione degli effetti dei Progetti sulla biodiversità sarà effettuata come parte di una Valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva Habitat. Le modifiche

⁹ I servizi ecosistemici sono intesi come la capacità dell'ecosistema di (i) approvvigionare, (ii) regolamentare, (iii) supportare, e (iv) fornire benefici culturali. Ciò significa, ad esempio, che se si verifica l'inquinamento di un corso d'acqua, ciò potrebbe comportare il degrado della capacità del corso d'acqua di (i) fornire acqua pulita, garantendo in tal modo che i pesci e le piante acquatiche siano (ii) sani e (iii) prosperi, il che comporta (iv) il deprezzamento del valore del sito per i pescatori locali.

2014 alla Direttiva VIA richiedono che tale valutazione sia effettuata in maniera coordinata con la VIA, secondo le procedure specificate nelle linee guida della Commissione europea sulla razionalizzazione delle valutazioni ambientali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della Direttiva VIA (vedi l'Allegato II al presente documento "Altri documenti di indirizzo e strumenti di riferimento"). È importante ricordare che le VIA devono valutare gli impatti sulla biodiversità anche nei casi in cui determinati Progetti non abbiano un impatto su un sito Natura 2000.

Integrazione della biodiversità marina nelle VIA

A seguito dell'adozione della Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino (*Marine Strategy Framework Directive - MSFD*) nel 2008¹⁰ gli impatti sull'ambiente marino sono stati considerati in maniera più approfondita nelle VIA per i Progetti sviluppati all'interno delle aree marine. Questi Progetti possono includere i Progetti dell'Allegato I, come i porti commerciali, o Progetti dell'Allegato II, come l'estrazione di minerali mediante dragaggio, parchi eolici, cantieri navali, opere costiere per combattere l'erosione, ad esempio moli e banchine.

Contrariamente alla biodiversità in ambiente terrestre, che è stata considerata dalla legislazione dell'UE sin dagli anni '80, un'analisi approfondita della biodiversità in ambiente marino è stata richiesta solo con l'adozione della MSFD.

La questione della raccolta dei dati e i problemi connessi con la mancanza di dati possono, quindi, essere maggiori di quanto non siano per altre tipologie progettuali.

La questione della raccolta dei dati e dei problemi con la mancanza di dati può, quindi, essere maggiore di quanto non sia per altri Progetti. Tuttavia, una serie di strumenti, database e sistemi di informazione sono ora disponibili e mirano a preservare le risorse naturali e la biodiversità, mantenendo vitali i settori economici marittimi. Tra questi:

- Diversi strumenti sviluppati per supportare la valutazione dell'ambiente marino nell'ambito della MSFD. Gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8 della MSFD, ad effettuare una valutazione delle loro acque marine ogni 6 anni. Questo può essere considerato come uno scenario di base. Inoltre, ai sensi dell'articolo 11 della MSFD, gli Stati membri devono istituire un programma di monitoraggio, rivisto ogni 6 anni, che dovrebbe anche raccogliere dati ai fini del raggiungimento di un buono stato ambientale;
- Esistono anche convenzioni marittime regionali che contengono informazioni pertinenti sui dati sulla biodiversità marina e sul mare, come l'Helcom¹¹ nella regione del Baltico, l'OSPAR per il Nord Est Atlantico, la Convenzione di Barcellona per il Mediterraneo e la Convenzione di Bucarest per il Mar Nero;
- Il Global Marine Information System è stato sviluppato dal JRC per fornire alle parti interessate una serie appropriata di informazioni biofisiche (attraverso funzionalità GIS) importanti per condurre valutazioni della qualità delle acque e per il monitoraggio delle risorse nelle acque costiere e marine;
- L'iniziativa GMEP (Global Marine Environment Protection) è un meccanismo di condivisione delle migliori pratiche motivato da incidenti connessi a trivellazioni offshore. GMEP è stato concepito dai leader del G20 al Summit di Toronto nel 2010 per proteggere l'ambiente marino (vedi l'Allegato II al presente documento "Altri documenti di indirizzo e strumenti di riferimento").

¹⁰ Direttiva 2008/56/CE, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel settore della politica ambientale marina (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

¹¹<http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/data-maps/>.

Nel 2014, la Commissione ha anche adottato una Direttiva che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo¹² che impone agli Stati membri di istituire i cosiddetti piani per lo spazio marittimo con l'obiettivo generale di conseguire l'uso sostenibile delle risorse marine. La Direttiva impone agli Stati membri di predisporre al più presto i piani per lo spazio marittimo e al più tardi entro il 31 marzo 2021. Diversi tipi di Progetti nell'ambito dei piani di gestione dello spazio marittimo, come quelli relativi allo sviluppo delle energie rinnovabili, alla prospezione e allo sfruttamento di petrolio e del gas, attività marittime di navigazione e pesca, conservazione dell'ecosistema e della biodiversità sono sottoposti alla valutazione dell'impatto ambientale, e il Proponente dovrà garantire che siano in linea con gli obiettivi dei rispettivi piani per lo spazio marittimo.

Diversi documenti di indirizzo sono stati redatti in relazione alla valutazione degli impatti ambientali dei Progetti in ambiente marino, sia a livello dell'Unione europea che a livello nazionale. Alcuni sono elencati nel riquadro sottostante e fanno parte dell'elenco fornito in allegato al presente documento su altri documenti di indirizzo e strumenti pertinenti.

Box 19: Documenti di orientamento pertinenti

Documenti di indirizzo dell'UE:

- Commission guidance on wind energy development in accordance with the Natura 2000

Altri documenti di indirizzo:

- OSPAR, Assessment of the Environmental Impact of Offshore Wind-farms
- RPS, Environmental impact assessment practical guidelines toolkit for marine fish farming
- EMEC, Environmental impact assessment (EIA) guidance for developers at the European Marine Energy Centre

Un esempio di una buona pratica dall'Italia e da Malta, relativo alla valutazione dell'impatto sulla biodiversità marina come parte della VIA, è descritto nel riquadro sottostante.

Box 20: Ridurre al minimo l'impatto dei cavi sull'ecosistema marino (Terna)

Terna, l'operatore italiano della rete elettrica, ha sviluppato una metodologia innovativa per l'installazione di cavi sottomarini che minimizza l'impatto ambientale della rete sottomarina di interconnessione tra Malta e la Sicilia e proteggendo le praterie della rara pianta marina "Posidonia oceanica".

Il corridoio previsto per questo cavo attraversava un'area che ospita la "Posidonia oceanica", una specie a rischio (secondo la Lista Rossa) che rappresenta un habitat per molte specie. Al fine di proteggere la Posidonia oceanica, così come altre specie dei fondali marini, Terna si è astenuta dalla tecnica di perforazione utilizzata comunemente per l'installazione di cavi marini.

Questa tecnica avrebbe comportato l'uso della bentonite per lubrificare e consolidare la sabbia attorno alla testa di perforazione, che avrebbe potuto potenzialmente soffocare la "Posidonia oceanica" a causa dei detriti della bentonite. La soluzione innovativa applicata utilizzava la gomma di Xantano, un polisaccaride utilizzato anche come additivo alimentare, facilmente biodegradabile.

Good Practice of the Year 2016 award

https://renewablesgrid.eu/fileadmin/user_upload/Files_RGI/RGI_Publications/Good_Practice_of_the_Year_Award_brochure_2016.pdf

¹² Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo

1.3.5 Impatti connessi all'uso delle risorse naturali (rischi di depauperamento, considerazioni sull'uso delle risorse)

Requisiti normativi e considerazioni chiave sull'uso delle risorse naturali

Box 21: Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

Allegato IV, punto 1, c)

Descrizione del progetto, comprese in particolare:

- c) la descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto (in particolare dell'eventuale processo produttivo), con l'indicazione, per esempio, del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità dei materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità);

Allegato IV, punto 5, b)

Una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto, dovuti, tra l'altro:

- b) all'uso delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto per quanto possibile della disponibilità sostenibile di tali risorse;

L'Allegato IV (1) e (5) richiede al Proponente di valutare l'uso delle risorse naturali e gli impatti del Progetto derivanti dal loro utilizzo/depauperamento. In questo contesto, la Direttiva richiede che la valutazione tenga conto della sostenibilità delle risorse, per quanto possibile, in particolare di territorio, suolo, acqua e biodiversità, nonché energia. Il requisito per la valutazione dell'impatto di un Progetto sulla disponibilità di risorse naturali si aggiunge a quello della valutazione dell'impatto sulle risorse e un'attenzione leggermente diversa deve essere dedicata da parte dei proponenti e professionisti. Questa attenzione riflette un cambiamento della politica ambientale che non è più incentrata unicamente sulla protezione delle risorse naturali - attraverso la valutazione e la mitigazione degli impatti - ma mira a preservare la disponibilità di tali risorse per l'attività umana. In questo senso, le valutazioni dovrebbero concentrarsi anche sull'efficienza dell'uso delle risorse; i Progetti possono "fare di più con meno" in termini di consumo di energia, consumo di acqua, uso del territorio e del suolo, ecc.?

L'integrazione dell'uso delle risorse naturali nella VIA

La Strategia Tematica della Commissione europea per l'Uso Sostenibile delle Risorse Naturali (COM (2005) 670) ha definito tre tipi di indicatori necessari per misurare l'efficienza delle risorse:

■ Indicatori di utilizzo delle risorse

Gli indicatori dell'utilizzo delle risorse dovrebbero informare non solo sulle quantità di risorse estratte, ma anche sulla loro qualità, abbondanza (ad esempio rinnovabile, non rinnovabile, esauribile, non esauribile), disponibilità e localizzazione.

■ Indicatori di impatto ambientale

L'uso delle risorse influisce anche sull'ambiente e sulla salute umana attraverso una sequenza di cambiamenti dello stato dell'ambiente naturale. La metodologia della Valutazione del Ciclo di Vita (*Life Cycle Assessment* - LCA) fornisce un quadro per descrivere gli impatti ambientali. Una LCA quantifica tutti gli scambi fisici con l'ambiente, siano essi input (materiali, acqua, uso del suolo ed energia) o output (rifiuti ed emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo). Questi input e output sono quindi valutati in relazione a specifici potenziali di impatto ambientale (ad esempio cambiamenti climatici, eutrofizzazione, ecotossicità). I cosiddetti impatti di punto medio (*midpoint*) possono quindi, ancora

una volta, essere correlati agli impatti di punto finale (*endpoint*) come la salute umana, l'ambiente naturale e le risorse naturali (per riferimenti completi a Commissione europea, "Assessment of resource efficiency indicators and targets", vedi Allegato II al presente documento "Altri documenti di indirizzo e strumenti di riferimento").

■ Indicatori socio-economici

Gli indicatori di benefici socio-economici non sono solo limitati al valore di mercato delle risorse, ma anche a quegli aspetti dell'uso delle risorse legati al benessere e alla qualità della vita che non sono misurati in ambito economico.

Le metodologie per la valutazione dell'uso e dell'efficienza delle risorse sono abbastanza recenti e solo pochi documenti attualmente disponibili forniscono dettagli a riguardo. Questi sono elencati nel box sottostante e fanno parte dell'elenco fornito in allegato al presente documento.

Box 22: Metodologie sulla valutazione dell'uso delle risorse naturali

Documenti di orientamento dell'UE:

- European Commission, 2012. Life cycle indicators framework: development of life cycle based macro-level monitoring indicators for resources, products and waste for the EU-27. European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability
- Assessment of resource efficiency indicators and targets, Final report, European Commission, DG Environment, 19 June 2012
- Land and Ecosystem Accounting (LEAC), European Topic Centre Terrestrial Environment, LEAC methodological guide book, July 2005

1.3.6 Fattori ambientali: in breve

- L'articolo 3 della Direttiva VIA stabilisce i fattori ambientali che dovrebbero essere valutati attraverso la VIA. Questo elenco di aspetti ambientali è stato ampliato con gli emendamenti del 2014 alla Direttiva, aggiungendo in particolare i seguenti fattori: cambiamenti climatici - sia mitigazione che adattamento; rischi di gravi incidenti e calamità; biodiversità; uso delle risorse naturali;
- Questi fattori a volte richiedono ai professionisti della VIA di prestare maggiore attenzione alle questioni inerenti il rischio, l'incertezza e l'uso delle risorse relative a un Progetto rispetto a quanto avveniva in precedenza - in alcuni casi saranno necessari nuovi metodi o tecniche di valutazione;
- Oltre alle indicazioni fornite in questa sezione, si può fare riferimento a un gran numero di iniziative, soprattutto a livello dell'UE, per supportare ulteriormente i professionisti nella loro valutazione. I professionisti sono incoraggiati ad utilizzare questi strumenti, molti dei quali sono elencati nell'Allegato al presente documento "Altri documenti di indirizzo e strumenti di riferimento".

1.4 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULL'AMBIENTE

L'articolo 3 richiede che Studio di impatto ambientale identifichi, descriva e valuti gli effetti significativi. La sezione 1.3 sopra riportata tratta l'identificazione dei fattori ambientali che possono essere influenzati dal Progetto. La sezione corrente si concentra sul termine "effetti significativi", cioè, sull'identificazione degli effetti che devono essere considerati e di quelli che si ritiene possano determinare un effetto trascurabile sull'ambiente.

Il concetto di effetti cumulativi è stato anche incluso in questa sezione, poiché gli effetti considerati non significativi se considerati singolarmente possono avere un impatto significativo sull'ambiente quando interagiscono con altri effetti.

1.4.1 Quadro normativo degli effetti significativi

La direttiva VIA stabilisce che gli effetti "significativi" devono essere considerati in sede di valutazione degli effetti (o degli impatti) sull'ambiente. Il concetto di significatività considera se l'impatto di un Progetto possa essere considerato o meno inaccettabile nei rispettivi contesti ambientali e sociali. La valutazione della significatività si basa su un giudizio informato ed esperto su ciò che è importante, auspicabile o accettabile in relazione ai cambiamenti innescati dal Progetto in questione.

Ciò limita la valutazione a quegli impatti ambientali che potrebbero risultare significativi o rilevanti tali da giustificare i costi di valutazione, di revisione e del processo decisionale.

Nonostante il concetto di effetti significativi ritorna più volte in tutta la direttiva VIA (si veda il riquadro sottostante), non ne viene fornita una definizione chiara e la significatività deve essere valutata alla luce delle circostanze specifiche. Se è stato effettuato lo *Scoping*, la significatività degli effetti potrebbe essere stata indicata o, in alcuni casi, già determinata nella fase di *Scoping* e, pertanto, i professionisti dovrebbero fare riferimento al Documento di indirizzo sullo *Scoping*.

Box 23: Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

L'espressione "effetto significativo" è utilizzata in tutta la Direttiva, in vari contesti. I seguenti estratti evidenziano solo quelli rilevanti per la comprensione del termine nel contesto dello SIA. Sono stati anche evidenziati i riferimenti agli effetti cumulativi.

L'Articolo 1, paragrafo 1, della Direttiva stabilisce che:

“La presente direttiva si applica alla valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere impatti ambientali significativi”.

L'Articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva stabilisce che:

“La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori...”

L'Articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva stabilisce che:

“Quando è richiesta una valutazione d'impatto ambientale, il committente prepara e trasmette un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale. Le informazioni che il committente deve fornire comprendono almeno:

(...)

b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente

c) una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili effetti negativi significativi sull'ambiente;

(...)

L'Allegato IV, punto 5, della Direttiva stabilisce che:

Una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto, dovuti, tra l'altro:

(...)

e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali problemi ambientali esistenti, relativi ad aree di particolare importanza ambientale suscettibili di risentirne gli effetti o all'uso delle risorse naturali;

(...)

La descrizione dei possibili effetti significativi sui fattori specificati all'Articolo 3.1 include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto....

Come riportato nel box, il concetto di significatività è un concetto fondamentale per la direttiva VIA; è un concetto che, in sostanza, guida il processo di VIA. Oltre alla presente sezione, ulteriori informazioni al riguardo si possono trovare nei documenti di indirizzo su *Screening* e *Scoping*.

1.4.2 Significatività nel contesto della predisposizione dello SIA

Coloro che predispongono lo SIA potrebbero dover determinare la significatività degli effetti del Progetto sull'ambiente. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che non è stato effettuato lo *Scoping* all'inizio del processo di VIA, o ad effetti aggiuntivi e/o dati emersi durante l'evoluzione dello SIA.

In questi casi, la valutazione della significatività dovrebbe essere basata su criteri chiari e non ambigui:

- I criteri di significatività prendono in considerazione sia le caratteristiche di un impatto sia i valori associati agli aspetti ambientali interessati;
- La significatività è sempre contesto-specifica per cui dovrebbero essere sviluppati criteri su misura per ciascun Progetto e le sue configurazioni.

Inoltre, la Direttiva VIA prevede che gli effetti significativi siano descritti in *modo appropriato* nello SIA (articolo 3 della Direttiva), tale da consentire il processo decisionale. Per questo motivo, le determinazioni sulla significatività devono essere motivate: è importante che coloro che effettuano la definiscano una metodologia trasparente che spieghi il proprio approccio alla valutazione e che questa metodologia sia applicata in modo verificabile. La metodologia dovrebbe spiegare in che modo il valutatore ritiene che si verificherà o meno un effetto significativo, consentendo ad altri di vedere il peso attribuito ai diversi fattori e di comprendere la motivazione della valutazione (vedi box sottostante).

Box 24: Considerazioni metodologiche sulla valutazione degli effetti significativi nello SIA

Come menzionato nella rapporto speciale IEMA:

"Al fine di fornire risultati giustificabili, i professionisti che operano nella VIA acquisiscono evidenze per informare e spiegare la valutazione di un singolo effetto. Una efficace prassi di VIA garantisce che i metodi utilizzati siano chiaramente spiegati nello SIA in modo che possano essere facilmente compresi dagli stakeholder e dal pubblico consultato. I risultati della valutazione sono abitualmente definiti con diversi livelli di significatività (ad esempio maggiore, moderata, minore, ecc.).

Questo approccio è considerato una buona pratica: pur riconoscendo la soggettività intrinseca della valutazione, tenta di agevolare la comunicazione della portata dell'impatto introducendo una classificazione. Questo approccio consente anche al professionista di identificare e discutere gli effetti che alcuni gruppi potrebbero considerare significativi, mentre altri no. Ad esempio, un effetto paesaggistico negativo descritto come di "minore importanza" potrebbe essere interpretato come effetto non

significativo considerato tale dalla maggioranza delle persone; tuttavia, un gruppo più piccolo, all'interno della comunità locale, potrebbe non essere d'accordo e considerare l'effetto come significativo".

IEMA special report: The State of Environmental Impact assessment practice in the UK

Allo stesso tempo, l'individuazione della significatività non dovrebbe essere prerogativa esclusiva di "esperti" o "specialisti": la significatività dovrebbe essere definita in un modo che rifletta ciò che si ritiene importante nell'ambiente dalle autorità di regolamentazione e dai soggetti interessati pubblici e privati. Un approccio comune utilizzato nella VIA è l'applicazione di un'analisi multi-criteri. Criteri comuni utilizzati per valutare la significatività includono l'entità dell'effetto previsto e la sensibilità dell'ambiente che lo riceve:

- L'**entità** considera le caratteristiche del cambiamento (tempistica, scala, dimensione e durata dell'impatto) che probabilmente influenzerebbe il recettore bersaglio per effetto del Progetto proposto;
- La **sensibilità** è intesa come la sensibilità del recettore ambientale al cambiamento, inclusa la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti che i Progetti potrebbero comportare.

Un progetto LIFE + ha sviluppato uno strumento pratico che utilizza l'analisi multi - criteri per valutare gli impatti ambientali più significativi di diversi Progetti e per illustrare i risultati della stessa. Questo progetto è descritto in box sottostante.

Box 25: Progetto IMPERIA: migliorare la valutazione ambientale adottando buone pratiche e strumenti di analisi decisionale multi-criteri

Lo scopo del progetto IMPERIA era quello di raccogliere buone pratiche e sviluppare nuovi metodi e strumenti per potenziare l'efficacia e la buona qualità delle valutazioni d'impatto attraverso relazioni trasparenti e chiare nel contesto della VIA e della VAS.

Il progetto propone l'uso di metodi di analisi multi - criteri per raccogliere, organizzare e rappresentare i possibili impatti di progetti e di piani in modo sistematico, completo e trasparente. Gli strumenti sviluppati in IMPERIA consentono il confronto strutturato di impatti che interessano oggetti diversi, agiscono in direzioni diverse e coinvolgono scale diverse.

Il metodo ARVI è il prodotto chiave del progetto: è uno strumento basato su Excel per la valutazione della significatività dell'impatto e per il confronto delle alternative. Permette agli esperti che valutano diversi tipi di impatti di seguire criteri omogenei e di restituire le logiche di analisi in modo rappresentativo.

IMPERIA project: Improving Environmental Assessment by Adopting Good Practices and Tools of Multi-Criteria Decision Analysis

1.4.3 Effetti cumulativi

È importante non considerare gli effetti singolarmente, ma insieme, ovvero cumulativamente. I dati raccolti durante questa fase possono effettivamente dimostrare che gli impatti analizzati diventano significativi quando vengono sommati tra loro o ad altri effetti. Sebbene il concetto di effetti cumulativi sia strettamente correlato agli effetti significativi, come illustrato nel box precedente, l'Allegato IV, punto 5, lettera e), della Direttiva VIA richiede che sia descritto nello SIA il cumulo degli effetti con altri Progetti esistenti e/o approvati.

Gli effetti cumulativi rappresentano cambiamenti ambientali causati da un'azione in combinazione con altre azioni. Possono derivare da:

- l'interazione tra diversi Progetti nella stessa area;

- l'interazione tra i vari impatti all'interno di un singolo Progetto (sebbene non è espressamente richiesto dalla Direttiva VIA, questo è stato chiarito dalla CGUE - vedi il box sottostante).

La coesistenza di impatti può aumentare o diminuire il loro impatto combinato. Gli impatti considerati non significativi, se valutati singolarmente, possono diventare significativi se combinati con altri impatti. Il box sottostante fornisce chiarimenti su questi punti, alla luce della giurisprudenza della CGUE.

Box 26: Effetti cumulativi - utile interpretazione della giurisprudenza della CGUE

Interazione tra diversi Progetti nella stessa area:

- "Non tenere conto dell'effetto cumulativo dei Progetti significa in pratica che tutti i Progetti di una determinata tipologia possono sfuggire all'obbligo di effettuare una valutazione mentre, se considerati contemporaneamente, è probabile che abbiano effetti significativi sull'ambiente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 della Direttiva." *CJEU, C-392/06, Commissione contro l'Irlanda.*
- "Un'autorità nazionale deve esaminare l'impatto potenziale [di un Progetto] congiuntamente con altri Progetti. Inoltre, dove nulla è specificato, tale obbligo non è limitato solo a Progetti dello stesso tipo." *CJEU, C-531-13, Marktgemeinde Straßwalchen and Others.*

Interazione tra i vari impatti nell'ambito di un singolo progetto:

- "La Corte ha indicato tanto per i Progetti stradali (*CJEU, C-142/07, Ecologistas en Accion-CODA*) quanto per i Progetti transfrontalieri (*CJEU, C-205/08, Umweltanwalt von Kärnten*) che dovrebbe essere considerato il Progetto complessivo: suddividere un Progetto in quindici sotto-progetti stradali o la presenza di un confine che divide un Progetto di una linea elettrica in due sezioni non implicano che il Progetto sia al di sotto della soglia stabilita dalla Direttiva (*M.Clément, Droit Européen de l'Environnement, Jurisprudence commentée, 3ème édition 2016, p. 147-148*).

Gli effetti cumulativi possono verificarsi a diverse scale temporali e spaziali. La scala spaziale può essere locale, regionale o globale, mentre la frequenza o la scala temporale include impatti passati, presenti e futuri su uno specifico ambiente o regione.

A causa della loro natura complessa, le soglie di significatività e i criteri per la valutazione degli effetti cumulativi dovrebbero essere definiti attraverso un approccio collaborativo tra tutti i soggetti coinvolti nel processo di raccolta e di analisi dei dati. Può essere necessario anche ricorrere a prospettive e metodi interdisciplinari: ad es. diagrammi e modelli a rete che identificano le relazioni causa-effetto che generano effetti cumulativi, analisi delle tendenze che identificano le tendenze storiche, presenti e future, per una determinata risorsa e matrici interattive che considerano le interazioni in termini di grandezza degli impatti valutati individualmente (per un riferimento completo su Lawrence D. (2005), *Significance Criteria and Determination in Sustainability-Based Environmental Impact Assessment* (vedi l'Allegato II al presente documento "Altri documenti di indirizzo e strumenti di riferimento").

Box 27: In pratica - modifiche alla direttiva VIA del 2014

Il concetto di significatività non è un concetto nuovo per la direttiva VIA; tuttavia, l'uso della parola è molto più frequente successivamente alle modifiche alla Direttiva del 2014. In molti casi, l'aggiunta della parola determina un 'impatto' minimo per i professionisti, dal momento che gli effetti identificati e studiati sono spesso significativi. Comunque, va segnalato che:

- Gli emendamenti del 2014 allineano la direttiva VIA con la direttiva VAS (Allegato I (f) alla direttiva VAS);
- I professionisti sono dissuasi dall'utilizzare risorse per analizzare effetti non significativi;

- I professionisti dovrebbero assicurarsi di avere dei motivi validi per determinare la significatività, che ove necessario, siano giustificabili;
- Il cumulo degli effetti è ora espressamente menzionato in un paragrafo a sé stante, ai sensi dell'Allegato IV, punto 5 (e), oltre ad essere iterato nell'elenco dell'Allegato IV, punto 5, ultimo comma.

1.4.4 Valutare gli effetti sull'ambiente: in breve

- Gli effetti da valutare nella VIA dovrebbero essere quelli significativi. Questo assicura che non siano sprecate risorse per effetti non significativi.
- La significatività è trattata in dettaglio nel Documento di indirizzo sullo *Scoping*, che dovrebbe essere letto da parte di chi si accinge a predisporre uno SIA e che è tenuto a determinare la significatività degli effetti ambientali.
- I professionisti dovrebbero individuare la significatività degli effetti in base al proprio giudizio, indicando chiaramente la metodologia usata e le ragioni che hanno portato alle conclusioni. Allo stesso tempo, esistono vari criteri che possono essere utilizzati, compresa l'analisi multi-criteri.
- Quando si considera la significatività, dovrebbero essere considerati gli effetti cumulativi di tutti i Progetti nell'area, sia in termini territoriali che temporali.

1.5 VALUTAZIONE OBBLIGATORIA DELLE ALTERNATIVE

Questa sezione riguarda la selezione, la descrizione e la valutazione delle Alternative ragionevoli richieste dalla direttiva VIA. Nel contesto del processo di VIA, le Alternative sono modi diversi di realizzare il progetto al fine di raggiungere l'obiettivo concordato. Le Alternative possono assumere forme diverse e possono variare da piccole modifiche al Progetto, fino ad una sua completa rivisitazione.

1.5.1 Il concetto di alternative

L'identificazione delle alternative di Progetto è un requisito di vecchia data della Direttiva VIA, ma viene spesso menzionato dai professionisti come elemento difficile del processo di VIA.

La considerazione delle alternative è una parte importante del processo di VIA, che dovrebbe riflettersi negli sforzi e nelle risorse assegnate a questa parte del processo di VIA (si veda ad esempio Jalava, K., et al., (2010), *Quality of Environmental Impact Assessment*, riferimenti completi nell'Allegato II al presente documento "Altri documenti di indirizzo e strumenti di riferimento").

Identificare e considerare le alternative rappresenta un'opportunità concreta per perfezionare il Progetto al fine di ridurre al minimo gli impatti ambientali e, quindi, per minimizzare gli effetti significativi del Progetto sull'ambiente. Inoltre, la corretta identificazione e considerazione delle alternative fin dall'inizio può contribuire a ridurre inutili ritardi nel processo di VIA, nell'adozione del provvedimento di VIA o nella realizzazione del Progetto.

I requisiti normativi della Direttiva VIA, relativi alla valutazione delle alternative, sono presentati nel box sottostante.

Box 28: Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

L'articolo 5, paragrafo 1, stabilisce che il proponente deve includere almeno:

- d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal committente, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli effetti ambientali;
- f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato IV relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.

L'allegato IV, punto 2, approfondisce ulteriormente:

2) La descrizione delle alternative ragionevoli (ad esempio in termini di concezione del progetto, tecnologia, ubicazione, dimensioni e portata) prese in esame dal committente, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, indicando le principali ragioni alla base dell'opzione scelta, incluso un raffronto degli effetti ambientali.

In parole semplici, il Proponente deve fornire:

- Una descrizione delle alternative ragionevoli studiate;
- Un'indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli effetti ambientali.

Il numero di alternative per un Progetto proposto è, in teoria, infinito, considerando che la Direttiva non specifica il numero di alternative da prendere in considerazione. La legislazione nazionale o la prassi generale possono, tuttavia, stabilire quante alternative devono essere prese in considerazione. Il numero di alternative da valutare deve essere considerato insieme al tipo di alternative, vale a dire

le "alternative ragionevoli" cui fa riferimento la Direttiva. Le "alternative ragionevoli" devono essere pertinenti al Progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche e le risorse dovrebbero essere spese valutando solo tali alternative. Inoltre, la selezione di alternative è limitata in termini di fattibilità. Da un lato, un'alternativa non dovrebbe essere esclusa semplicemente perché potrebbe causare inconvenienti o costi al Proponente. Allo stesso tempo, se un'alternativa è molto costosa o difficile dal punto di vista tecnico o normativo, sarebbe irragionevole considerarla come alternativa praticabile.

La Sezione 1.7 riportata nel seguito del documento amplia ulteriormente il concetto introducendo le misure di monitoraggio, ma se gli effetti negativi significativi possono essere evitati, prevenuti, ridotti è probabile che saranno necessarie misure di monitoraggio. I costi di queste misure di monitoraggio dovrebbero essere considerati, dal momento che possono portare alla impossibilità di realizzare il Progetto dal punto di vista economico. A questo proposito, potrebbe anche essere necessario prendere in considerazione i costi delle misure di mitigazione/compensazione.

In definitiva, le alternative devono essere in grado di raggiungere gli obiettivi del Progetto in modo soddisfacente e dovrebbero anche essere fattibili in termini di criteri tecnici, economici, politici e di altri criteri pertinenti. Una breve lista di controllo, che evidenzia i principali motivi per cui un'alternativa potrebbe non essere considerata ragionevole, è fornita nel riquadro sottostante.

Box 29: Un'Alternativa può essere considerata irragionevole/non fattibile se ci sono:

- Ostacoli tecnologici: i costi elevati di una tecnologia richiesta potrebbero impedire di considerarla un'opzione praticabile, o la mancanza di sviluppo tecnologico può precludere alcune alternative dall'essere prese in considerazione;
- Ostacoli economici: sono necessarie risorse adeguate per attuare le alternative di progetto;
- Stakeholder contrari: stakeholder contrari ad una alternativa di progetto possono rendere tale opzione meno interessante;
- Ostacoli legali o normativi: possono esistere strumenti normativi che limitano/impediscono lo sviluppo di una specifica alternativa.

La fattibilità delle alternative proposte può essere determinata caso per caso. Le alternative ragionevoli identificate saranno poi adeguatamente dettagliate e valutate nello SIA.

Box 30: In pratica - modifiche alla direttiva VIA del 2014

- Nell'Articolo 5, la "indicazione delle principali Alternative" è stata sostituita con una "descrizione delle Alternative ragionevoli" studiate dal Proponente.
- L'Allegato IV fornisce esempi dei tipi di Alternative ragionevoli (progettazione, tecnologia, ubicazione, dimensioni e scala). L'Allegato IV richiede anche un confronto degli effetti ambientali tra le opzioni come giustificazione per la selezione dell'opzione scelta, mentre in precedenza il requisito era che tali effetti dovevano essere "presi in considerazione".
- Prima del 2014, 12 Stati membri¹³ avevano già introdotto l'obbligo giuridico di considerare diversi tipi di Alternative (compreso lo scenario dell' "alternativa zero" in alcuni casi - vedi sotto).

¹³Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna

1.5.2 Individuare le alternative

Questa sezione spiega ulteriormente i tipi di alternative che dovrebbero essere individuate e valutate nello SIA. Va sottolineato che ogni Progetto e ogni VIA sono diversi e pertanto non può esserci un elenco definitivo che indichi come identificare e valutare le alternative. Le prassi e i requisiti normativi variano notevolmente tra gli Stati membri e i professionisti dovrebbero prenderli in considerazione prima di iniziare a considerare le alternative. In alcuni casi, le alternative vengono sviluppate nella fase del piano (ad esempio un piano per il settore dei trasporti, un piano di sviluppo regionale o un piano territoriale) o dal Proponente durante la fase di progettazione preliminare. In tali casi, alcune alternative possono essere state già escluse, nel qual caso, sarebbe probabilmente superfluo considerarle di nuovo. In altri casi, il professionista potrebbe dover elaborare alternative o varianti di Progetto al fine di mitigare gli impatti ambientali significativi che emergono durante la valutazione. Il processo è iterativo e richiede una certa flessibilità e una buona comunicazione tra tutte le parti.

Bisognerebbe garantire una certa apertura mentale quando si considera lo scopo e la natura delle alternative. In effetti, a seconda del Progetto in questione, le alternative da prendere in considerazione possono riferirsi alla stesura di base del Progetto, oppure possono riguardare elementi di maggior dettaglio, quali ad esempio le caratteristiche tecniche del Progetto. In alcuni casi, dovrebbero essere prese in considerazione anche alternative al tipo di Progetto. Potrebbe anche accadere che alternative importanti non rientrino nelle competenze del Proponente (ovvero non possono essere sviluppate dal Proponente). Se rilevanti, queste alternative non dovrebbero essere escluse, in quanto non ragionevoli fin dalla fase iniziale.

L'identificazione delle alternative può essere facilitata sulla base delle informazioni disponibili a livello di pianificazione o delle informazioni ricevute attraverso la consultazione pubblica. Se le alternative di Progetto sono state esplorate in un piano o in un programma, i professionisti dovrebbero controllare le VAS e altre valutazioni ambientali intraprese nelle immediate vicinanze per Progetti simili per alternative che potrebbero essere rilevanti per la VIA. Le consultazioni pubbliche possono anche aiutare a identificare alternative ragionevoli. Il pubblico interessato non solo ha conoscenze locali, che dovrebbero essere utilizzate, ma può anche fornire un'indicazione della ragionevolezza di un'alternativa. Ad esempio, spostare un ponte 15 km a valle può aumentare i benefici ambientali, ma se i Proponenti devono affrontare o risarcire i pendolari sconvolti per viaggi più lunghi verso i luoghi di lavoro, allora l'Alternativa può essere ritenuta irragionevole.

Tuttavia, le alternative devono essere identificate e valutate sia dal proponente sia dalle autorità competenti, ed è molto importante che l'identificazione e la considerazione delle alternative non siano trattate come un aspetto meramente formale.

Tipi di alternative da considerare

L'allegato IV della Direttiva fornisce alcuni esempi dei tipi di alternative da considerare che includono:

- concezione del progetto,
- tecnologia,
- ubicazione,
- dimensioni,
- portata.

Questa lista serve come spunto per un numero molto più elevato di altre alternative. Queste si riferiscono in linea di massima alle categorie sopra elencate. Alcune di queste alternative sono elencate di seguito:

- natura del Progetto;
- tempi di realizzazione o durata del Progetto;
- modalità di realizzazione del Progetto;
- attrezzature utilizzate nella realizzazione o nella gestione del Progetto;
- layout del sito (ad esempio, ubicazione degli edifici, smaltimento dei rifiuti, strade di accesso);
- condizioni operative (ad esempio, orario di lavoro, tempistica delle emissioni);
- aspetto fisico e progettazione degli edifici, compresi i materiali da utilizzare;
- mezzi di accesso, compresa la principale modalità di trasporto da utilizzare per l'accesso.

L'Autorità Competente incaricata della fase di *Scoping* potrebbe già aver evidenziato, se non richiesto, l'esame di alcune Alternative durante la preparazione dello SIA (si veda il Documento di indirizzo sullo *Scoping*). Come evidenziato nell'esempio sottostante, diverse alternative possono essere indicate durante la fase di *Scoping*. Una serie di motivi possono essere alla base di queste scelte, inclusi i concetti chiave per la VIA di effetti significativi e di ragionevolezza.

Box 31: Esempi di alternative individuate e considerate nella costruzione di un elettrodotto in Portogallo

Il Progetto riguardava la costruzione di una linea elettrica che attraversava la regione vinicola Alto Douro (patrimonio mondiale dell'UNESCO). Durante la fase di *Scoping* sono stati identificati diverse alternative:

- Linee aeree rispetto a linee interrate;
- Capacità di linea da 400 kV rispetto a 220 kV;
- Sei possibili punti di connessione alla rete nazionale e nove diversi tracciati.

1.5.3 Valutazione delle alternative

Metodi per la valutazione delle alternative

La direttiva VIA richiede che i Proponenti forniscano le principali motivazioni per la selezione dell'opzione scelta. Ciò significa che le risorse non dovrebbero essere spese per spiegazioni complesse; nondimeno, le motivazioni dovrebbero essere trasparenti.

Il metodo per determinare le alternative dipenderà dal tipo di Alternative; l'unico requisito della direttiva VIA è un raffronto degli effetti ambientali (Allegato IV della Direttiva VIA).

Tuttavia, i Proponenti dovrebbero essere flessibili durante la valutazione delle alternative. Durante la valutazione, un'alternativa selezionata può rivelarsi "irragionevole"; in altri casi, un'alternativa può rappresentare uno spunto per altre alternative. Il livello di dettaglio relativo alla descrizione degli effetti ambientali delle alternative può essere inferiore a quello utilizzato per l'opzione scelta. Tuttavia, la finalità è quella di fornire un confronto trasparente e ben motivato.

Anche la conoscenza e gli interessi locali svolgono un ruolo importante durante la valutazione delle alternative e, pertanto, se ritenuto opportuno, può essere promosso un confronto sulle alternative con il pubblico interessato. In alcuni casi, questo potrebbe essere già richiesto da altri processi di autorizzazione contemporanei alla VIA (ad esempio, nel decidere la pianificazione del percorso di una

linea elettrica, la legge nazionale può imporre il dialogo con i proprietari dei terreni oltre ad organizzare consultazioni pubbliche come parte del processo di VIA). Inoltre, dopo che lo SIA è stato predisposto (vedi la Sezione "Consultazioni e processo decisionale"), assicurare che durante le consultazioni pubbliche il pubblico sia consapevole delle alternative che sono state prese in considerazione e fornire chiare motivazioni che hanno condotto alla scelta finale, aumenta la trasparenza. Assicurare una partecipazione tempestiva del pubblico interessato sulle alternative è una buona pratica che potrebbe non solo far risparmiare risorse, ma anche ridurre i ritardi a seguito di difficoltà provenienti dal pubblico o da altre organizzazioni/autorità.

Valutazione dell' "alternativa zero"

Lo scenario "alternativa zero" o "nessun Progetto" descrive cosa accadrebbe nel caso in cui il Progetto non fosse affatto realizzato. In alcuni Stati membri, la legislazione nazionale richiede che lo scenario "alternativa zero" sia considerato ed incluso nello SIA. In alcuni casi, tuttavia, lo scenario "alternativa zero" non può essere considerato un'opzione politica fattibile, in quanto un Progetto è chiaramente necessario: per esempio, se un'altra politica impone un'azione, come un piano di gestione dei rifiuti, che prevede di migliorare la gestione dei rifiuti, un nuovo impianto deve essere costruito.

L'alternativa "zero" è fortemente basata sullo scenario di base. Pertanto, si dovrebbe consultare la sezione di questo documento di indirizzo sullo sviluppo dello scenario di base, al fine di garantire una solida base per l' "alternativa zero".

1.5.4 Valutazione obbligatoria delle alternative: in breve

- La direttiva VIA richiede ai Proponenti di descrivere le alternative ragionevoli che sono state identificate ed analizzate e di confrontare i loro impatti ambientali con l'opzione scelta per il Progetto. Questo è un aspetto fondamentale dello SIA che spesso rappresenta una sfida per professionisti e Proponenti. Le alternative devono essere "ragionevoli", il che significa che le opzioni di Progetto realizzabili soddisfano gli obiettivi del progetto.
- Le modifiche alla Direttiva VIA del 2014 richiedono che lo SIA includa una descrizione delle alternative ragionevoli (al contrario di una "traccia") esaminate dal Proponente. Tali modifiche suggeriscono anche i tipi di alternative, in termini di concezione del Progetto, tecnologia, ubicazione, dimensioni, portata.
- L'approccio all'identificazione delle alternative è fortemente Progetto-specifico. Alcune alternative sono generali e possono essere identificate nell'ambito di piani e programmi (ad esempio piani di trasporto o programmi di sviluppo regionale) o dall'Autorità Competente durante la fase di *Scoping*. Altre possono riguardare la progettazione tecnica e sono identificate dal Proponente. In altri casi, i professionisti possono identificare le alternative e proporle al Proponente. Il processo di identificazione e valutazione delle alternative è iterativo e richiede una certa flessibilità e una buona comunicazione tra tutte le parti.
- La consultazione con il pubblico è solitamente molto importante sia per l'identificazione che per la valutazione delle alternative. Una presentazione chiara delle alternative e il modo in cui sono state valutate garantisce la trasparenza del processo e può migliorare l'accettazione del pubblico e il supporto nei confronti dei Progetti.
- La valutazione ambientale delle alternative dovrebbe essere focalizzata sul confronto degli impatti tra le diverse opzioni e presentata come tale nello SIA.

1.6 MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

Le misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente sono descritte nello SIA. Queste misure vengono comunemente definite "misure di mitigazione", ad eccezione dell'ultima azione, la compensazione, che può essere considerata una "misura di compensazione". Nel box sottostante sono indicati i requisiti normativi.

Box 32: Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

L'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva stabilisce che:

"(...) Le informazioni che il committente deve fornire comprendono almeno:

- c) una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili effetti negativi significativi sull'ambiente";

L'Allegato IV, punto 7, stabilisce che:

"Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli effetti negativi significativi del progetto sull'ambiente identificati e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (ad esempio la preparazione di un'analisi ex post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli effetti negativi significativi sull'ambiente sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento".

Oltre ai requisiti normativi, il Considerando 35 della direttiva del 2014 che modifica la direttiva VIA fa riferimento alle "misure di mitigazione e compensazione", rilevando che tali misure dovrebbero essere opportunamente monitorate.

Box 33: In pratica - Modifiche del 2014 alle misure di mitigazione e compensazione

- All'articolo 5 sono state aggiunte le azioni "prevenire" e "compensare".
- L'Allegato IV, punto 7, comprende ora "evitare" (sebbene "prevenire" non sia una novità per l'Allegato IV).
- L'Allegato IV include anche la nuova disposizione per le misure di monitoraggio e una descrizione che spiega la misura in cui effetti significativi negativi sull'ambiente sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati, specificando che questi si applicano sia alla fase di realizzazione che di esercizio.

Quando si considerano le alternative, tali misure di mitigazione potrebbero influenzare il modo in cui le alternative sono valutate. Ad esempio, un'alternativa potrebbe essere considerata irrealizzabile fino a quando il Proponente non prevede una misura di mitigazione o compensazione che riduce l'impatto dell'alternativa. Inoltre, prendendo in considerazione le misure di mitigazione quando si esaminano tutte le alternative, anche le alternative realizzabili possono trarre beneficio da una progettazione del più rispettosa dell'ambiente, garantendo in definitiva un livello elevato di protezione ambientale.

Diversi tipi di misure di mitigazione agiscono in modi diversi per ridurre gli impatti negativi:

Box 34: Tipi di misure di mitigazione

Tipo di misura	Tipo di misura
Misure per prevenire	Evitare l'impatto: <ul style="list-style-type: none">■ Cambiando mezzi o tecniche, non realizzando determinati Progetti o componenti progettuali che potrebbero causare impatti negativi.■ Cambiando sito, evitando aree sensibili dal punto di vista ambientale.■ Mettendo in atto misure preventive per arrestare effetti negativi che potrebbero verificarsi.
Misure per ridurre	Ridurre l'impatto: <ul style="list-style-type: none">■ Ridimensionando o rilocalizzando il Progetto.■ Ridefinendo elementi del Progetto.■ Utilizzando una tecnologia diversa.■ Considerando misure supplementari per ridurre gli impatti sia alla fonte che al recettore (quali barriere antirumore, trattamento dei gas di scarico, tipo di superficie stradale).
Misure per compensare	Compensare gli impatti negativi residui che non possono essere evitati o ulteriormente ridotti in un'area, con miglioramenti effettuati in altri luoghi: <ul style="list-style-type: none">■ Risanamento/riassetto/ripristino del sito.■ Reinsediamento.■ Compenso monetario.

Ai fini della Direttiva, conformemente al principio di precauzione e di azione preventiva, dovrebbe essere promosso un approccio a lungo termine ed essere data priorità alla prevenzione degli impatti (misure di prevenzione), mentre il risanamento e le misure compensative dovrebbero essere considerati come soluzione estrema.

Le misure di mitigazione e compensazione sono valutate in base all'efficacia nel ridurre possibili impatti ambientali negativi significativi. In alcuni casi, la legislazione esistente (ad esempio la Direttiva Emissioni Industriali, vedi l'Allegato II al presente documento "Altri documenti di indirizzo e strumenti di riferimento") fa riferimento all'uso delle migliori tecniche disponibili, come stabilito nei documenti di riferimento, al fine di garantire che gli operatori utilizzino la tecnologia più recente, più efficace ed economicamente conveniente per proteggere l'ambiente. Da questo punto di vista, le migliori tecniche disponibili possono fornire un punto di partenza molto affidabile per i Proponenti per identificare approcci e tecnologie di gestione del rischio che possono a loro volta essere suggeriti come misure di mitigazione in uno SIA. Lo SIA deve descrivere chiaramente l'impatto negativo che ciascuna misura dovrebbe evitare, mitigare o compensare una volta attuata. Dovrebbe anche descrivere l'efficacia di tali misure, la loro affidabilità e certezza, nonché l'impegno per garantire la loro attuazione e il monitoraggio dei risultati.

1.6.1 Misure di mitigazione e compensazione: in breve

- Le misure di mitigazione e compensazione dovrebbero essere prese in considerazione quando si valutano le alternative, sia al fine di rafforzare la fattibilità dei Progetti, sia per migliorare la progettazione.

- Sia le misure di mitigazione che di compensazione possono essere costose e possono influenzare la scelta delle alternative.
- Le misure di mitigazione e compensazione possono essere applicate sia alla fase di costruzione che a quella di esercizio del Progetto.
- Una descrizione delle misure di mitigazione e compensazione degli effetti significativi negativi deve essere inclusa nell'autorizzazione alla realizzazione di un progetto (vedi la Sezione 3.2. "Processo decisionale: conclusione motivata e autorizzazione" del presente documento di indirizzo).

1.7 MONITORAGGIO

Questa sezione esamina i requisiti normativi della Direttiva VIA per assicurare che siano messe in atto adeguate misure di monitoraggio, sia durante la fase di costruzione che d'esercizio del Progetto. Definisce inoltre alcune indicazioni per supportare i professionisti ad identificare possibili misure di monitoraggio.

1.7.1 Requisiti normativi per il monitoraggio VIA

Le misure di monitoraggio devono essere incluse nell'autorizzazione di un Progetto qualora questo possa determinare effetti negativi significativi (vedi la Sezione "Consultazioni e processo decisionale"). Pertanto, le misure di monitoraggio sono considerate all'Articolo 8 bis della direttiva VIA, che descrive le informazioni da inserire nell'autorizzazione e le misure di monitoraggio proposte (ove necessarie) che dovrebbero essere incluse nello SIA. La descrizione delle misure di monitoraggio è legata alla descrizione delle misure proposte per mitigare gli effetti negativi significativi sull'ambiente e dovrebbe garantire che tali misure siano attuate con successo.

Le misure di monitoraggio possono essere concepite direttamente per il Progetto specifico o possono derivare da altri requisiti, normativa UE o nazionale che regola il funzionamento di un Progetto, requisiti di finanziamento o da altre fonti. È importante, e rappresenta anche un requisito della Direttiva, che non vi sia alcuna duplicazione o incoerenza tra le risorse impiegate per il monitoraggio. Al fine di evitare duplicazioni, se le misure di monitoraggio derivano da altre normative comunitarie o nazionali, ciò dovrebbe essere riportato nello SIA per informarne l'Autorità Competente. L'Autorità Competente può quindi decidere, se del caso, di utilizzare tali misure esistenti caso (Articolo 8 bis, paragrafo 4, comma 3). In effetti, la Valutazione d'Impatto del 2012 effettuata per la revisione della direttiva VIA stimava che il 50% dei Progetti realizzati annualmente rientrassero in altre normative UE che richiedevano il monitoraggio, e quindi il monitoraggio sarebbe stato effettuato indipendentemente dai requisiti di VIA.

I requisiti pertinenti della direttiva VIA sono indicati nel box sottostante.

Box 35: Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

L'Allegato IV, punto 7, relativo alle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, contiene le informazioni per lo SIA e comprende:

- 7) Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli effetti negativi significativi del progetto sull'ambiente identificati e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (ad esempio la preparazione di un'analisi ex post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli effetti negativi significativi sull'ambiente sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.

Poiché le misure di monitoraggio proposte sopra menzionate sono utilizzate per sviluppare le misure finali adottate con l'autorizzazione, anche l'Articolo 8 bis è rilevante. Questo articolo afferma:

- 1) La decisione di concedere l'autorizzazione comprende almeno le seguenti informazioni: [...]
- b) le eventuali condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi sull'ambiente, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.

Inoltre, l'Articolo 8 bis recita anche:

- 4) Conformemente al disposto del paragrafo 1, lettera b, gli Stati membri provvedono a che il committente si attenga alle caratteristiche del progetto e/o alle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi del progetto e stabiliscono le procedure relative al monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente.

Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati a natura, ubicazione e dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente.

Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti da normative dell'Unione diverse dalla presente Direttiva e da normative nazionali.

Il monitoraggio è altresì menzionato nel considerando 35¹⁴ della Direttiva del 2014 che modifica la Direttiva VIA. Sebbene non sia giuridicamente vincolante, spiega l'intento della Direttiva sul monitoraggio, sottolineando la necessità che i risultati della VIA siano attuati nella pratica e che siano messe in atto procedure per garantire che questo si verifichi.

Le modifiche alla Direttiva del 2014 hanno rafforzato i requisiti per il monitoraggio sia nello SIA che nell'autorizzazione. Una sintesi è riportata nel box sottostante.

Box 36: In pratica - Modifiche del 2014 alle misure di monitoraggio

- Il monitoraggio degli effetti significativi negativi sull'ambiente e/o le misure adottate per mitigarli sono ora richiesti (ove opportuni) quando si rilascia l'autorizzazione.
- Il monitoraggio può essere richiesto da altre normative dell'UE e, quindi, il monitoraggio effettuato ai sensi della direttiva VIA non dovrebbe comportare duplicazioni.
- Le modalità di monitoraggio, ove opportune, devono essere esaminate durante la preparazione dello SIA e devono essere incluse nello SIA.

1.7.2 Obiettivi delle misure di monitoraggio

I requisiti di monitoraggio possono aiutare a garantire che:

- gli impatti negativi significativi derivanti dalla realizzazione e dalla fase d'esercizio dei Progetti non superino gli impatti previsti nello SIA e che le misure adottate per compensare tali impatti siano attuate come previsto;
- i metodi con i quali si possono valutare gli effetti significativi negativi siano solidi. Ciò può aiutare a migliorare l'identificazione degli impatti in futuri SIA;

¹⁴Considerando 35 della direttiva del 2014 che modifica la direttiva VIA: "Gli Stati membri dovrebbero garantire l'attuazione di misure di mitigazione e compensazione e la definizione di procedure adeguate in materia di monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dalla costruzione e funzionamento di un progetto anche al fine di identificare effetti negativi significativi imprevisti, così da poter adottare opportune misure correttive. Tale monitoraggio non dovrebbe né duplicare né appesantire il monitoraggio richiesto ai sensi della normativa dell'Unione diversa dalla presente direttiva e della normativa nazionale".

- la VIA è in linea con altre normative dell'UE, in particolare con la Direttiva VAS¹⁵.

Questi tre punti sono esaminati di seguito.

Il monitoraggio assicura che il progetto rispetti gli impatti previsti

La direttiva VIA mira a ridurre gli effetti negativi significativi dei Progetti sull'ambiente; tuttavia, alcuni Progetti non possono essere attuati senza impatti significativi sull'ambiente. Durante il processo di VIA, tali impatti non sono solo identificati, ma è prevista anche la loro evoluzione. Il sistematico monitoraggio dell'impatto ex-post degli effetti significativi negativi, derivanti dal Progetto, offre l'opportunità di comprendere se gli impatti previsti non si stanno evolvendo come previsto, in modo che possano essere prese misure per correggere tale evoluzione. Il monitoraggio traccia anche l'efficacia delle misure messe in atto per mitigare o compensare gli effetti significativi. Il monitoraggio consente inoltre di tenere conto di ulteriori pertinenti informazioni non previamente considerate, ad esempio relative ai cambiamenti climatici o agli impatti cumulativi, consentendo di intraprendere azioni correttive.

Valutazione per future VIA

Oltre a valutare gli impatti di un Progetto, il monitoraggio ex post del Progetto può anche far luce sull'efficacia della procedura di VIA, per quanto riguarda la qualità dei dati utilizzati e l'accuratezza degli approcci e dei metodi. Ciò può migliorare la trasparenza, la legittimità e l'efficacia del processo di VIA, in particolar modo se sono disponibili al pubblico prove documentate degli effettivi impatti ambientali di un Progetto.

Altra legislazione dell'UE

La direttiva VAS, la Direttiva sulle Emissioni Industriali e la Direttiva Quadro sulle Acque (DQA) richiedono tutte un monitoraggio ex post e la Direttiva Habitat raccomanda il monitoraggio, dopo una Valutazione d'Incidenza, come una buona pratica (ulteriori informazioni su altri strumenti dell'UE sono disponibili nell'allegato al presente documento di indirizzo denominato "Collegamenti con altri strumenti dell'Unione Europea"). Anche la Direttiva Quadro sulla Strategia Marina (DQSAM) richiede agli Stati membri di stabilire ed attuare programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione dello stato ambientale delle loro acque marine.

Sarebbe opportuno dare maggiore considerazione a tali Direttive, nonché ai relativi documenti di indirizzo UE o nazionali, come strumenti per evitare duplicazioni quando un Progetto rientra in più di una Direttiva, ma anche come base di riferimento per sviluppare indicazioni sul monitoraggio VIA ex post. In termini più pratici, il monitoraggio non dovrebbe duplicare il monitoraggio effettuato nell'ambito di altre valutazioni; pertanto, i professionisti dovrebbero essere consapevoli dell'esistenza di tali altre modalità.

La Commissione europea ha già avuto l'opportunità di pubblicare un documento di orientamento sulla razionalizzazione delle valutazioni ambientali, compreso il monitoraggio. Le informazioni riportate in questo documento sono pertinenti ed una selezione è presentata nel box sottostante.

¹⁵ Per ulteriori informazioni sull'importanza e l'utilità del *follow-up* nella VIA, si prega di fare riferimento a Morrison-Saunders A., R. Marshall e J. Arts 2007 *EIA Follow-Up International Best Practice Principles*. Special Publication Series No. 6. Fargo, USA: International Association for Impact Assessment.

Box 37: Requisiti di monitoraggio per altre normative ambientali dell'UE

Valutazione d'incidenza (Direttiva Habitat)	<ul style="list-style-type: none">■ Il monitoraggio è considerato una buona pratica.■ In particolare, il monitoraggio delle misure di mitigazione o compensazione contribuirà a garantire l'efficacia (garantendo che non vi siano effetti negativi sull'integrità del sito o mantenendo la coerenza della rete).
Direttiva VAS	<ul style="list-style-type: none">■ Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione di piani e programmi per identificare in una fase iniziale effetti negativi imprevisti e poter intraprendere azioni correttive appropriate (articolo 10, paragrafo 1).■ Il Rapporto ambientale deve comprendere "una descrizione delle misure previste in materia di monitoraggio" (Allegato I (i)).■ Il monitoraggio consente di verificare gli effetti ambientali significativi effettivi connessi all'attuazione del piano o del programma rispetto a quelli previsti. Eventuali problemi che si presentano durante l'attuazione, indipendentemente dal fatto che siano stati previsti o meno, possono essere identificati e le previsioni future possono essere effettuate con maggiore precisione.■ Il monitoraggio può contribuire alla definizione delle informazioni di base per piani e programmi futuri e alla preparazione di informazioni che saranno necessarie per effettuare la VIA di Progetti.
Direttiva sulle Emissioni Industriali	<ul style="list-style-type: none">■ Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'Autorità Competente riconsideri periodicamente tutte le condizioni di autorizzazione e, ove necessario, aggiorni tali condizioni per garantire la conformità alla Direttiva sulle Emissioni Industriali.■ Se l'Autorità Competente lo richiede, il gestore trasmette tutte le informazioni necessarie per riconsiderare le condizioni dell'autorizzazione, compresi, in particolare, i risultati del monitoraggio delle emissioni e di altri dati, che consente di confrontare il funzionamento dell'impianto con le migliori tecniche disponibili e con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (articolo 21 (1) - (2)).■ Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuato il monitoraggio delle sostanze inquinanti in atmosfera (articolo 38). Il monitoraggio delle emissioni è prescritto all'articolo 48, all'articolo 60, all'articolo 70 e dipende dal tipo di impianti.
Direttiva Quadro sulle Acque (DQA)	<ul style="list-style-type: none">■ La DQA prevede l'obbligo di stabilire programmi di monitoraggio dello stato delle acque al fine di definire un quadro coerente e completo all'interno di ciascun distretto idrografico (articolo 8 e allegato V).

Estratto da: *European Commission, 2016, Commission guidance document on streamlining environmental assessments conducted under Article 2(3) of the EIA Directive, OJ C 273/1, 27.07.2016*

1.7.3 Definire le misure di monitoraggio

Lo sviluppo di indicatori di monitoraggio è un primo passo essenziale per qualsiasi attività di monitoraggio. Questi indicatori dipendono fortemente dal tipo di Progetto in questione; tuttavia, la consultazione dello Scenario di Base (vedi la sezione "Scenario di Base") può guidare i Proponenti nell'individuazione degli indicatori corretti. Inoltre, alcuni indicatori, acqua ed aria, ad esempio, potrebbero derivare da normative UE come la Direttiva Quadro sulle Acque e la Direttiva sulle Emissioni Industriali.

Tenendo conto dei requisiti normativi delineati in questa sezione, nonché del Considerando 35, le misure di monitoraggio potrebbero:

- Assicurare che gli effetti significativi identificati si evolvano come previsto;
- Garantire che le misure messe in atto per mitigare e compensare gli effetti negativi significativi siano realizzate;
- Identificare effetti significativi negativi non previsti.

Le tipologie e il numero di parametri ambientali da monitorare, e la frequenza di monitoraggio, sono fortemente Progetto-specifici e devono essere proporzionati ai parametri rilevanti del Progetto. La direttiva fornisce alcuni suggerimenti in merito all'Articolo 8 bis, paragrafo 4: "natura, ubicazione e dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente". In sostanza, ciò significa che i tempi, gli sforzi e i costi relativi alle misure di monitoraggio dovrebbero essere giustificati dalla portata dei potenziali impatti ambientali, nonché dalla complessità delle misure di mitigazione e compensazione raccomandate nello SIA per evitare, prevenire, ridurre o compensare gli effetti. Il costo del monitoraggio può effettivamente essere un fattore decisivo quando si considerano non solo le alternative (come menzionato sopra), ma anche quando si adottano le misure di monitoraggio. Dovrebbero essere presi in considerazione anche altri parametri, come la sensibilità dell'ambiente locale, il numero e il tipo di parti interessate ed il livello di incertezza riguardo alle ipotesi e alle proiezioni effettuate nella valutazione stessa.

Le attività di raccolta e valutazione dei dati di monitoraggio dovrebbero essere abbastanza frequenti affinché le informazioni prodotte siano sempre pertinenti, ma non così frequenti da costituire un onere per coloro che attuano il processo. Il monitoraggio non deve essere complicato o eccessivamente tecnico e potrebbe anche essere semplice come prendere una fotografia dallo stesso punto di osservazione nel tempo, se tale foto documenta chiaramente l'indicatore pertinente.

La direttiva VIA non specifica come effettuare il monitoraggio, chi dovrebbe realizzarlo o come i risultati del monitoraggio dovrebbero essere analizzati e utilizzati. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti pratici che i Proponenti e i professionisti possono prendere in considerazione durante la definizione delle misure di monitoraggio come parte dello SIA.

- Le misure di monitoraggio dovrebbero essere sufficientemente dettagliate per consentire una corretta attuazione; i parametri, la frequenza, i metodi, le responsabilità e le risorse dovrebbero essere identificati in anticipo.
- Le autorità che rilasciano l'Autorizzazione dovrebbero essere certe che i risultati del monitoraggio siano valutati dalle autorità competenti, nominando tali autorità ove necessario (ciò potrebbe essere fatto attraverso un controllo a campione). Anziché effettuare il monitoraggio per ciascun singolo Progetto, le misure potrebbero essere coordinate a un livello più alto (a seconda dei Progetti ciò può avvenire in una varietà di sedi diverse, come i piani comunali, tramite una VAS o in modo più informale). La Sezione sullo Scenario di Base raccomanda lo sviluppo di una banca dati

per ridurre il tempo speso per ampie indagini sul campo e per facilitare future valutazioni ambientali per Progetti simili. Tale database potrebbe anche essere strettamente collegato al monitoraggio dei risultati dei Progetti in corso.

- Dialoghi con le autorità e le comunità durante la fase di *Scoping* potrebbero aiutare ad identificare gli aspetti che richiedono il monitoraggio. Ciò può anche creare fiducia e collaborazione che possono divenire preziose per la raccolta dei dati per il monitoraggio.
- Nella misura in cui è ragionevole, le misure di monitoraggio dovrebbero avere la capacità di identificare eventuali effetti negativi imprevisti, il che significa che dovrebbero prendere in considerazione lo stato dell'ambiente interessato, nonché gli impatti specifici generati dal Progetto (ad esempio emissioni, uso delle risorse).
- I risultati del monitoraggio dovrebbero essere messi a disposizione delle Autorità Competenti e del pubblico.

Box 38: Esempi di misure di monitoraggio

La legge francese "Grenelle 2", n. 2010-788 del 12 luglio 2010 ha introdotto l'obbligo per le VIA di includere una descrizione su come viene monitorata l'efficacia delle principali misure di prevenzione/mitigazione/compensazione; ha introdotto inoltre la possibilità per i Proponenti di essere sottoposti a controlli per verificare che tali misure siano state effettivamente implementate (vedi Impact Assessment 2012).

Un esempio di buona pratica, raccomandato dal documento di indirizzo della Commissione europea sulla Razionalizzazione delle procedure di valutazione ambientale per i Progetti di Interesse Comune inerenti le infrastrutture energetiche (vedi l'Allegato II al presente documento "Altri documenti di indirizzo e strumenti di riferimento"), riguarda il programma di monitoraggio ex post istituito per il progetto di un parco eolico nel Mare del Nord. Nella parte belga del Mare del Nord, diverse aree all'interno di una zona specificatamente designata sono state date in concessione agli operatori del parco eolico. L'autorità competente belga ha istituito un programma di monitoraggio congiunto finanziato dai parchi eolici in esercizio, dal momento che non è efficiente richiedere a ciascun gestore del parco eolico di avviare in maniera autonoma un programma di monitoraggio ex post analogo.

1.7.4 Monitoraggio: in breve

- Le misure di monitoraggio per i Progetti con effetti negativi significativi devono essere incluse nella decisione sul rilascio dell'autorizzazione di un Progetto e, in quanto tali, dovrebbero essere generalmente incluse nello SIA. Le misure di monitoraggio possono essere collegate ad altri requisiti normativi, come quelli derivanti dalla Direttiva sulle Emissioni Industriali, dalla Direttiva Quadro sulle Acque e dalla Direttiva Habitat. Occorre prestare attenzione per evitare duplicazioni nelle misure di monitoraggio. I requisiti relativi alle misure di monitoraggio sono stati aggiunti nella Direttiva VIA come parte degli emendamenti del 2014 (Articolo 8 bis e Allegato IV).
- In generale, le misure di monitoraggio possono aiutare a garantire che i Progetti soddisfino tutti i requisiti normativi ambientali esistenti e che gli impatti siano in linea con le previsioni dello SIA. Dovrebbero inoltre garantire che eventuali misure di mitigazione o compensazione degli effetti significativi attesi siano eseguite come pianificato.
- Le misure di monitoraggio possono anche fornire informazioni sulla qualità della procedura VIA effettuata, e possono generare insegnamenti e buone pratiche per le VIA future.

- I Professionisti dovrebbero innanzitutto verificare quali misure di monitoraggio sono richieste da altre normative. Se queste non sono sufficienti o appropriate per monitorare gli impatti ambientali previsti o le misure di mitigazione proposte, possono essere proposte misure aggiuntive nell'ambito dello SIA. Le misure di monitoraggio dovrebbero sempre cercare di essere proporzionate alla natura degli impatti ambientali in termini di tempo, costi e altre risorse coinvolte.
- Le misure di monitoraggio dovrebbero essere sufficientemente specifiche e dettagliate per garantirne l'attuazione, compresa la definizione di ruoli, responsabilità e risorse. In alcuni casi, è possibile ottenere economie di scala attraverso il monitoraggio congiunto di Progetti. Le misure dovrebbero anche essere in grado di identificare importanti effetti imprevisti.

2. LA QUALITA' DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Questa Sezione riguarda la qualità dello SIA. Vengono affrontati il formato e la presentazione dello SIA, nonché i più recenti requisiti relativi alla competenza degli esperti coinvolti nella preparazione e nella revisione dello SIA.

2.1 FORMATO E PRESENTAZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

L'obiettivo principale di uno SIA è quello di fornire oculte informazioni rivolte a due tipi di pubblico: i responsabili delle decisioni e le persone potenzialmente interessate da un Progetto. Lo Studio, quindi, deve comunicare efficacemente con questi due tipi di pubblico.

2.1.1 Le qualità di un buono Studio di Impatto Ambientale

A tal fine, l'Articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva VIA stabilisce che gli effetti significativi siano individuati, valutati e descritti in un "modo appropriato". L'articolo 5, paragrafo 1, ne stabilisce la forma: le informazioni dovrebbero essere presentate in uno SIA che consenta alle parti interessate e alle autorità di formarsi un'opinione e di prendere decisioni in merito al Progetto proposto. Sebbene non vi siano requisiti formali relativi al formato e alla presentazione dello Studio, si raccomanda che lo SIA indichi chiaramente le considerazioni metodologiche e il ragionamento alla base dell'identificazione e della valutazione degli effetti significativi, in modo che tutti possano comprendere il peso attribuito ai diversi fattori e comprendere la logica della valutazione.

Il box sottostante illustra alcune delle principali caratteristiche che dovrebbe avere uno SIA di buona qualità per raggiungere questo obiettivo.

Box 39: Le qualità di un buono Studio di Impatto Ambientale

- Una struttura chiara con una sequenza logica che descriva, ad esempio, le condizioni di base esistenti, gli impatti previsti (natura, estensione e grandezza), l'ambito di applicazione della mitigazione, nonché le misure di mitigazione/compensazione proposte, il peso degli impatti inevitabili/residui per ciascuna componente ambientale;
- Un sommario all'inizio del documento;
- Una descrizione della procedura autorizzativa e di come la VIA si inserisce all'interno di esso;
- Costituisce un documento unico con riferimenti incrociati appropriati;
- È conciso, completo e obiettivo;
- È scritto in modo imparziale senza pregiudizi;
- Include una descrizione completa e un confronto delle alternative studiate;
- Fa un uso efficace di diagrammi, illustrazioni, fotografie e altri elementi grafici a supporto del testo;
- Utilizza una terminologia coerente con un glossario;
- Referenzia tutte le fonti di informazione utilizzate;
- Fornisce una chiara esposizione delle problematiche complesse;
- Contiene una efficace descrizione dei metodi utilizzati per esaminare ciascuna componente ambientale;
- Tratta ciascuna componente ambientale in modo proporzionato alla sua importanza;
- Fornisce evidenza di consultazioni significative (se alcune consultazioni hanno già avuto luogo);
- Fornisce le basi per efficaci consultazioni future;
- Si impegna a mitigare (con un programma) e a monitorare;
- Contiene una Sintesi Non Tecnica che non utilizza un linguaggio tecnico;
- Contiene, ove opportuno, un elenco di riferimenti che dettaglia le fonti utilizzate per la descrizione e le valutazioni incluse nello Studio.

2.1.2 La Sintesi Non Tecnica

Come riportato nel box sottostante, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera e) della Direttiva VIA impone ai Proponenti di includere una Sintesi Non Tecnica dello SIA. Tale obbligo è ribadito nell'Allegato IV, punto 9.

Box 40: Direttiva 2014/52/UE che modifica la Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5, paragrafo 1

Quando è richiesta una valutazione d'impatto ambientale, il committente prepara e trasmette un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale. Le informazioni che il committente deve fornire comprendono almeno:

- e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d);

Allegato IV, punto 9

9. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti da 1 a 8.

Il contenuto della Sintesi Non Tecnica è ampio: l'articolo 5.1 1, elenca le lettere da a) a d) che comprendono quasi tutti gli elementi elencati all'articolo 5.1, mentre l'allegato IV, punto 9, elenca i punti da 1 a 8, di nuovo quasi tutti gli elementi inclusi nell'Allegato IV. La Sintesi Non Tecnica è, quindi, molto esaustiva dal momento che deve includere la descrizione del Progetto, gli effetti significativi, le misure di mitigazione, le misure di monitoraggio, lo scenario di base e le alternative ragionevoli, nonché i metodi usati per la valutazione, comprese le informazioni su eventuali difficoltà incontrate durante l'analisi. Ciò significa che la Sintesi Non Tecnica non dovrebbe essere costituita da poche pagine. Tuttavia, occorre tenere presente che si tratta di una sintesi e pertanto deve essere concisa e sufficientemente stimolante per consentire agli stakeholder ed al pubblico di formarsi una propria opinione delle questioni chiave in gioco e delle modalità proposte (*per sviluppare il Progetto*). A seconda del Progetto e del grado di complessità delle questioni ambientali, è generalmente considerata una buona pratica predisporre una Sintesi Non Tecnica di 10-30 pagine.

Inoltre, il termine "non tecnico" indica che questa Sintesi non dovrebbe utilizzare un linguaggio tecnico. Dovrebbe essere comprensibile a chi non ha esperienza di materie ambientali o una conoscenza approfondita del Progetto, e dovrebbe essere facilmente identificabile all'interno dello SIA, all'inizio o alla fine del documento.

Gli autori dello SIA possono anche prendere in considerazione la possibilità di fornire un quadro della metodologia utilizzata per lo svolgimento della VIA, evidenziando eventuali incertezze significative in merito ai risultati. Potrebbe anche essere utile descrivere il procedimento autorizzativo del Progetto ed il ruolo della VIA tale procedimento, per supportare il pubblico a comprendere il contesto della VIA.

Il box sottostante riepiloga gli elementi che generalmente sono riportati in una buona Sintesi Non Tecnica di uno SIA. Questi punti sono ulteriormente ribaditi nella lista di controllo riportata nella Parte C.

Box 41: Le qualità di un buona Sintesi Non Tecnica

- La Sintesi Non Tecnica è facilmente identificabile e accessibile all'interno dello SIA;
- La Sintesi Non Tecnica fornisce una descrizione concisa ma esaustiva del Progetto, dell'ambiente, degli effetti del Progetto sull'ambiente, delle misure di mitigazione e delle disposizioni di monitoraggio proposte;

- La Sintesi Non Tecnica evidenzia eventuali incertezze significative sul Progetto e sui suoi effetti sull'ambiente;
- La Sintesi Non Tecnica descrive il procedimento autorizzativo ed il ruolo della VIA in tale procedimento;
- La Sintesi Non Tecnica fornisce una panoramica dell'approccio alla valutazione;
- La Sintesi Non Tecnica è scritta in un linguaggio non tecnico, evitando termini tecnici, dati dettagliati e discussioni scientifiche;
- La Sintesi Non Tecnica è accessibile ad un pubblico non tecnico.

2.2 LA COMPETENZA DEGLI ESPERTI E IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ

2.2.1 Requisiti normativi

L'efficacia della procedura di VIA si basa su SIA di elevata qualità che possono essere opportunamente rivisti e valutati da esperti competenti e che possono contribuire ad un corretto processo decisionale. Affinché ciò sia possibile, gli esperti competenti devono essere coinvolti sia nella preparazione che nella revisione dello SIA.

Uno SIA di alta qualità deve essere preparato da esperti competenti, che conoscano la legislazione pertinente ed i parametri tecnici per lo svolgimento di una valutazione efficace e per la preparazione di uno Studio di elevata qualità. A sua volta, l'Autorità Competente incaricata della valutazione dello Studio deve avere competenze sufficienti per giudicare la sua qualità e richiedere le revisioni in modo appropriato. Questa sezione riguarda i requisiti normativi e le modifiche adottate per garantire la qualità degli esperti e di coloro che esaminano lo SIA.

L'articolo 5.3 della Direttiva VIA fa riferimento alla qualità delle competenze utilizzate per predisporre lo SIA e alla necessità di informazioni sufficienti affinché l'Autorità Competente possa giungere a una conclusione in merito agli effetti del Progetto sull'ambiente. Il testo è indicato nella box sottostante.

Box 42: Direttiva 2014/52/UE che modifica la Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5(3)

Al fine di garantire che i rapporti di valutazione dell'impatto ambientale siano completi e di qualità:

- a) il committente garantisce che il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale venga elaborato da esperti competenti;
- b) l'autorità competente assicura di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale; e
- c) se necessario, l'autorità competente chiede al committente informazioni supplementari, in conformità dell'allegato IV, direttamente rilevanti per addivenire a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull'ambiente.

In breve, la Direttiva richiede quanto segue:

- il Proponente deve garantire la qualità degli esperti che predispongono lo SIA;
- l'Autorità Competente deve garantire di disporre delle competenze necessarie per revisionare e per valutare lo SIA; e
- l'Autorità Competente deve essere in grado di richiedere maggiori informazioni, laddove necessario, al Proponente.

Questi tre aspetti sono discussi in maggior dettaglio nelle sezioni seguenti.

2.2.2 Esperti utilizzati dai Proponenti

In questa sezione si esamina in che modo gli esperti, utilizzati da un Proponente per predisporre gli Studi di Impatto Ambientale, possono essere considerati competenti e si fornisce una panoramica dei diversi sistemi utilizzati negli Stati membri per accertare la competenza degli esperti di VIA.

Definizione di "esperti competenti" (Proponenti)

È importante che i Proponenti comprendano il concetto di "competenza", con riferimento agli esperti che predispongono lo SIA. La Direttiva VIA non entra nel dettaglio, richiedendo che gli esperti siano, ad esempio, consulenti esterni invece di esperti interni, ma richiede semplicemente che gli esperti siano competenti, lasciandone l'interpretazione agli Stati membri interessati.

L'approccio originale proposto durante la revisione della direttiva VIA del 2012 intendeva includere il termine "esperti **accreditati**" nella Direttiva modificata. Né le parole "accreditato" né "qualificato" sono incluse nelle disposizioni operative della Direttiva; tuttavia, quest'ultimo termine è incluso nel Considerando 33 della direttiva del 2014 che modifica la direttiva VIA: "Gli esperti coinvolti nella redazione dei rapporti di valutazione dell'impatto ambientale dovrebbero essere qualificati e competenti. ...". Il requisito non specifico consente una maggiore flessibilità per gli Stati membri che possono scegliere di istituire un sistema di accreditamento, aumentare la trasparenza o stabilire come definire una modalità per "misurare" le competenze.

Il box sottostante sottolinea le recenti modifiche apportate dagli emendamenti del 2014 relativi alla competenza degli esperti.

Box 43: Direttiva 2014/52/UE che modifica la Direttiva 2011/92/UE

Nella maggior parte dei casi, le modifiche non avranno importanti ripercussioni su coloro che effettuano la VIA:

- Almeno 14 Stati membri già utilizzano consulenti accreditati;
- La maggior parte dei Proponenti già impiega consulenti specializzati che possono essere considerati competenti.

Le nuove disposizioni forniscono un controllo più formale sullo SIA:

- Gli esperti devono dimostrare di essere competenti, soprattutto se la VIA è oggetto di successiva contestazione;
- I Proponenti devono considerare più seriamente come dimostrare la competenza di coloro che predispongono lo SIA e, se necessario, cercare competenze esterne, anche se i costi sostenuti sono più elevati.

Ricerca di esperti competenti (Proponente)

Possono essere adottati approcci diversi per garantire la competenza degli esperti utilizzati dai Proponenti per la predisposizione degli Studi di Impatto Ambientale. Alcuni degli esempi elencati direttamente di seguito sono discussi in maggior dettaglio in questa sezione:

- I Proponenti utilizzano un elenco/sistema di qualificazione centralizzato per determinare la competenza;
- I Proponenti utilizzano esperti di istituzioni riconosciute;
- I Proponenti utilizzano l'esperienza dei professionisti come misura di competenza;

- I Proponenti utilizzano un approccio più flessibile, in cui la trasparenza consente di analizzare facilmente le competenze.

Questi approcci di verifica delle competenze possono essere usati singolarmente; tuttavia, è possibile utilizzare anche una combinazione di questi approcci. Ad esempio, può essere utilizzato un elenco di esperti accreditati e gli esperti sono selezionati da tale elenco in base alla loro esperienza o alla istituzione di appartenenza. La scelta tra uno o più dei diversi approcci è importante e dovrebbe essere attentamente considerato l'utilizzo di approcci diversi, come riportato nel box sottostante.

Box 44: Esempi dei diversi approcci utilizzati in Polonia per determinare la competenza degli esperti dagli anni '80

La Polonia ha adottato diversi approcci per individuare "esperti competenti" dagli anni '80 (N.B. in questo Paese è stata introdotta in anticipo una sorta di VIA, prima dell'adesione all'UE).

- E' stato istituito un sistema di classificazione degli esperti "qualificati", ma in pratica non ha funzionato come previsto e finì per essere considerato controproducente. Inoltre, l'elenco fu istituito a livello nazionale, mentre la maggior parte delle VIA sono state effettuate a livello regionale e decentralizzato. L'approccio è stato successivamente abbandonato.
- In Polonia, la Commissione Nazionale per la Valutazione dell'impatto Ambientale funziona da anni. È un organo del Direttore generale per la protezione ambientale di consulenza e che fornisce pareri. Il compito principale della Commissione Nazionale è fornire pareri su questioni e casi di VIA complessi. Vi sono anche Commissioni Regionali per la VIA, che fungono da organi consultivi per i direttori regionali per la protezione dell'ambiente. La commissione VIA partecipa anche a procedimenti in cui vi sono complesse questioni ambientali.
- Più recentemente, è stato adottato un approccio più flessibile. La legislazione nazionale stabilisce i criteri per gli esperti che prevedono un'istruzione superiore (in vari settori pertinenti, tra cui ecologia, biologia, ecc.) e cinque anni di comprovata esperienza nello svolgimento di valutazioni di impatto ambientale sotto la supervisione di esperti senior. Anche la trasparenza gioca un ruolo importante, dato che tutti gli SIA devono essere resi disponibili pubblicamente e inseriti in un registro ufficiale ove chiunque può contestare l'accuratezza dello studio (formalmente o attraverso il controllo pubblico).

Molti Stati membri dispongono di approcci di questo tipo che consentono l'identificazione degli esperti di VIA e la verifica della loro competenza. I proponenti che si avvalgono di questi esperti dovrebbero quindi verificare se sono disponibili questi sistemi di accreditamento al fine di garantire che gli esperti esterni utilizzati per la predisposizione degli Studi di Impatto Ambientale siano stati debitamente certificati. Va notato che ciò che rende un esperto "qualificato" o effettivamente "competente" può variare tra i diversi Stati membri.

- Qualifica e/o elenco centralizzato

Questo approccio richiede che gli esperti che intendono predisporre gli Studi di Impatto Ambientale intraprendano una formazione specialistica, sia attraverso un'Università o tramite un altro ente accreditato, per garantire le necessarie competenze. Una volta qualificati attraverso questa procedura, gli esperti possono quindi iscriversi ad un elenco centralizzato di livello nazionale o locale o dai Proponenti stessi.

Box 45: Vantaggi e svantaggi dell'accREDITAMENTO e dell'elenco

Vantaggi	Svantaggi
<ul style="list-style-type: none"> ■ Gli esperti hanno lo stesso livello di conoscenza minimo; 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Limita l'uso di esperti specialisti non presenti nell'elenco;

<ul style="list-style-type: none"> ■ Idoneità verificata utilizzando i criteri di iscrizione; ■ I Proponenti possono facilmente selezionare gli esperti appropriati; ■ Aumento della trasparenza del processo di selezione degli esperti. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Falso senso di sicurezza (specialmente dove non c'è modo di verificare la prestazione precedente o nessuna trasparenza su come le persone si iscrivano all'elenco, ad esempio pagando una quota); ■ L'elenco deve essere aggiornato regolarmente; ■ L'elenco deve possedere un numero sufficiente di esperti con conoscenze di ciascun livello locale e ogni tipologia di impatto.
--	--

Esempi di questo approccio esistono in Belgio, nella Regione Vallona e nella Regione di Bruxelles-Capitale, dove solo le persone accreditate possono essere designate come autori dello SIA (*agrément des auteurs d'études d'incidences*). L'attuazione di questo approccio in entrambe le Regioni è brevemente presentata nel box sottostante.

Box 46: Un esempio di procedure di accreditamento: Regione Vallona e Bruxelles-Capitale (Regioni del Belgio)

	Regione Vallona	Regione di Bruxelles-Capitale
Data del primo sistema istituito	1985	1992
Quadro legislativo	Legislazione unica (Codice vallone dell'ambiente, articolo R.58 e successivi), ma sono necessari diversi accreditamenti, a seconda del tipo di progetto (ad esempio industriale, ingegneria civile, urbanistica)	Legislazione e disposizioni diverse a seconda della natura del progetto
Rilascio	Ministro Vallone, responsabile della pianificazione urbana e rurale Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Moniteur Belge)	Governo di Bruxelles (Consiglio) Pubblicazione annuale dell'elenco delle persone/società accreditate nella Gazzetta Ufficiale (Moniteur Belge)
Validità	5 anni (massimo), rinnovabile con il riavvio della procedura	15 anni (massimo), rinnovabile con il riavvio della procedura
Modifiche	Il titolare dell'autorizzazione deve notificare all'autorità in caso di modifiche apportate al contesto che potrebbero influire su una delle autorizzazioni	
Sanzioni	Ritiro temporaneo o permanente in diverse circostanze: <ul style="list-style-type: none"> ■ mancato rispetto del Codice dell'Ambiente Vallone ■ dopo un preavviso e qualora un progetto sviluppato non sembra "coerente con le regole" o è di "scarsa qualità". Il preavviso può essere attivato da diverse amministrazioni ambientali. 	Ritiro temporaneo o permanente in diverse circostanze: <ul style="list-style-type: none"> ■ il titolare del permesso non soddisfa più le condizioni per l'approvazione ■ il titolare del permesso non ha più a disposizione mezzi tecnici sufficienti ■ dopo preavviso, se un Progetto predisposto risulta di "qualità insoddisfacente"

■ Istituzioni riconosciute

Un altro approccio simile per garantire la certezza della qualità degli esperti è “pre-qualificare” le istituzioni che si avvalgono di tali esperti. Questi ultimi potrebbero non possedere le qualifiche o l'esperienza necessarie, pur facendo parte di una istituzione, quale un'Università (o un suo Dipartimento specifico) o una società di consulenza specializzata nel campo della valutazione d'impatto. Questa condizione conferisce molta fiducia all'istituzione, come garanzia della competenza dell'esperto, avendo questa verificato le capacità dell'esperto su determinati progetti, trovandosi quindi nelle condizioni per fornire garanzie a favore dell'esperto. L'istituzione ha il proprio nome e la propria reputazione da sostenere ed è quindi incentivata a fornire un lavoro di buona qualità.

■ Esperienza

Basare le competenze sull'esperienza richiederebbe agli esperti di dimostrare la propria esperienza operativa in materia di VIA quando vengono selezionati per la predisposizione dello SIA, indipendentemente dalle proprie qualifiche formali. Con il passare del tempo, gli esperti acquisiranno sempre più esperienza e quindi migliorerà la qualità del lavoro svolto. L'esperienza può essere valutata sia su un insieme di criteri che su un approccio caso per caso e dovrebbe essere dimostrabile nel caso in cui la qualità dello SIA venga successivamente messa in discussione.

■ Trasparenza

Selezionare e verificare gli esperti attraverso un processo appropriato e trasparente consente una maggiore flessibilità per i Proponenti, dato che non richiede un metodo prestabilito per valutare le competenze. Invece, indipendentemente dal modo in cui gli esperti sono selezionati, i nomi e i Curriculum Vitae di tutti i consulenti sono inclusi nello SIA, e le ragioni per averli utilizzati sono chiaramente dettagliate. La competenza può, quindi, essere controllata ed accertata dal pubblico e dall'Autorità Competente.

2.2.3 Controllo della qualità da parte delle Autorità Competenti

Come i Proponenti devono garantire che lo SIA venga predisposto da esperti competenti, le Autorità Competenti devono ugualmente essere in grado di dimostrare di disporre di un numero sufficiente di esperti per esaminare e valutare gli SIA. A questo scopo diversi sono gli approcci adottati negli Stati membri dell'UE.

Definizione di "competenze sufficienti" (Autorità Competenti)

L'articolo 5.3 della Direttiva VIA richiede che le Autorità Competenti abbiano accesso alle necessarie competenze richieste per valutare accuratamente uno SIA. Il considerando 33 della Direttiva VIA afferma che: "Ai fini dell'esame da parte delle autorità competenti e per garantire che le informazioni fornite dal committente siano complete e di elevata qualità, è richiesta una competenza adeguata nel settore attinente al progetto in questione." L'Autorità Competente deve controllare la struttura e la logica dello SIA, nonché la qualità generale dei dati, dei giudizi e delle conclusioni presentati.

Le Autorità Competenti possono disporre di competenze interne o possono accedere a tali competenze attraverso canali esterni. In alcuni Stati membri, dove le VIA sono eseguite da decenni, coloro che esaminano gli SIA, in particolare quelli interni alle Autorità Competenti, hanno anni di esperienza e possono quindi essere considerati esperti. In alcuni casi, i Fondi della Politica di Coesione dell'UE, compresa l'assistenza tecnica messa a disposizione dal Fondo Europeo per la Ricostruzione e lo Sviluppo o le attività di formazione nell'ambito del Fondo Sociale Europeo, possono essere utilizzati per

sostenere la formazione sia delle Autorità Competenti che di altri *stakeholder*. Laddove esperti competenti non siano disponibili internamente, le valutazioni (*degli SIA*) possono essere affidate a istituti di ricerca e ordini professionali. In alcuni Stati membri, può essere disponibile un organo di valutazione per effettuare l'esame (vedi box 47 sottostante)¹⁶.

Box 47: In pratica - Emendamenti del 2014 sulla competenza delle Autorità Competenti

Nella maggior parte dei casi, le modifiche non avranno importanti ripercussioni su coloro che analizzano lo SIA:

- Le Autorità Competenti che riesaminano un numero elevato di VIA dispongono già delle competenze necessarie;
- Alcuni Stati membri hanno già istituito diversi meccanismi per il sistema di esame (*degli SIA*), compresi organi di valutazione indipendenti o piattaforme inter-istituzionali (vedi il box sotto che presenta i sistemi a Cipro, in Francia, in Italia e nei Paesi Bassi).

Le nuove disposizioni presenti nell'Articolo 5.3 b) richiedono che le Autorità Competenti siano in grado di dimostrare la loro esperienza:

- Gli esperti devono dimostrare di essere competenti;
- Laddove non sia disponibile internamente un esperto idoneo, è opportuno ricorrere a esperti esterni.

Ricerca di competenze sufficienti (Autorità Competenti)

Le Autorità Competenti possono adottare diversi approcci per garantire di disporre delle necessarie competenze per esaminare gli SIA, laddove queste non siano disponibili internamente. Se i singoli esperti sono contrattualizzati caso per caso, gran parte dei metodi adottati dai Proponenti descritti precedentemente possono essere utilizzati anche per selezionare esperti competenti per effettuare un'esame dello SIA per conto dell'Autorità Competente. Un'altra opzione possibile è che gli Stati membri istituiscano un organismo indipendente dedicato di valutazione, sempre in grado di fornire informazioni dettagliate sulla valutazione degli SIA.

Ai sensi dell'articolo 5.3 c), l'Autorità Competente può richiedere al Proponente ogni informazione supplementare ritenuta necessaria prima di prendere una decisione, a condizione che le informazioni siano direttamente pertinenti per pervenire alla conclusione motivata. Le Autorità Competenti devono garantire che le informazioni supplementari richieste siano chiaramente legate al processo decisionale e non siano meramente di natura precauzionale.

Diversi Stati membri assicurano che tutte le autorità abbiano accesso a competenze sufficienti per esaminare gli SIA attraverso la creazione di istituzioni atte a questo scopo. Queste istituzioni variano per composizione, dimensioni, così come per i loro legami con le autorità.

In alcuni Stati membri queste istituzioni possono essere considerate indipendenti: nei Paesi Bassi, una Commissione è nominata dal ministro il cui unico compito è di mantenere un gruppo di circa 300 esperti che sono poi responsabili di formulare pareri sulle VIA. In Francia, l'organo di valutazione è composto da nove specialisti, dipendenti direttamente dal Ministero dell'ambiente, nonché da sei esperti esterni qualificati.

Altri Stati membri hanno optato per meccanismi più vicini a quelli di una piattaforma inter-istituzionale (che può comprendere membri della società civile). Ad esempio, a Cipro la Commissione VIA è

¹⁶Esempi di organismi di revisione indipendenti possono essere riconosciuti nei Paesi Bassi (Commissione olandese per la valutazione ambientale), Francia (*Conseil General de l'Environnement et du Développement Durable*, Consiglio generale per lo sviluppo ambientale e sostenibile) e Italia (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale).

composta da dieci membri, tra cui i rappresentanti di diversi Ministeri, l'ordine degli ingegneri, la federazione delle organizzazioni ambientaliste e due esperti qualificati. Il riquadro sottostante presenta quattro esempi in maggior dettaglio.

Box 48: Esempi di qualità della revisione a Cipro, in Francia, in Italia e nei Paesi Bassi

Stato membro e organismo	Cipro Commissione VIA (Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) ¹⁷	Francia Consiglio generale dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile (CGEDD) in qualità di Autorità Ambientale ¹⁸	Italia Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale ¹⁹	Paesi Bassi Commissione olandese per la valutazione ambientale (NCEA)
Integrazione con la procedura VIA	Integrata nella procedura VIA	Integrato nella procedura VIA	Integrata nella procedura VIA	Integrata nella procedura VIA
Grado di coinvolgimento	<ul style="list-style-type: none"> ■ responsabile del procedimento di screening; ■ esamina il contenuto di ciascuno SIA; ■ consulta l'Autorità Competente sulle eventuali problematiche attinenti la VIA. 	<p>Agisce come Autorità Competente per determinati progetti (e per tutti i piani e i programmi, vedi VAS). Supervisiona il processo di VIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ responsabile della fase di Scoping; ■ emette un parere sulla qualità dello SIA. 	<p>Agisce come un organo consultivo: su richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ verifica l'applicabilità delle condizioni di esclusione durante la fase di Screening; ■ verifica la conformità con le prescrizioni del Provvedimento di VIA; ■ fornisce consulenza sull'interpretazione sull'applicazione del Provvedimento di VIA; ■ fornisce consulenza durante la fase di Scoping. 	<p>Durante o dopo la preparazione dello SIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ responsabile della fase di Scoping; ■ se richiesto, possono essere presentate raccomandazioni intermedie; ■ verifica se, una volta redatto, lo SIA contiene tutte le informazioni necessarie.
Tempo impiegato per l'esame		Il parere sullo SIA è rilasciato in 3 mesi. Questo parere è pubblicato prima che lo Studio di impatto Ambientale sia sottoposto a	Il parere sulla decisione di VIA è rilasciato dopo 60 giorni dall'inizio della procedura (30 giorni per richiedere integrazioni se ritenuto necessario).	Il parere sullo SIA è rilasciato in 6-9 settimane.

¹⁷La creazione della Commissione è prevista dall'articolo 5 della legge sulla VIA (Legge 140 (I) / 2005 - e successive modifiche).

¹⁸ Autorité environnementale du Conseil général de l'Environnement et du Développement durable
<http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html>.

¹⁹Il funzionamento e l'organizzazione della Commissione sono stabiliti dal Decreto Ministeriale GAB/DEC/150/07 del 18 luglio 2007.

		consultazioni pubbliche.	Non sono previste altre scadenze specifiche.	
Esperti	La Commissione è composta da dieci membri, tra cui sei amministratori e quattro rappresentanti della società civile.	Nove specialisti del ministero dell'Ambiente competenti in valutazione e sei esperti esterni qualificati. Gestisce un gruppo di esperti competenti.	La Commissione, nominata dal Ministero dell'Ambiente, è composta da 50 membri con adeguate qualifiche tecniche in materia ambientale.	I membri della Commissione sono nominati dai ministri. La commissione gestisce un gruppo/elenco di circa 300 esperti competenti provenienti dai settori dell'industria, università, agenzie governative o gruppi correlati.
Nomina di esperti su specifiche VIA	La Commissione può nominare commissioni tecniche speciali per esaminare questioni ambientali specifiche che possono sorgere durante l'esame di uno SIA.	Gli esperti sono designati in base all'attinenza delle conoscenze e alla disponibilità. Ogni parere è adottato dopo la revisione di tutti gli esperti.		Designati in base all'attinenza delle conoscenze.
Natura della decisione	I pareri non sono vincolanti e in alcuni casi la Commissione agisce solo se consultata.	I pareri non sono vincolanti; tuttavia, comprendono raccomandazioni e sono inclusi nella documentazione per la consultazione pubblica. Inoltre, possono essere utilizzati dai giudici in caso di contenzioso.	I pareri non sono vincolanti e, in alcuni casi, la Commissione agisce solo su richiesta (vedi la riga precedente sul grado di coinvolgimento).	I pareri non sono vincolanti.

2.2.4 La competenza della conoscenza e il controllo di qualità: in breve

La Direttiva richiede che lo SIA venga predisposto da esperti competenti:

- Dove precedentemente i Proponenti non erano formalmente obbligati a ricorrere a esperti competenti per preparare gli SIA ora sono tenuti a garantire che gli SIA siano predisposti da tali esperti;
- Molti Stati membri hanno adottato sistemi per garantire che lo SIA venga predisposto da esperti competenti e i Proponenti dovranno conformarsi a tali requisiti nella selezione degli esperti, attraverso sistemi di accreditamento e elenchi di esperti o istituzioni pre-qualificati.

La Direttiva richiede che le Autorità Competenti dispongano di competenze sufficienti per esaminare uno SIA:

- Diversi Stati membri dispongono già di sistemi, tra cui l'istituzione di un organo di valutazione indipendente. Le funzioni di questi organismi variano a seconda degli Stati membri e i Proponenti e le Autorità Competenti dovranno verificare le disposizioni nazionali.
- Le Autorità Competenti dovrebbero assumere esperti esterni se non hanno accesso a tali esperti internamente, indipendentemente dal fatto che esista un organo di valutazione ufficiale.
- Ulteriori informazioni possono essere richieste dall'Autorità Competente, a condizione che le informazioni siano direttamente pertinenti per pervenire alla conclusione motivata.

3. CONSULTAZIONI E PROCESSO DECISIONALE

Lo SIA rappresenta in definitiva lo strumento informativo a supporto del processo decisionale: una volta predisposto dal Proponente, deve essere esaminato dal pubblico e dalle varie autorità interessate. Questa sezione illustra come queste procedure vengono effettuate, in quanto rilevanti per coloro che raccolgono le informazioni durante la predisposizione dello SIA. Si esaminano i requisiti della direttiva VIA per quanto riguarda la consultazione pubblica e il ruolo della VIA nella decisione sul rilascio dell'autorizzazione, compresa una discussione sulle tempistiche applicabili a entrambi i casi.

3.1 LE CONSULTAZIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Le procedure di consultazione sono spesso molto dettagliate nella legislazione nazionale e rientrano anche nella legislazione internazionale (convenzioni di Aarhus e di Espoo – vedi l'Allegato I "Collegamenti con altri strumenti UE"). I professionisti devono quindi consultare tutta la normativa e le linee guida nazionali pertinenti. Questo documento di indirizzo fornisce una panoramica sui requisiti della consultazione e, in particolare, sui tempi applicabili in quanto incidono su coloro che predispongono gli SIA.

3.1.1 Requisiti normativi

Gli articoli 6 e 7 della Direttiva VIA rappresentano le principali disposizioni sulle consultazioni. Sono altrettanto pertinenti una serie di altre disposizioni sparse in tutta la Direttiva: ad es. l'articolo 4.5 relativo alla procedura di *Screening* o l'articolo 5.2 relativo alla procedura di *Scoping* (per ulteriori informazioni si rimanda al documento di indirizzo sullo *Screening* e al documento di indirizzo sullo *Scoping* di questa serie).

Tali disposizioni delineano al contempo: (i) quali informazioni devono essere fornite ai soggetti consultati; (ii) chi deve essere consultato durante la procedura di VIA; e (iii) stabiliscono alcuni standard minimi per garantire che ciò avvenga in modo efficace (distinguendo l'informazione e la partecipazione e definendo le scadenze temporali).

Inoltre, si dovrebbe tenere presente che l'articolo 8 della Direttiva VIA richiede che i risultati di tali consultazioni siano debitamente presi in considerazione nella procedura autorizzativa (vedi la Sezione "Consultazioni e processo decisionale" riportata in seguito).

Box 49: Direttiva 2014/52/UE che modifica la Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 (estratti)

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione, tenendo conto, ove opportuno, dei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5. Le modalità della consultazione sono fissate dagli Stati membri.

2. Per consentire l'efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, quest'ultimo è informato sugli aspetti indicati in appresso, per via elettronica e mediante pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e al più tardi non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni:

- e) l'indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5;
3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:
- a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell'articolo 5;
4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri all'autorità o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.
6. Per le varie fasi vengono fissate scadenze adeguate, che concedano un tempo sufficiente per:
- a) informare le autorità di cui al paragrafo 1, nonché il pubblico; e
 - b) consentire alle autorità di cui al paragrafo 1, nonché al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo.
7. I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni.

Articolo 7

1. Qualora uno Stato membro constati che un progetto può avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto trasmette allo Stato membro coinvolto, quanto prima e non più tardi del giorno in cui informa il proprio pubblico, tra l'altro:

- a) una descrizione del progetto, corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;
- b) informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata.

Lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto lascia all'altro Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere se desidera partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e può includere le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Gruppi da consultare

Conformemente a tali disposizioni, le consultazioni su diverse tipologie di informazioni dovrebbero aver luogo con gruppi diversi:

- autorità pubbliche potenzialmente interessate (articolo 6.1 della Direttiva VIA):
Le autorità potenzialmente interessate dal Progetto per specifiche responsabilità ambientali o per competenze locali/regionali, identificate in termini generali o caso per caso, devono avere la possibilità di esprimere i loro pareri sulle informazioni fornite dal Proponente e sull'autorizzazione. Gli Stati membri stabiliscono come ciò deve essere realizzato.
- il pubblico interessato (articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della Direttiva VIA):
Il pubblico e il pubblico interessato devono avere accesso a tutte le informazioni raccolte durante la predisposizione dello SIA, ai pareri delle Autorità Competenti al momento in cui le informazioni sono rese disponibili ed a qualsiasi altra informazione pertinente che potrebbe emergere successivamente. Al pubblico interessato devono essere offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione e deve essere messo in grado di formulare i propri commenti e le proprie osservazioni. Decidere a tal riguardo spetta rigorosamente agli Stati membri, sebbene la Direttiva VIA stabilisca numerose disposizioni, tra cui l'obbligo di stabilire quali informazioni dovrebbero essere disponibili al pubblico. Queste informazioni includono lo SIA.

■ Parti interessate in altri Stati membri coinvolti (articolo 7 della Direttiva VIA):

Se un progetto può provocare effetti ambientali significativi in un altro Stato membro, o se un altro Stato membro lo richiede, devono essere condotte consultazioni transfrontaliere. Lo Stato membro nel cui territorio sarà realizzato il Progetto invierà allo Stato membro interessato una descrizione del progetto (comprese eventuali informazioni sui probabili effetti transfrontalieri) e informazioni sulla natura della decisione che può essere presa. Lo Stato membro interessato deve disporre di un periodo di tempo ragionevole in cui indicare se parteciperà o meno alle procedure decisionali; se lo Stato membro interessato stabilisce di partecipare, le Autorità e il pubblico nello Stato membro interessato devono essere informati ed avere la possibilità di trasmettere le loro osservazioni prima che l'autorizzazione sia concessa. Tali consultazioni possono essere condotte mediante un organismo comune appropriato ed alcuni Stati membri possono disporre di una legislazione nazionale che può stabilire requisiti aggiuntivi.

Requisiti minimi per una consultazione efficace

Le consultazioni includono due elementi principali:

- informare i soggetti consultati; e
- fornire ai soggetti consultati, siano essi il pubblico o autorità pubbliche, il tempo di prepararsi e partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale.

Inoltre, sono previsti requisiti in termini di tempistiche in relazione alle consultazioni. Le seguenti tempistiche sono richieste dalla Direttiva:

- un esplicito periodo di tempo è previsto dalla Direttiva nell'articolo 6.7 dove è richiesto un minimo di trenta giorni per la consultazione pubblica;
- non viene dato nessun altro minimo o massimo, tuttavia l'articolo 6.6 della Direttiva VIA richiede che siano fornite "scadenze ragionevoli" per le consultazioni delle Autorità pubbliche e del pubblico. Questa nozione è ulteriormente reiterata attraverso i diversi paragrafi dell'articolo 6, nonché all'articolo 7 in relazione alle consultazioni transfrontaliere. Il concetto di scadenze ragionevoli è esplorato nella box sottostante.

Box 50: In pratica - Emendamenti del 2014 sulle consultazioni

Gli emendamenti del 2014 includevano modifiche significative alle consultazioni e hanno evidenziato i termini temporali relativi alle consultazioni:

- La direttiva distingue ora tra informazione e partecipazione;
- Le disposizioni sulla consultazione pubblica richiedono "scadenze ragionevoli" per ciascuna delle diverse fasi della consultazione sia per le autorità pubbliche che per il pubblico;
- È richiesto un minimo di 30 giorni per la consultazione pubblica. La Direttiva rimanda espressamente alle autorità locali o regionali in quanto autorità che possono essere interessate;
- La direttiva prevede ora che le informazioni per la consultazione pubblica siano rese disponibili per via elettronica.

3.1.2 Consultazioni e “tempi ragionevoli”

I Proponenti e i professionisti che predispongono gli SIA devono essere consapevoli del fatto che le informazioni devono essere condivise con le parti interessate in modo tempestivo, il che può essere specificatamente indicato dalla legislazione nazionale o, più in generale, in accordo con le autorità competenti. I metodi di diffusione delle informazioni sono anch'essi lasciati agli Stati membri; tuttavia,

vale la pena notare che la Direttiva VIA prevede specificamente che le informazioni siano disponibili in formato elettronico. In ogni caso, metodi di divulgazione, oltre alle scadenze temporali, chiaramente definiti possono migliorare la certezza amministrativa, prevenire ritardi e fornire certezza che le diverse fasi della procedura di VIA si svolgeranno entro un determinato periodo di tempo.

Tempi ragionevoli nella legislazione dell'UE

■ Spiegazione dell'uso del termine "ragionevole" dalla Direttiva VIA

In base al principio di sussidiarietà, la Direttiva VIA lascia agli Stati membri la determinazione precisa dei termini temporali applicabili alle consultazioni. Infatti, come dimostrato nel box sottostante, i progetti che richiedono una VIA differiscono per dimensioni, scala, localizzazione e complessità e, pertanto, l'impostazione di limiti di tempo standard ed espliciti applicabili a tutti i progetti per le diverse fasi, non possono essere considerati appropriati.

Box 51: Comprendere il concetto di "ragionevole" in relazione ai tempi nella procedura di VIA

■ Considerando 36 della Direttiva del 2014 che modifica la direttiva VIA

"Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le diverse fasi della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti si svolgano entro un lasso di tempo ragionevole, in funzione della natura, complessità e ubicazione del progetto nonché delle sue dimensioni."

■ Durata media del processo di VIA

La durata media di una procedura VIA è stata stimata in 11,3 mesi, ma le cifre vanno da 5 a 27 mesi. Il tempo medio impiegato per raggiungere la decisione finale VIA dopo il completamento delle consultazioni è di 2 mesi.

Fonte - GHK (2010), Collection of information and data to support the IA study of the review of the EIA Directive

■ Comitato di conformità della Convenzione di Aarhus: Lithuania ACCC/2006/16; ECE/MP.PP/2008/5/Add.6, 4 Aprile 2008, paragrafo 69

"Un arco temporale che può essere ragionevole per un piccolo semplice Progetto con un impatto solo locale potrebbe non essere ragionevole in caso di un progetto complesso di grandi dimensioni."

■ Definire tempi ragionevoli per l'applicazione della Direttiva VIA

L'articolo 6 della Direttiva VIA fa diversi riferimenti a scadenze ragionevoli per quanto riguarda lo svolgimento della consultazione del pubblico e delle autorità interessate. Inoltre, l'articolo 6.7 prevede esplicitamente 30 giorni come periodo minimo per la consultazione del pubblico sullo SIA.

Questo concetto di tempistiche ragionevoli, per quanto riguarda la consultazione del pubblico, è ampiamente trattato da altri documenti in materia, in particolare quelli relativi alla Convenzione di Aarhus, come mostrato nel box sottostante sulla giurisprudenza. Questo documento di indirizzo può essere utilizzato come un'indicazione per stabilire i termini applicabili alla procedura di VIA (vedi l'Allegato II al presente documento "Altri documenti di indirizzo e strumenti di riferimento").

Box 52: Tempi ragionevoli per la partecipazione del pubblico nella giurisprudenza del Comitato di Sorveglianza della Convenzione di Aarhus

■ Tempo sufficiente:

La giurisprudenza del Comitato di Sorveglianza della Convenzione di Aarhus stabilisce che un totale di 90 giorni, inclusi 45 giorni per prendere visione delle informazioni pertinenti e prepararsi, oltre a 45 giorni successivi per esprimere un'osservazione, è sufficiente.

■ Tempo insufficiente:

La giurisprudenza del Comitato di Sorveglianza della Convenzione di Aarhus ritiene che 10 giorni lavorativi per prendere visione delle informazioni pertinenti e prepararsi a partecipare al processo decisionale, non possono essere considerati ragionevoli.

[*A. Andrusevych, T. Alge, C. Konrad \(eds\), Case Law of the Aarhus Convention Compliance Committee 2004-2011, 2nd edition, pages 44-45.*](#)

Per quanto riguarda le consultazioni transfrontaliere, l'articolo 7 esamina il modo in cui gli Stati membri dovrebbero affrontare le VIA per i Progetti che potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro. Ancora una volta, la parola "ragionevole" è utilizzata quando si fa riferimento al momento in cui le informazioni devono essere condivise con il pubblico e le autorità interessate. Inoltre, l'articolo 7.5 stabilisce che i termini dovrebbero essere determinati in base a quelli stabiliti all'articolo 6. I documenti di indirizzo elaborati sulla Convenzione di Espoo potrebbero supportare, in questo contesto, l'interpretazione e l'attuazione della Direttiva VIA.

I professionisti che predispongono lo SIA dovrebbero prendere confidenza con questi articoli e con la legislazione nazionale al fine di ridurre i ritardi e migliorare la certezza amministrativa. In ogni caso, va notato che l'informazione allo Stato membro interessato deve essere effettuata al più tardi nel momento in cui si informa il pubblico dello Stato membro in cui il progetto è realizzato.

■ Tempi e snellimento delle valutazioni ambientali negli strumenti dell'UE

I Progetti sono spesso soggetti a diverse procedure di valutazione ambientale, tra cui la VIA. L'articolo 2.3 della Direttiva VIA richiede una procedura coordinata o congiunta per i Progetti che rientrano sia nell'ambito della Direttiva VIA che nell'ambito delle direttive Uccelli/Habitat. Inoltre, questo articolo incoraggia l'uso di procedure coordinate quando le valutazioni degli effetti sull'ambiente derivano dalla VIA e da altre normative dell'UE (per maggiori informazioni si veda l'allegato I al presente documento di indirizzo "Collegamenti con altri strumenti UE"). Procedure congiunte o coordinate previste da altre valutazioni ambientali dell'UE possono limitare la sovrapposizione delle procedure, che producono inutili ritardi, discrepanze e incertezza amministrativa. Le tempistiche svolgono un ruolo importante per l'efficacia delle procedure coordinate o congiunte, in quanto la definizione di termini temporali può aiutare ad allineare procedure che possono essere svolte da soggetti diversi.

Il documento di indirizzo della Commissione europea sullo snellimento delle valutazioni ambientali condotte ai sensi dell'Articolo 2.3 della Direttiva VIA fornisce suggerimenti su come gestire le diverse valutazioni ambientali nel contesto di procedure congiunte e/o coordinate e deve essere letto insieme a questo documento di indirizzo. Inoltre, altri regolamenti possono definire lo schema temporale. Il regolamento sulle Reti Transeuropee - Energia (vedi l'Allegato I al presente documento di indirizzo "Collegamenti con altri strumenti UE"), ad esempio, prevede tre anni e mezzo come termine vincolante per il processo complessivo di rilascio delle autorizzazioni per i Progetti pertinenti. La Commissione europea ha inoltre pubblicato un documento di indirizzo sullo snellimento delle valutazioni ambientali

nel contesto del Regolamento TEN-R (vedi l'Allegato II al presente documento "Altri documenti di indirizzo e strumenti di riferimento").

Box 53: Altri documenti di indirizzo EU pertinenti

Commission Guidance on streamlining environmental assessments for energy infrastructure Projects PCIs (Streamlining Guidance) July 2013

Commission guidance document on streamlining environmental assessments conducted under Article 2(3) of the Environmental Impact Assessment Directive (Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council, as amended by Directive 2014/52/EU) (2016/C 273/01)

Attuare tempistiche ragionevoli nel contesto nazionale

Anche se non sono stabiliti a livello dell'Unione europea termini temporali specifici, con limiti minimi e/o massimi, questi possono essere stabiliti dagli Stati membri nella legislazione nazionale o caso per caso dalle Autorità Competenti.

In ogni caso, se i termini sono fissati, il considerando 36 della Direttiva del 2014 che modifica la direttiva VIA indica che dovrebbero:

- stimolare un processo decisionale più efficiente e aumentare la certezza del diritto; e
- non compromettere il raggiungimento dell'obiettivo della Direttiva che è quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

Il box sottostante fornisce alcuni suggerimenti su come impostare termini temporali ragionevoli per le procedure di VIA.

Box 54: Tempi ragionevoli per la partecipazione del pubblico nella giurisprudenza del Comitato di Sorveglianza della Convenzione di Aarhus

- I termini temporali dovrebbero essere proporzionati alla natura, complessità e ubicazione del progetto.
- I termini temporali dovrebbero essere chiaramente definiti.
- I termini temporali dovrebbero essere abbastanza flessibili da adattarsi alle circostanze attenuanti.
- I termini temporali dovrebbero tendere a ridurre i ritardi non necessari nelle procedure di valutazione e aumentare la certezza amministrativa.
- I termini temporali non dovrebbero in alcun modo ridurre la qualità delle valutazioni ambientali svolte.

3.1.3 Consultazioni: in breve

- La Direttiva VIA richiede che siano consultati tre gruppi diversi sui contenuti dello SIA: il pubblico interessato deve essere sempre consultato; le autorità pubbliche devono essere consultate quando potrebbero essere interessate; e altri Stati membri per Progetti con impatti transfrontalieri.
- Le consultazioni includono sia la messa a disposizione di informazioni sia la possibilità di prepararsi e partecipare efficacemente al processo decisionale.
- La Direttiva stabilisce un chiaro periodo minimo per le consultazioni pubbliche sullo SIA (almeno 30 giorni).

- In altri casi, la Direttiva si riferisce a termini temporali ragionevoli. La nozione di termine temporale ragionevole dovrebbe essere perfezionata a livello nazionale, a seconda del progetto in questione, al fine di rafforzare la certezza amministrativa e di ridurre i ritardi.

3.2 PROCESSO DECISIONALE: LA CONCLUSIONE MOTIVATA E L'AUTORIZZAZIONE

3.2.1 Requisiti normativi del processo decisionale

La definizione della VIA di cui all'articolo 1 della Direttiva si riferisce a:

- una conclusione motivata, essenzialmente la decisione dell'Autorità Competente in merito agli impatti ambientali del Progetto basata sullo SIA e su altre informazioni pertinenti, comprese le informazioni pervenute attraverso le consultazioni;
- l'inclusione della conclusione motivata nell'Autorizzazione, cioè nella decisione di concedere o rifiutare il permesso alla realizzazione di un Progetto.

L'articolo 8 della Direttiva richiede inoltre che, ai fini della decisione sul rilascio dell'autorizzazione, l'Autorità Competente tenga debitamente conto dei risultati delle consultazioni.

Box 55: Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

Articolo 1, paragrafo 2, lettera g, punti elenco iii, iv e v

Ai fini della presente direttiva si intende per:

g) "valutazione dell'impatto ambientale": un processo comprendente:

- iii) l'esame, da parte dell'autorità competente, delle informazioni presentate nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale e di eventuali altre informazioni supplementari fornite, se necessario, dal committente in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3 così come di tutte le informazioni pertinenti ricevute nel quadro delle consultazioni ai sensi degli articoli 6 e 7;
- iv) la conclusione motivata dell'autorità competente in merito agli effetti significativi del progetto sull'ambiente, che tiene conto dei risultati dell'esame di cui al punto iii) e, se del caso, del proprio esame supplementare; nonché
- v) l'integrazione della conclusione motivata dell'autorità competente in tutte le decisioni di cui all'articolo 8 bis.

Articolo 8

I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli da 5 a 7 sono presi debitamente in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione.

Articolo 8 bis, paragrafo 1

1. La decisione di concedere l'autorizzazione comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) la conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv);
- b) le eventuali condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi sull'ambiente, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.

Articolo 8 bis, paragrafo 2

2. La decisione di non concedere l'autorizzazione definisce le ragioni principali di tale rifiuto

Articolo 8 bis, paragrafo 6

6. Al momento di adottare una decisione in merito alla concessione dell'autorizzazione, l'autorità competente si accerta che la conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g, punto iv), o qualsiasi decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sia ancora attuale. A tale fine gli Stati membri possono fissare un termine per la validità della conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), o di qualsiasi delle decisioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Gli articoli sul processo decisionale assicurano che sia data una chiara spiegazione dei motivi e delle condizioni associati alla decisione di concedere (o rifiutare) l'autorizzazione e che le condizioni ambientali derivanti dalla decisione sulla VIA non siano estromesse dalla decisione di concedere l'autorizzazione. Pertanto, l'obiettivo è quello di garantire che il processo di VIA influisca sul processo decisionale e che un elevato livello di protezione ambientale possa essere garantito in fase di realizzazione e di esercizio del Progetto.

Box 56: In pratica - Emendamenti del 2014 sul processo decisionale

Gli emendamenti dei diversi articoli cercano di rafforzare il processo decisionale in due modi; in primo luogo, attraverso il conseguimento di una più formale e trasparente giustificazione del processo decisionale:

- L'articolo 8 include le parole "debitamente in considerazione", cercando in tal modo di garantire che le considerazioni ambientali e le opinioni del pubblico consultato non siano messe in secondo piano nel momento in cui viene emanata la decisione di concedere l'autorizzazione;
- L'articolo 8 bis.1 richiede l'integrazione di diversi elementi all'interno dell'autorizzazione (ad esempio conclusione motivata, condizioni ambientali, misure di monitoraggio);
- L'articolo 8 bis.2, richiede una spiegazione delle decisioni di rifiutare l'autorizzazione.

In secondo luogo, gli emendamenti mirano a garantire che tali considerazioni ambientali siano soggette a verifica durante l'effettiva fase realizzativa e/o operativa del Progetto, nonché in eventuali successive procedure di autorizzazione:

- L'articolo 8 bis.1 richiede l'integrazione di diversi elementi all'interno dell'autorizzazione (ad esempio conclusione motivata, condizioni ambientali, misure di monitoraggio);
- L'articolo 8 bis.6, richiede che l'Autorità Competente si accerti che la conclusione motivata sia aggiornata.

3.2.2 La conclusione motivata

Questa Sezione è dedicata ai compiti dell'Autorità Competente che adotta le conclusioni motivate e illustra i due diversi sistemi previsti dalla Direttiva VIA che gli Stati membri possono utilizzare ai fini dell'adozione di una conclusione motivata.

Obbligo di valutazione per l'Autorità Competente

L'articolo 1.2(g) della Direttiva VIA (introdotto dagli emendamenti del 2014), che definisce la procedura di VIA, utilizza il termine "esame" più volte in relazione ai compiti svolti dall'Autorità Competente che adotta la conclusione motivata. Come discusso di seguito, questo termine richiede che la conclusione motivata sia l'esito diretto di un obbligo, da parte dell'Autorità Competente, di valutare gli effetti significativi del Progetto. Pertanto, l'Autorità Competente non deve semplicemente basarsi sulla valutazione del Proponente ed elencare le informazioni raccolte attraverso le consultazioni, ma deve anche effettuare la propria distinta valutazione degli effetti significativi del Progetto.

Box 57: Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

Articolo 1, paragrafo 2, lettera g, punti iii) e iv)

- iii) l'esame, da parte dell'autorità competente, delle informazioni presentate nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale e di eventuali altre informazioni supplementari fornite, se necessario, dal committente in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3 così come di tutte le informazioni pertinenti ricevute nel quadro delle consultazioni ai sensi degli articoli 6 e 7;
- iv) la conclusione motivata dell'autorità competente in merito agli effetti significativi del progetto sull'ambiente, che tiene conto dei risultati dell'esame di cui al punto iii) e, se del caso, del proprio esame supplementare;

La terminologia "esaminare" è utilizzata in una sentenza del 2011 della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE). In questa sentenza, la Corte ha stabilito che l'articolo 3 della Direttiva VIA è una disposizione fondamentale che dovrebbe guidare l'intero processo di VIA. Questa disposizione richiede che il processo di VIA non solo identifichi e descriva, ma anche *valuti*, gli effetti diretti e indiretti del Progetto. Questa valutazione, secondo la Corte, implica un *esame* da parte dell'Autorità Competente sia delle informazioni fornite nello SIA che dei risultati delle consultazioni.

Nel box sottostante sono riportate alcune affermazioni principali della sentenza della Corte in questione.

Box 58: CGUE, C-50/09, Commissione contro Irlanda

40 ... Infatti, tale valutazione, la quale deve essere realizzata a monte del processo decisionale (...), implica un esame nel merito delle informazioni raccolte nonché una riflessione sull'opportunità di completarle, se del caso, con dati supplementari. La suddetta autorità ambientale competente deve pertanto svolgere un lavoro sia d'indagine sia di analisi al fine di giungere ad una valutazione più completa possibile degli effetti diretti e indiretti del progetto di cui trattasi sui fattori elencati nei primi tre trattini di detto art. 3 e dell'interazione tra di essi.

41 [...] art.3 costituisce una disposizione fondamentale.

44 [...] vale a dire quello di prendere in considerazione il risultato delle consultazioni e delle informazioni raccolte nell'ambito della procedura di autorizzazione. Questo obbligo non corrisponde a quello più ampio, imposto dall'art.3 di detta direttiva all'autorità ambientale competente, di procedere essa stessa ad una valutazione dell'impatto ambientale alla luce dei fattori enunciati in tale disposizione.

Contenuto della conclusione motivata

Come detto in precedenza, l'Autorità Competente deve esaminare le informazioni fornite nello SIA, nonché i risultati delle consultazioni e, se del caso, deve richiedere informazioni supplementari. La conclusione motivata, come risultato diretto di questa valutazione, dovrebbe dettagliare questi esami.

Il box sottostante fornisce alcuni suggerimenti su come eseguire una buona conclusione motivata.

Box 59: Suggerimenti per la predisposizione della conclusione motivata

- Esaminare e giustificare i diversi strumenti e metodi utilizzati durante la predisposizione dello SIA e le successive consultazioni.
- Esaminare le informazioni e i dati forniti nello SIA e durante le consultazioni. Dovrebbero essere messi in evidenza gli aspetti principali dello scenario di base, gli effetti significativi, gli impatti previsti del Progetto, le misure di monitoraggio e mitigazione proposte e altre informazioni pertinenti.
- Trattare chiaramente gli elementi nell'ottica di giungere a una conclusione, tenendo conto di eventuali ulteriori argomentazioni che potrebbero sorgere.
- Indicare chiaramente che cos'è la conclusione motivata e le argomentazioni su cui si basa.
- Definire un programma per mitigare e monitorare gli effetti del Progetto (nel caso si verifichino effetti negativi significativi).

Due diversi sistemi per l'adozione della conclusione motivata e per la concessione dell'autorizzazione

L'articolo 8 bis.1, riguarda la decisione di concedere l'autorizzazione e ribadisce la necessità che tale decisione includa diversi elementi, tra cui la conclusione motivata e le misure di monitoraggio (vedi la sezione "Monitoraggio").

In relazione a questo punto, la Direttiva VIA permette che esistano sistemi diversi di VIA negli Stati membri come previsto dall'articolo 2.2 della Direttiva (vedi il box sottostante).

Box 60: Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

Articolo 2, paragrafo 2

2. La valutazione dell'impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per rispettare gli obiettivi della presente direttiva.

L'idea di fondo, presentata al considerando 21 della direttiva del 2014 che modifica la direttiva VIA, è che "la conclusione motivata [...] può far parte di una procedura di autorizzazione integrata o può essere incorporata in un'altra decisione vincolante". Nell'UE esistono due sistemi principali di attuazione della direttiva VIA: da un lato una procedura di VIA autonoma, dall'altro una procedura integrata in cui la VIA è una delle valutazioni effettuate per giungere alla decisione di concedere l'autorizzazione.

■ La procedura integrata

Il sistema di procedure integrate consiste in una procedura VIA svolta parallelamente ad altre valutazioni al fine di giungere alla decisione relativa all'autorizzazione. La conclusione motivata, in quanto tale, fa parte della decisione finale sull'autorizzazione al Progetto.

■ La procedura di VIA autonoma

Nell'ambito della procedura di VIA autonoma, la conclusione motivata è adottata attraverso una procedura decisionale separata da quella intrapresa per concedere l'autorizzazione. In questo caso, le condizioni ambientali stabilite nella conclusione motivata sono vincolanti. Il requisito dell'articolo 8 bis.1 della Direttiva VIA garantisce che le condizioni ambientali stabilite nella conclusione motivata

siano incluse successivamente nella decisione sul rilascio dell'autorizzazione. Poiché le condizioni ambientali stabilite nella conclusione motivata sulla VIA sono vincolanti, queste dovrebbero essere adempiute a seguito dell'adozione dell'autorizzazione.

3.2.3 Tempistiche del processo decisionale

L'obbligo di tempistiche ragionevoli nel processo decisionale

L'articolo 8 bis.5, della Direttiva VIA riguarda i termini entro i quali le decisioni prese durante la procedura di VIA devono essere adottate.

Box 61: Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

Articolo 8 bis, paragrafo 5

5. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente adotti le decisioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 entro un periodo di tempo ragionevole.

Questo articolo prescrive un obbligo generale di "un ragionevole periodo di tempo". Questo obbligo è applicabile non nel suo complesso, ma a diverse decisioni, tra cui, tra l'altro, le conclusioni motivate e le decisioni sull'autorizzazione.

Nella Direttiva non vi è alcuna indicazione precisa sulla durata del ragionevole periodo di tempo e i Proponenti dovrebbero essere consapevoli che possono essere stabiliti specifici termini temporali nella legislazione nazionale o possono essere applicabili termini temporali da altra legislazione (ad esempio il regolamento TEN-E).

Il tempo impiegato dalle autorità per rilasciare le proprie decisioni sull'autorizzazione può creare per i Proponenti significative incertezze e ritardi che possono anche comportare costi aggiuntivi. Inoltre, garantire che le decisioni siano prese entro un "ragionevole periodo di tempo" può contribuire a prendere decisioni più efficienti e ad accrescere la certezza, evitando lunghe procedure di VIA.

Termini temporali per la validità della conclusione motivata

La Direttiva VIA richiede che l'autorità, competente per l'autorizzazione, debba assicurare che la conclusione motivata sia ancora aggiornata al momento di prendere la propria decisione (articolo 8 bis.6).

Box 62: Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

Articolo 8 bis, paragrafo 6

6. Al momento di adottare una decisione in merito alla concessione dell'autorizzazione, l'autorità competente si accerta che la conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g, punto iv), o qualsiasi decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sia ancora attuale. A tale fine gli Stati membri possono fissare un termine per la validità della conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), o di qualsiasi delle decisioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Questi elementi evidenziano ulteriormente l'obbligo generale del "ragionevole periodo di tempo" di cui all'articolo 8 bis.5. In effetti, nel contesto di una procedura autonoma di VIA, la valutazione

ambientale potrebbe essere stata completata anni prima che una decisione sull'autorizzazione possa essere presa in considerazione.

In questo contesto gli Stati membri possono stabilire termini temporali per la validità della conclusione motivata.

Box 63: Validità della conclusione motivata in Croazia

"La legge croata sulla protezione ambientale" (Zakon o zaštitiokoliša) ("O.G."n. 80/13, 153/13 e 78/15) disciplina la procedura VIA in Croazia.

L'articolo 92 stabilisce la durata di validità della decisione finale sulla VIA per un periodo massimo di due anni. Più specificamente, rende la decisione di VIA invalidata se un operatore non richiede un permesso di costruzione entro due anni dalla data di entrata in vigore della decisione.

In ogni caso, l'Autorità Competente dovrebbe essere certa che la conclusione motivata sia aggiornata, a prescindere dai termini temporali non ancora scaduti.

Termini temporali per l'informazione del pubblico relativa alla decisione sull'autorizzazione

Raggiunta la decisione sull'autorizzazione, il pubblico deve essere informato in merito all'esito.

Box 62: Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

Articolo 9, paragrafo 1

1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne informano prontamente il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1[...]

La modifica legislativa del 2014 della Direttiva VIA ha aggiunto il termine "prontamente" all'articolo 9.1, in modo da allinearla all'articolo 6.9 della Convenzione di Aarhus che utilizza già questo termine. Va notato che "prontamente" può essere interpretato in modo diverso dall'espressione "ragionevole periodo di tempo" utilizzato in tutta la Direttiva VIA. Ciò suggerisce che non esiste un periodo massimo specificato (periodo di tempo) in cui l'azione dovrebbe essere intrapresa, ma piuttosto che l'azione dovrebbe essere intrapresa quanto prima possibile²⁰.

A livello di Stato membro, possono essere stabiliti limiti di tempo nazionali per contestare la decisione a cui è necessario conformarsi.

3.2.4 Il processo decisionale sullo Studio di impatto Ambientale: in breve

- Le considerazioni ambientali e le opinioni del pubblico consultato sono prese "debitamente in considerazione" durante le fasi decisionali (sia nella conclusione motivata che nell'autorizzazione).
- La conclusione motivata è il risultato di una valutazione effettuata dall'Autorità Competente che è separata dalla valutazione del Proponente. Comprende una valutazione delle informazioni fornite nello SIA, una valutazione dei risultati delle consultazioni e, se del caso, la valutazione

²⁰A. Andrushevych, T. Alge, C. Konrad (eds), Case Law of the Aarhus Convention Compliance Committee 2004-2011, Seconda edizione, Pagina 87.

supplementare dell'Autorità Competente e la conseguente decisione sugli effetti ambientali del progetto.

- In tutti gli Stati membri dell'UE, ci sono due principali sistemi di adozione della conclusione motivata:
 - Procedura integrata - la conclusione motivata è integrata nel provvedimento autorizzativo;
 - Procedura di VIA autonoma – la conclusione motivata, in quanto decisione ambientale vincolante dal punto di vista giuridico, è adottata in attesa dell'emanazione della decisione sull'autorizzazione.
- Prima di prendere una decisione sull'autorizzazione, l'Autorità Competente dovrebbe verificare che la conclusione motivata sia aggiornata.
- Diversi elementi devono essere integrati nella decisione sull'autorizzazione, compresi la conclusione motivata, le condizioni ambientali e le misure di monitoraggio.
- La mancata concessione dell'autorizzazione deve essere motivata.

PARTE C - LISTA DI CONTROLLO DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

1. INTRODUZIONE

Questa lista di controllo è finalizzata a supportare gli utenti del presente documento di indirizzo per la predisposizione e l'analisi di uno SIA. La lista di controllo deve essere utilizzata insieme al presente documento di indirizzo e può essere utilizzata in più fasi della procedura di VIA in diversi modi:

- per organizzare e accompagnare la predisposizione di uno Studio di Impatto Ambientale da parte di Proponenti o professionisti;
- durante la revisione di una bozza, per assicurarsi che sia completa e conforme a tutti i requisiti e possa essere utilizzata per la consultazione o presentata alle Autorità Competenti;
- durante l'analisi per valutare se sono state fornite sufficienti informazioni per consentire al pubblico e ai gruppi di stakeholder di predisporre pareri informati ed osservazioni; e
- per le Autorità che devono esaminare le SIA dopo la sua presentazione.

Questa lista di controllo è organizzata in sette sezioni che seguono l'ordine di presentazione degli argomenti riportati nella sezione B:

- Descrizione del Progetto;
- Descrizione dell'ambiente che può essere interessate in maniera significativa dal Progetto (incluso lo scenario di base);
- Descrizione dei possibili effetti significativi del Progetto;
- Alternative;
- Descrizione delle misure di mitigazione e compensazione;
- Misure di monitoraggio;
- Qualità (presentazione, Sintesi Non Tecnica e qualità degli esperti).

Ogni sezione include un certo numero di domande da considerare. La prima colonna riporta il numero della domanda; la seconda colonna riporta la domanda per esteso; la terza e la quarta colonna riguardano rispettivamente la pertinenza della domanda e se è stata affrontata in modo adeguato. La colonna finale è dedicata alla domanda relativa alle ulteriori informazioni necessarie.

Di seguito sono indicate alcune istruzioni per l'utilizzo della lista di controllo, sebbene essa è stata essenzialmente sviluppata come uno strumento flessibile per consentire ai diversi attori della procedura VIA di utilizzarla nelle diverse fasi della procedura.

2. ISTRUZIONI

Esame della rilevanza delle domande della lista di controllo

La lista di controllo è stata intenzionalmente ideata per coprire l'ampia gamma di possibili soluzioni progettuali previste dalla Direttiva VIA. La lista considera anche diversi tipi di responsabilità in capo all'utilizzatore della stessa, come la conferma che le autorità abbiano o meno accesso alle competenze necessarie. Pertanto, il primo passo per utilizzare la lista di controllo è decidere, per ciascuna delle domande, se la domanda è applicabile:

- al Progetto specifico;
- alla fase della procedura VIA (ad esempio pianificazione, bozza di SIA, revisione finale, ecc.);
- all'utente per le proprie capacità (ad esempio, al professionista che prepara lo SIA, al Proponente che rivede una bozza, all'autorità che esamina uno SIA).

Se la domanda è applicabile, inserire "Sì" nella colonna 3. Alla fine di ciascuna delle sezioni della lista di controllo, valutare se il Progetto presenta o meno delle caratteristiche specifiche descritte da informazioni non identificate nella lista di controllo che potrebbero essere rilevanti ed aggiungerle alla lista negli appositi spazi.

Valutare l'adeguatezza delle informazioni fornite

Per tutte le domande applicabili al Progetto e al contesto, l'utente può quindi:

- includere il punto nella pianificazione dello SIA; o
- esaminare lo SIA in modo più dettagliato e decidere se le specifiche informazioni identificate nella domanda sono fornite ed adeguate. Se l'informazione è completa e adeguata nella Colonna 3 si inserisce "Sì"; se non lo è nella Colonna 3 si inserisce "No".

Nel considerare se l'informazione è completa e adeguata, il revisore deve considerare se ci sono omissioni nelle informazioni e se tali omissioni sono fondamentali per la consultazione o per i processi decisionali. Se tali omissioni non sono fondamentali, potrebbe non essere necessario identificare o richiedere ulteriori informazioni. Ciò eviterà ritardi non necessari per il processo VIA. I fattori da considerare includeranno:

- le disposizioni giuridiche applicabili e i fattori che il decisore è tenuto a prendere in considerazione in questa fase del processo di approvazione del Progetto;
- la scala e la complessità del Progetto e la sensibilità dell'ambiente ricettore;
- se le questioni ambientali connesse al Progetto sono di alto profilo;
- le opinioni del pubblico e dei soggetti consultati sul Progetto ed il livello di controversia.

Indicazione della necessità di integrazioni

Se la risposta a una domanda è "No", occorre considerare quali informazioni aggiuntive sono necessarie ed annotarle nella colonna 4.

Questa situazione può presentarsi in diverse situazioni, ad esempio:

- I proponenti che revisionano lo SIA, prima della presentazione, possono rilevare che le informazioni fornite dai professionisti non sono sufficienti e possono richiedere che i professionisti raccolgano ulteriori evidenze e le analizzino;
- Il pubblico che partecipa alla procedura di consultazione può rilevare che le informazioni fornite sono non complete o insufficienti a consentire l'effettiva partecipazione alla consultazione. Ciò

può essere indicato durante le consultazioni sia a chi è proposto all'esame dello SIA che all'Autorità Competente. Le Autorità Competenti che intervengono nel processo di VIA devono accertare che le informazioni fornite siano sufficienti ai fini dell'adozione della conclusione m e per prendere una decisione sull'autorizzazione.

L'utente potrebbe anche voler formulare eventuali suggerimenti in merito a dove o a come ottenere le informazioni.

3. LA LISTA DI CONTROLLO PER LA REVISIONE

SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO				
N.	Domanda	Pertinente?	Adeguatamente affrontata?	Quali ulteriori informazioni sono necessarie?
Gli obiettivi e le caratteristiche fisiche del Progetto				
1.1	Gli obiettivi e la necessità del progetto sono esplicitati?			
1.2	È descritto il programma per la realizzazione del Progetto, dettagliando il tempo stimato (ad esempio le date di previsto avvio e termine) per la costruzione, il funzionamento e la dismissione? (questo dovrebbe includere tutte le fasi delle diverse attività all'interno delle fasi principali del Progetto, come per esempio le fasi di estrazione per le attività minerarie)			
1.3	Sono state descritte tutte le principali caratteristiche del Progetto? (per assistenza, vedere la lista di controllo nella Parte C del documento di indirizzo sullo <i>Scoping</i> di questa serie)			
1.4	È stata individuata la localizzazione di ciascun componente del Progetto utilizzando, se necessario, mappe, planimetrie e diagrammi?			
1.5	È stata descritta la configurazione del sito (o dei siti) occupati dal Progetto? (compresi le quote del suolo, edifici, altre strutture fisiche, opere sotterranee, opere costiere, strutture per lo stoccaggio, presenza d'acqua, coltivazioni, corridoi di accesso, confini)			
1.6	Per i progetti lineari, sono stati descritti il tracciato del corridoio, l'allineamento verticale e orizzontale ed eventuali scavi e movimenti di terra?			
1.7	Sono state descritte tutte le attività connesse alla costruzione del Progetto (compresa l'utilizzazione del suolo)?			
1.8	Sono state descritte tutte le attività connesse all'esercizio del Progetto (compresa l'utilizzazione del suolo e i lavori di demolizione)?			
1.9	Sono state descritte tutte le attività connesse alla dismissione del Progetto? (ad esempio chiusura, smantellamento, demolizione, rimozione, ripristino del sito, riutilizzo del sito, ecc.)			
1.10	Sono stati descritti eventuali servizi aggiuntivi necessari per il Progetto? (ad esempio accesso al			

SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO				
N.	Domanda	Pertinente?	Adeguatamente affrontata?	Quali ulteriori informazioni sono necessarie?
	trasporto, acqua, fognature, smaltimento rifiuti, elettricità, telecomunicazioni)			
1.11	Sono stati individuati eventuali sviluppi che potrebbero verificarsi in conseguenza del Progetto? (ad esempio, nuove abitazioni, strade, infrastrutture idriche o fognarie, estrazione di inerti)			
1.12	Sono state individuate eventuali attività esistenti che potrebbero modificarsi o cessare a seguito del Progetto?			
1.13	Sono stati individuati altri sviluppi esistenti o previsti, con i quali il Progetto potrebbe avere effetti cumulativi?			
1.14	È stato descritto "l'intero progetto", ad es. compresi tutte le opere connesse e/o complementari?			
1.15	Sono escluse dalla valutazione eventuali attività descritte nell'ambito dell'intero Progetto? Tali esclusioni sono giustificate? (ad esempio, le opere connesse e/o complementari possono essere incluse sia perché rientrano nel campo di applicazione della Direttiva - Allegato I o II - o perché possono essere considerate parte integrante delle principali opere infrastrutturali utilizzando il " <i>centre of gravity</i> " test. Il documento sulle opere connesse e/o complementari è stato pubblicato dalla Commissione europea in una linea di indirizzo interpretativa disponibile a: http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Note%20-%20Interpretation%20of%20Directive%2085-337-EEC.pdf			
La dimensione del progetto				
1.16	L'area di terreno occupata da ciascuna delle componenti fisse del Progetto è stata stimata e rappresentata su una mappa in scala? (compresi eventuali raccordi di accesso, sistemazione del verde e servizi annessi)			
1.17	L'area di terreno necessaria provvisoriamente per la costruzione è stata stimata e rappresentata su una mappa?			
1.18	Relativamente alle aree temporaneamente utilizzate per l'esercizio del Progetto, sono stati descritti il ripristino e l'impiego dopo l'utilizzo? (ad esempio le aree utilizzate per attività minerarie o estrattive)			

SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO				
N.	Domanda	Pertinente?	Adeguatamente affrontata?	Quali ulteriori informazioni sono necessarie?
1.19	Sono state identificate le dimensioni di ogni struttura o di altre opere realizzate nell'ambito del Progetto? (ad esempio l'area pavimentata e l'altezza degli edifici, l'estensione degli scavi, l'area o l'altezza dell'area da piantumare, l'altezza delle strutture come terrapieni, ponti o camini, la portata o la profondità dell'acqua)			
1.20	È stata descritta la forma e l'aspetto di eventuali strutture o di altre opere sviluppati nell'ambito del Progetto? (ad esempio il tipo, la finitura e il colore dei materiali, la progettazione architettonica di edifici e strutture, specie di piante, sistemazioni superficiali, ecc.)			
1.21	Per i Progetti di sviluppo urbano o similari, sono stati descritti il numero e le caratteristiche della nuova popolazione residente o delle nuove comunità imprenditoriali?			
1.22	Per i Progetti che comportano la delocalizzazione di persone o di attività imprenditoriali, sono stati delineati il numero e le caratteristiche delle delocalizzazioni?			
1.23	Per le nuove infrastrutture di trasporto o per i Progetti che generano notevoli flussi di traffico, sono stati descritti il tipo, il volume, l'andamento temporale e la distribuzione geografica del nuovo traffico generato o deviato in conseguenza del Progetto?			
Processi di produzione e risorse utilizzate				
1.24	Tutti i processi necessari alla fase d'esercizio del Progetto sono stati descritti? (ad esempio processi di lavorazione o produzione, produzione di materie prime grezze, metodi di produzione agricola o forestale, processi di estrazione)			
1.25	Sono state esaminate le tipologie e le quantità di prodotti generati dal Progetto? (questi potrebbero essere prodotti primari o fabbricati, beni come energia o acqua o servizi come case, trasporti, vendita al dettaglio, attività ricreative, istruzione, servizi municipali - acqua, rifiuti, ecc.)			

SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO				
N.	Domanda	Pertinente?	Adeguatamente affrontata?	Quali ulteriori informazioni sono necessarie?
1.26	Sono state esaminate le tipologie e le quantità di risorse, ad es. risorse naturali (comprese acqua, terreno, suolo e biodiversità), le materie prime e l'energia necessarie alla costruzione e all'esercizio del Progetto?			
1.27	Sono state esaminate le implicazioni ambientali relative al consumo di risorse, ad es. le risorse naturali (comprese acqua, terreno, suolo e biodiversità), le materie prime e l'energia?			
1.28	Sono state esaminati gli aspetti relativi all'efficienza e alla sostenibilità nell'uso delle risorse, ad es. le risorse naturali (comprese acqua, terreno, suolo e biodiversità), le materie prime e l'energia?			
1.29	Qualsiasi materiale pericoloso utilizzato, immagazzinato, manipolato o prodotto dal Progetto è stato identificato e quantificato? <ul style="list-style-type: none"> • nella fase di costruzione; • nella fase di esercizio; • nella fase di dismissione. 			
1.30	Sono stati esaminati il trasporto di risorse, comprese le risorse naturali (acqua, terreno, suolo e biodiversità) e di materie prime verso il sito di Progetto ed il numero di movimenti di mezzi coinvolti? (compresi trasporti su strada, ferrovia e marittimi) <ul style="list-style-type: none"> • nella fase di costruzione; • nella fase di esercizio; • nella fase di dismissione. 			
1.31	Sono state esaminate le implicazioni sociali e socioeconomiche del Progetto in termini ambientali? Ad esempio, può essere generata o persa l'occupazione in conseguenza del Progetto? <ul style="list-style-type: none"> • nella fase di costruzione; • nella fase di esercizio; • nella fase di dismissione. 			
1.32	Sono state valutate le modalità di accesso ed il numero di movimenti di mezzi necessari a portare lavoratori e visitatori al sito di Progetto? <ul style="list-style-type: none"> • nella fase di costruzione; • nella fase di esercizio; 			

SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO				
N.	Domanda	Pertinente?	Adeguatamente affrontata?	Quali ulteriori informazioni sono necessarie?
	<ul style="list-style-type: none"> nella fase di dismissione. 			
1.33	Sono stati considerati gli alloggi e la fornitura di servizi per i lavoratori temporanei o permanenti coinvolti nel Progetto? (Questo è rilevante per i progetti che richiedono il trasferimento nell'area di una nuova e rilevante forza lavoro, sia nella fase di costruzione che nel lungo termine)			
Residui ed emissioni				
1.34	<p>Sono stati identificate le tipologie e le quantità di rifiuti solidi generati dal Progetto? (compresi rifiuti da costruzione e demolizione, eccedenze di scarti, rifiuti di processo, sottoprodotti, prodotti eccedenti o scartati, rifiuti pericolosi, rifiuti domestici o commerciali, rifiuti agricoli o forestali, rifiuti di bonifica, rifiuti minerari, rifiuti di dismissione)</p> <ul style="list-style-type: none"> nella fase di costruzione; nella fase di esercizio; nella fase di dismissione. 			
1.35	Sono state esaminate la composizione e la tossicità, o altri pericoli derivanti da tutti i rifiuti solidi prodotti dal Progetto?			
1.36	Sono stati descritti i metodi per la raccolta, il deposito, il trattamento, il trasporto e infine lo smaltimento di questi rifiuti solidi?			
1.37	Sono stati esaminati i siti per lo smaltimento finale di tutti i rifiuti solidi, prendendo in considerazione i Piani di gestione dei rifiuti interessati?			
1.38	Sono state esaminate le tipologie e le quantità di effluenti liquidi prodotti dal Progetto? (compresi quelli derivanti dal drenaggio e dal ruscellamento del sito, rifiuti di processo, acqua di raffreddamento, acque reflue trattate, acque di scarico)			
1.39	Sono state esaminate la composizione, la tossicità o altri pericoli derivanti da tutti gli effluenti liquidi prodotti dal Progetto?			
1.40	Sono stati descritti i metodi per la raccolta, il deposito, il trattamento, il trasporto e infine lo smaltimento di questi effluenti liquidi?			

SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO				
N.	Domanda	Pertinente?	Adeguatamente affrontata?	Quali ulteriori informazioni sono necessarie?
1.41	Sono stati esaminati i siti per lo smaltimento finale di tutti effluenti liquidi?			
1.42	Sono state identificate le tipologie e le quantità di emissioni gassose e di particolato prodotte dal Progetto? (comprese le emissioni di processo, le emissioni fuggitive, le emissioni derivanti dalla combustione di combustibili fossili in impianti fissi e mobili, le emissioni derivanti dal traffico, le polveri provenienti dalla movimentazione di materiali, gli odori) <ul style="list-style-type: none"> • nella fase di costruzione; • nella fase di esercizio; • nella fase di dismissione. 			
1.43	Sono state esaminate la composizione, la tossicità o altri pericoli derivanti da tutte le emissioni in atmosfera prodotte dal Progetto?			
1.44	Sono stati descritti i metodi per raccogliere, trattare e, infine, scaricare queste emissioni in atmosfera?			
1.45	Sono stati identificati i siti per lo scarico in atmosfera di tutte le emissioni e le caratteristiche degli scarichi? (ad esempio altezza del camino, velocità e temperatura di rilascio)			
1.46	Sono stati descritti i metodi per la cattura, il trattamento e lo stoccaggio di queste emissioni?			
1.47	Sono stati identificati i siti per lo stoccaggio di tutte le emissioni e le caratteristiche dell'unità di stoccaggio? (ad esempio, tipo e capacità dell'unità di stoccaggio, metodi utilizzati)			
1.48	È stata esaminata la possibilità di recuperare risorse dai rifiuti e dai residui? (compreso il riutilizzo, il riciclaggio o il recupero di energia dai rifiuti solidi e dagli effluenti liquidi)			
1.49	Sono state identificate e quantificate eventuali fonti di rumore, calore, luce o radiazioni elettromagnetiche derivanti dal Progetto? (comprese apparecchiature, processi, lavori di costruzione, traffico, illuminazione, ecc.)			

SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO				
N.	Domanda	Pertinente?	Adeguatamente affrontata?	Quali ulteriori informazioni sono necessarie?
1.50	Sono stati esaminati i metodi per stimare le quantità e la composizione di tutti i residui e delle emissioni identificate e le eventuali difficoltà?			
1.51	È stata esaminata l'incertezza legata alle stime dei residui e delle emissioni?			
Rischi di incidenti e pericoli				
1.52	<p>Sono stati esaminati i rischi associati al Progetto?</p> <ul style="list-style-type: none"> • rischi derivanti dalla movimentazione di materiali pericolosi; • rischi da sversamenti, incendio, esplosione; • rischi di incidenti stradali; • rischi derivanti da rottura o malfunzionamento dei processi o delle attrezzature; • rischi derivanti dall'esposizione del Progetto a disastri naturali (terremoti, inondazioni, frane, ecc.). 			
1.53	Sono state descritte le misure per prevenire e rispondere agli incidenti e agli eventi anomali? (misure preventive, addestramento, piani di contingenza, piani di emergenza, sistemi di allerta preventivi, ecc.)			
1.54	Esiste un piano in cui si dettaglia la preparazione alle emergenze (ad esempio, proposta come parte delle misure di mitigazione dello SIA)?			
1.55	Questo piano è in linea con altri requisiti normativi dell'UE, in particolare con l'articolo 12 della Direttiva Seveso (direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) che fa riferimento a piani di emergenza?			
Altre domande rilevanti sulla descrizione del progetto				

SEZIONE 2 – DESCRIZIONE DEI FATTORI AMBIENTALI CHE POTREBBERO ESSERE INTERESSATI DAL PROGETTO

N.	Domanda	Pertinente?	Adeguatamente affrontata?	Quali ulteriori informazioni sono necessarie?
Scenario di base: aspetti ambientali				
2.1	Sono stati descritti gli usi del suolo esistenti dell'area che deve essere occupata dal Progetto e di quella circostante e sono state identificate le persone che vivono o utilizzano quell'area? (inclusi usi residenziali, commerciali, industriali, agricoli, ricreativi e per servizi e qualsiasi edificio, struttura o altra proprietà)			
2.2	Sono state descritte la topografia, la geologia e i suoli dell'area che deve essere occupata dal Progetto e dall'area circostante?			
2.3	Sono state descritte le caratteristiche significative della topografia o della geologia dell'area e le condizioni e l'uso dei suoli? (comprese la qualità, la stabilità e l'erosione del suolo, l'uso agricolo e la qualità dei terreni agricoli)			
2.4	La biodiversità terrestre/marina interessata dal Progetto e l'area circostante è stata descritta e illustrata su mappe appropriate?			
2.5	Sono state descritte le specie (comprese le loro popolazioni e habitat) e i tipi di habitat che potrebbero essere interessati dal Progetto? (un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta alle specie e agli habitat protetti dalle direttive Habitat e Uccelli - direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE).			
2.6	Sono stati descritti i siti di Natura 2000 che potrebbero essere interessati dal Progetto?			
2.7	È stato descritto l'ambiente idrico della zona? (incluso il riferimento a qualsiasi Piano di Gestione dei Distretti Idrografici/Programma delle Misure ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque, acque superficiali correnti e stagnanti, acque sotterranee, estuari, acque costiere e marine, incluse quelle di ruscellamento e drenaggio. NB non pertinente se l'ambiente idrico non sarà influenzato dal Progetto)			
2.8	Sono stati descritti l'idrologia, la qualità delle acque e l'utilizzo di qualsiasi risorsa idrica che potrebbe essere interessata dal Progetto? (compresi i Piani di Gestione dei Bacini Idrografici/Programma delle Misure ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque, l'uso per l'approvvigionamento idrico,			

SEZIONE 2 – DESCRIZIONE DEI FATTORI AMBIENTALI CHE POTREBBERO ESSERE INTERESSATI DAL PROGETTO

N.	Domanda	Pertinente?	Adeguatamente affrontata?	Quali ulteriori informazioni sono necessarie?
	la pesca, la pesca sportiva, la balneazione, le attività ricreative, la navigazione, lo smaltimento degli effluenti)			
2.9	Sono state descritte le locali condizioni climatiche e meteorologiche nell'area? (N.B. non rilevante se l'ambiente atmosferico non sarà influenzato dal Progetto)			
2.10	È stata descritta la qualità dell'aria esistente, compresi, se del caso, i valori limite stabiliti dalle direttive 2008/50/CE e 2004/107/CE, nonché i relativi Programmi adottati nell'ambito di tale legislazione? (N.B. non pertinente se l'ambiente non sarà influenzato dal Progetto)			
2.11	È stato descritto il clima acustico esistente, incluso, se del caso, il riferimento alle mappe acustiche e ai piani di azione stabiliti dalla direttiva sul rumore ambientale (2002/49/UE)? (N.B. non pertinente se l'ambiente acustico non sarà influenzato dal Progetto)			
2.12	È stata descritta la situazione esistente riguardo alla luce, al calore e alle radiazioni elettromagnetiche? (N.B. non pertinente se queste caratteristiche ambientali non saranno influenzate dal Progetto)			
2.13	Sono stati descritti i beni materiali presenti nell'area che potrebbe essere interessata dal Progetto? (compresi edifici, altre strutture, risorse minerarie, risorse idriche)			
2.14	Sono stati descritti siti o elementi di rilevanza archeologica, storica, architettonica, culturale nell'area che potrebbe essere interessata dal Progetto, compresi eventuali siti designati o protetti?			
2.15	È stato descritto il paesaggio o il paesaggio urbano dell'area che potrebbe essere interessata dal Progetto, compresi eventuali paesaggi designati o protetti ed eventuali panorami o punti di vista importanti?			
2.16	Sono state descritte le condizioni demografiche, sociali e socio-economiche (ad esempio, l'occupazione) nell'area?			

SEZIONE 2 – DESCRIZIONE DEI FATTORI AMBIENTALI CHE POTREBBERO ESSERE INTERESSATI DAL PROGETTO

N.	Domanda	Pertinente?	Adeguatamente affrontata?	Quali ulteriori informazioni sono necessarie?
2.17	Sono stati descritti i futuri cambiamenti in uno qualsiasi degli aspetti ambientali sopra citati, che possono verificarsi in assenza del Progetto? (Il cosiddetto scenario di base dinamico)			
Raccolta dati e metodologie				
2.18	L'area dello studio è stata delimitata in modo sufficientemente ampio da includere tutte le aree che potrebbero essere significativamente interessate dal Progetto?			
2.19	Sono state contattate tutte le competenti autorità nazionali e locali per acquisire informazioni sullo scenario di base?			
2.20	Sono state esaminate tutte le fonti di dati e di informazioni provenienti da database esistenti, servizi gratuiti e altre valutazioni ambientali pertinenti?			
2.21	Le fonti di dati e di informazioni ambientali esistenti sono state adeguatamente citate?			
2.22	È stata fornita una giustificazione sul perché si è fatto affidamento su particolari dataset esistenti e non su altri?			
2.23	Ove è stata effettuata la raccolta dei dati per caratterizzare lo scenario di base, sono stati descritti i metodi utilizzati, le difficoltà incontrate e le incertezze?			
2.24	I metodi utilizzati sono appropriati allo scopo?			
2.25	Sono stati descritti i metodi utilizzati per prevedere l'impatto del progetto sui cambiamenti climatici? (se rilevante)			
2.26	Sono stati descritti i metodi utilizzati per prevedere l'impatto dei cambiamenti climatici sul Progetto?			
2.27	È stata esaminata l'incertezza legata alle previsioni sull'evoluzione del cambiamento climatico? (se rilevante)			

SEZIONE 2 – DESCRIZIONE DEI FATTORI AMBIENTALI CHE POTREBBERO ESSERE INTERESSATI DAL PROGETTO

N.	Domanda	Pertinente?	Adeguatamente affrontata?	Quali ulteriori informazioni sono necessarie?
2.28	Hai tenuto conto dell'analisi del ciclo di vita del Progetto per descrivere il suo impatto sui cambiamenti climatici? (se rilevante)			
2.29	Sono state individuate eventuali importanti carenze nei dati sull'ambiente esistente e/o sulla previsione della sua evoluzione (ad esempio i cambiamenti climatici) e gli strumenti utilizzati per affrontare queste carenze durante la valutazione?			
2.30	Ove si rendesse necessaria una raccolta dei dati per caratterizzare adeguatamente lo scenario di base, ma non è stato possibile per qualunque motivo, le ragioni sono state spiegate e sono state avviate iniziative per fare in modo che le ricognizioni possano essere effettuate in una fase successiva?			
Altre domande rilevanti sulla descrizione dell'ambiente				

SEZIONE 3 – DESCRIZIONE DEI PROBABILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PROGETTO				
N.	Domanda	Pertinente?	Adeguatamente affrontata?	Quali ulteriori informazioni sono necessarie?
Scoping degli effetti				
3.1	È stato descritto il processo attraverso il quale è stata definita la portata delle informazioni per lo SIA? (per assistenza, vedi il Documento di indirizzo sullo <i>Scoping</i> in questa serie)			
3.2	È evidente che è stato adottato un approccio sistematico allo <i>Scoping</i> ?			
3.3	È stata effettuata la consultazione durante lo <i>Scoping</i> ?			
3.4	Sono stati presentati osservazioni e opinioni dalle parti consultate?			
Previsione degli effetti diretti				
3.5	Sono stati descritti e, se del caso, quantificati gli effetti primari diretti sugli usi del suolo, sulle persone e sulle proprietà?			
3.6	Sono stati descritti e, se del caso, quantificati gli effetti primari diretti sugli aspetti geologici e sulle caratteristiche dei suoli?			
3.7	Sono stati descritti e, se del caso, quantificati gli effetti primari diretti sulla biodiversità? (se pertinente, sono stati fatti riferimenti ai siti Natura 2000? (Direttiva 2009/147/CE e Direttiva 92/43/CEE))			
3.8	Sono stati descritti e, se del caso, quantificati gli effetti primari diretti sull'idrologia e sulla qualità delle acque?			
3.9	Sono stati descritti e, se del caso, quantificati gli effetti primari diretti sugli usi dell'ambiente idrico? (se pertinente, è stato fatto riferimento ai Piani di Gestione dei Bacini Idrografici e/o ai Programmi di Misure ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque - 2000/60/CE)			
3.10	Sono stati descritti e, se del caso, quantificati gli effetti primari diretti sulla qualità dell'aria? (se pertinente, si è fatto riferimenti ai Piani di Qualità dell'Aria ai sensi delle Direttive 2008/50/CE e 2004/107/CE)			
3.11	Sono stati descritti e, se del caso, quantificati gli effetti primari diretti sui cambiamenti climatici?			

SEZIONE 3 – DESCRIZIONE DEI PROBABILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PROGETTO

N.	Domanda	Pertinente?	Adeguatamente affrontata?	Quali ulteriori informazioni sono necessarie?
3.12	Sono stati descritti e, se del caso, quantificati gli effetti primari diretti sull'ambiente acustico (rumore o vibrazione)? (se pertinente, è stato fatto riferimento ai Piani/Programmi d'Azione ai sensi della direttiva sul rumore ambientale 2002/49 / UE)			
3.13	Sono stati descritti e, se del caso, quantificati gli effetti primari diretti su calore, luce o radiazione?			
3.14	Sono stati descritti i principali effetti diretti sui beni materiali e sul depauperamento delle risorse naturali (ad esempio combustibili fossili, minerali)?			
3.15	Sono stati descritti gli effetti primari diretti su siti o aspetti di importanza culturale?			
3.16	Sono stati descritti e, se del caso, illustrati gli effetti primari diretti sulla qualità del paesaggio e su panorami e punti di vista?			
3.17	Sono stati descritti e, se del caso, quantificati gli effetti primari diretti nell'area sulla demografia, sulle condizioni sociali e socioeconomiche rilevanti per l'ambiente?			
3.18	Sono stati descritti e, se del caso, quantificati gli effetti secondari su uno degli aspetti ambientali sopra descritti causati dagli effetti primari? (ad esempio effetti sulla biodiversità, comprese le specie e gli habitat protetti ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE causati dall'inquinamento del suolo, dell'aria o dell'acqua o dal rumore; effetti sull'uso delle risorse idriche causati da cambiamenti idrologici o della qualità delle acque; effetti sui reperti archeologici causati dal disseccamento dei suoli)			
3.19	Sono stati descritti gli effetti temporanei a breve termine prodotti esclusivamente durante la costruzione o in fasi temporali limitate di esercizio o della dismissione del Progetto? (ad esempio, le emissioni prodotte durante la costruzione)			
3.20	Sono stati descritti gli effetti ambientali permanenti causati dalla costruzione, dall'esercizio o dallo smantellamento del Progetto?			
3.21	Sono stati descritti gli effetti ambientali a lungo termine causati dall'esercizio del Progetto per tutta la sua durata di vita o causati dalla produzione di inquinanti?			

SEZIONE 3 – DESCRIZIONE DEI PROBABILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PROGETTO				
N.	Domanda	Pertinente?	Adeguatamente affrontata?	Quali ulteriori informazioni sono necessarie?
3.22	Sono stati descritti e, se del caso, quantificati gli effetti che potrebbero derivare da incidenti, da eventi anomali o dall'esposizione del Progetto a catastrofi naturali o provocate dall'uomo?			
3.23	Sono stati descritti gli effetti ambientali causati dalle attività complementari al Progetto principale? (Le attività complementari sono parte del Progetto ma di solito si svolgono a una certa distanza dal sito di Progetto, ad es. la costruzione della viabilità d'accesso e di infrastrutture, movimenti di mezzi, approvvigionamento di inerti o altre materie prime, generazione ed erogazione di energia, smaltimento di effluenti o rifiuti). Per ulteriori indicazioni e spiegazioni sulla valutazione delle opere complementari, consultare http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Note%20-%20Interpretation%20of%20Directive%2085-337-EEC.pdf			
3.24	Sono stati descritti gli effetti ambientali indiretti causati dallo sviluppo conseguente al Progetto? (lo sviluppo conseguente è rappresentato da altri Progetti, non facenti parte del Progetto principale, incentivati dalla realizzazione del Progetto, ad esempio per fornire nuovi beni o servizi necessari al Progetto, per ospitare nuove popolazioni o attività)			
3.25	Sono stati descritti gli effetti ambientali del Progetto cumulativi con altri sviluppi esistenti o pianificati nell'area? (Devono essere descritti diversi scenari futuri, incluso lo scenario peggiore, nonché gli effetti sul cambiamento climatico e sulla biodiversità). Per ulteriori indicazioni sulla valutazione degli impatti cumulativi vedi http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/eia-studies-and-reports/pdf/guidel.pdf .			
3.26	Sono stati descritti gli effetti ambientali transfrontalieri del Progetto, sia in fase di costruzione che di esercizio?			
3.27	L'estensione geografica, la durata, la frequenza, la reversibilità e la probabilità di accadimento di ciascun effetto sono stati identificati in modo adeguato?			
Previsione degli effetti sulla salute umana e sui temi dello sviluppo sostenibile				
3.28	Sono descritti e, se del caso, quantificati gli effetti primari e secondari sulla salute umana e sul benessere? (ad esempio effetti sulla salute causati dal rilascio di sostanze tossiche nell'ambiente, rischi per la salute derivanti da gravi pericoli associati al Progetto, effetti dovuti a cambiamenti nei vettori di malattie causate dal Progetto,			

SEZIONE 3 – DESCRIZIONE DEI PROBABILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PROGETTO				
N.	Domanda	Pertinente?	Adeguatamente affrontata?	Quali ulteriori informazioni sono necessarie?
	cambiamenti nelle condizioni di vita, effetti sui gruppi vulnerabili).			
3.29	Ove necessario, sono stati esaminati gli impatti su aspetti quali la biodiversità, l'ambiente marino, il cambiamento climatico globale, l'uso delle risorse naturali e il rischio di catastrofi?			
Valutazione della significatività degli effetti				
3.30	La significatività o l'importanza di ciascun effetto previsto è chiaramente spiegato con riferimento ai requisiti normativi o politici, ad altri standard e al numero, all'importanza ed alla sensibilità delle persone, delle risorse o di altri recettori interessati?			
3.31	Ove gli effetti sono valutati rispetto a standard o requisiti normativi, sono stati utilizzati gli standard locali, nazionali o internazionali appropriati e sono state seguite le pertinenti indicazioni?			
3.32	Sono stati descritti gli effetti ambientali positivi così come gli effetti negativi?			
Metodi di valutazione dell'impatto				
3.33	Sono stati esaminati i metodi utilizzati per prevedere gli effetti descritti e le ragioni della loro scelta, le eventuali difficoltà incontrate e le incertezze nei risultati?			
3.34	In presenza di incertezza relativa a dettagli precisi del Progetto e al suo impatto sull'ambiente/cambiamenti climatici, sono state descritte le previsioni del caso peggiore?			
3.35	Ove siano state riscontrate difficoltà nella raccolta dei dati necessari per prevedere o valutare gli effetti, tali difficoltà sono state riconosciute ed sono state esaminate le implicazioni sui risultati?			
3.36	Sono state descritte chiaramente le basi utilizzate per la valutazione della significatività o dell'importanza degli impatti?			
3.37	Gli impatti sono stati descritti sulla base del fatto che tutte le misure di mitigazione proposte sono state attuate, quindi sono stati descritti gli impatti residui?			
3.38	Il livello di trattazione di ciascun effetto è appropriato alla sua importanza ai fini della decisione relativa			

SEZIONE 3 – DESCRIZIONE DEI PROBABILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PROGETTO				
N.	Domanda	Pertinente?	Adeguatamente affrontata?	Quali ulteriori informazioni sono necessarie?
	all'autorizzazione? L'analisi si concentra sulle questioni chiave ed evita informazioni non rilevanti o non necessarie?			
3.39	Viene data un'enfasi appropriata agli effetti negativi più gravi del Progetto con minore enfasi per gli effetti meno significativi?			
Altre domande rilevanti sulla descrizione degli effetti				
	Al fine di evitare la duplicazione delle valutazioni, nella predisposizione dello SIA sono stati presi in considerazione i risultati disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti ai sensi della legislazione dell'Unione o nazionale? Se sì, come è stato fatto?			

SEZIONE 4 – VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE

N.	Domanda	Pertinente?	Adeguatamente affrontata?	Quali ulteriori informazioni sono necessarie?
4.1	Sono state prese in considerazione e valutate le diverse alternative proposte durante lo <i>Scoping</i> e, in caso negativo, è stata fornita una giustificazione?			
4.2	Il Proponente e i professionisti che predispongono lo SIA hanno identificato e valutato ulteriori alternative rispetto a quelle proposte durante <i>Scoping</i> ?			
4.3	È stato descritto il processo attraverso il quale è stato sviluppato il Progetto e sono state descritte le alternative alla concezione del Progetto considerate durante questo processo? (per assistenza, vedere anche le linee guida sui tipi di alternative che possono essere pertinenti nel Documento di indirizzo sullo <i>Scoping</i> in questa serie)			
4.4	Sono state descritte le alternative in termini di concezione del progetto considerate durante questo processo? (Per assistenza, vedere anche le linee guida sui tipi di alternative che possono essere pertinenti nel Documento di indirizzo sullo <i>Scoping</i> in questa serie)			
4.5	Sono state descritte le alternative tecnologiche considerate durante questo processo? (per assistenza, vedere anche le linee guida sui tipi di alternative che possono essere pertinenti nel Documento di indirizzo sullo <i>Scoping</i> in questa serie)			
4.6	Sono state descritte le alternative localizzative considerate durante questo processo? (per assistenza, vedere anche le linee guida sui tipi di alternative che possono essere pertinenti nel Documento di indirizzo sullo <i>Scoping</i> in questa serie)			
4.7	Sono state descritte le alternative in termini di dimensioni considerate durante questo processo? (per assistenza, vedere anche le linee guida sui tipi di alternative che possono essere pertinenti nel Documento di indirizzo sullo <i>Scoping</i> in questa serie)			
4.8	Sono state descritte le alternative in termini di scala considerate durante questo processo? (per assistenza, vedere anche le linee guida sui tipi di alternative che possono essere pertinenti nel Documento di indirizzo sullo <i>Scoping</i> in questa serie)			
4.9	Lo scenario di base dell'alternativa zero è stata descritta?			
4.10	Le alternative di Progetto sono realistiche e concrete? (Ad esempio opzioni di progetto realizzabili che soddisfano gli obiettivi)			

SEZIONE 4 – VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE				
N.	Domanda	Pertinente?	Adeguatamente affrontata?	Quali ulteriori informazioni sono necessarie?
4.11	Sono state fornite le principali ragioni per cui si è scelto il Progetto proposto, tra cui un'indicazione dei principali motivi alla base della selezione dell'opzione scelta, compreso un confronto degli effetti ambientali?			
4.12	I principali effetti ambientali delle alternative sono stati confrontati con quelli del progetto Proposto?			
4.13	Nella valutazione delle alternative le misure di mitigazione sono state considerate? (ulteriori informazioni sulla Mitigazione nella sezione 5 di seguito)			
Altre domande rilevanti sulla valutazione delle alternative				

SEZIONE 5 – DESCRIZIONE DELLA MITIGAZIONE				
N.	Domanda	Pertinente?	Adeguatamente affrontata?	Quali ulteriori informazioni sono necessarie?
5.1	In presenza di effetti negativi significativi su qualsiasi aspetto ambientale, è stata esaminata la possibilità di mitigare questi effetti?			
5.2	Le misure che il Proponente ha proposto di attuare, al fine di mitigare gli effetti, sono state chiaramente descritte e il loro effetto sull'entità e la significatività degli impatti è chiaramente spiegato?			
5.3	Sono stati descritti gli effetti negativi della strategia di mitigazione proposta?			
5.4	Se l'effetto delle misure di mitigazione sull'entità e la significatività degli impatti è incerto, viene fornita una spiegazione?			
5.5	Viene chiarito se il Proponente ha assunto un impegno vincolante ad attuare la mitigazione proposta o ha riconosciuto che le misure di mitigazione sono solo suggerimenti o raccomandazioni?			
5.6	Le misure di mitigazione riguardano sia la fase di costruzione che la fase di esercizio del Progetto?			
5.7	Sono state spiegate le ragioni per cui il Proponente ha scelto la mitigazione proposta?			
5.8	Sono state chiaramente definite le responsabilità per l'attuazione della mitigazione inclusi ruoli, responsabilità e risorse?			
5.9	Laddove la mitigazione degli effetti negativi significativi non è praticabile o se il Proponente ha scelto di non proporre alcuna mitigazione, le ragioni sono state chiaramente spiegate?			
5.10	Risulta chiaro che i professionisti che predispongono lo SIA e il Proponente hanno esaminato l'intera serie di possibili approcci alla mitigazione, comprese misure per evitare, prevenire o ridurre e, laddove possibile, compensare gli impatti con strategie o localizzazioni alternative, modifiche della concezione e del layout del Progetto, modifiche delle metodologie e dei processi, del trattamento "di fine ciclo", dei piani di attuazione e delle pratiche di gestione, misure per rimediare o per correggere gli impatti e misure per compensare gli impatti?			

SEZIONE 5 – DESCRIZIONE DELLA MITIGAZIONE

N.	Domanda	Pertinente?	Adeguatamente affrontata?	Quali ulteriori informazioni sono necessarie?
Altre domande rilevanti sulla mitigazione				

SEZIONE 6 – DESCRIZIONE DELLE MISURE DI MONITORAGGIO				
N.	Domanda	Pertinente?	Adeguatamente affrontata?	Quali ulteriori informazioni sono necessarie?
6.1	Ove previsti effetti significativi su qualsiasi aspetto ambientale, è stata esaminata la possibilità di monitorare tali effetti?			
6.2	Le misure che i Proponenti propongono di attuare per monitorare gli effetti sono chiaramente descritte e il loro obiettivo è stato chiaramente spiegato?			
6.3	Viene chiarito se il Proponente ha assunto un impegno vincolante ad attuare il programma di monitoraggio proposto o che le misure di monitoraggio sono solo suggerimenti o raccomandazioni?			
6.4	Sono state spiegate le ragioni per cui il Proponente ha scelto il piano di monitoraggio proposto?			
6.5	Sono state chiaramente definite le responsabilità per l'attuazione del programma di monitoraggio inclusi ruoli, responsabilità e risorse?			
6.6	Laddove il monitoraggio degli effetti negativi significativi non è praticabile o se il Proponente ha scelto di non proporre alcuna misura di monitoraggio, le ragioni sono state chiaramente spiegate?			
6.7	Risulta chiaro che i professionisti che predispongono lo SIA e il Proponente hanno esaminato l'intera serie di possibili approcci al monitoraggio, tra cui misure di monitoraggio che soddisfino tutti i requisiti normativi ambientali esistenti, misure di monitoraggio derivanti da altre normative per evitare duplicazioni, monitoraggio delle misure di mitigazione (garantendo che gli effetti significativi attesi siano mitigati come previsto), misure di monitoraggio in grado di identificare importanti effetti imprevisti?			
6.8	Sono state proposte soluzioni per monitorare e gestire gli impatti residui?			
Altre domande rilevanti sulle misure di monitoraggio				

SEZIONE 7 – QUALITA'				
N.	Domanda	Pertinente?	Adeguatamente affrontata?	Quali ulteriori informazioni sono necessarie?
Qualità della presentazione				
7.1	Lo SIA è disponibile in uno o più documenti chiaramente definiti?			
7.2	Il documento/i è organizzato logicamente e strutturato chiaramente, in modo che il lettore possa facilmente individuare le informazioni?			
7.3	C'è un sommario all'inizio del/dei documento/i?			
7.4	C'è una chiara descrizione del processo che è stato seguito?			
7.5	La presentazione è completa ma concisa, evitando dati e informazioni non rilevanti?			
7.6	La presentazione fa un uso efficace di tabelle, figure, mappe, fotografie e altri elementi grafici?			
7.7	La presentazione fa un uso efficace di allegati o di appendici per presentare dati dettagliati che non sono essenziali per comprendere il testo principale?			
7.8	Tutte le analisi e le conclusioni sono adeguatamente supportate con dati e prove?			
7.9	Tutte le fonti di dati sono state correttamente referenziate?			
7.10	La terminologia è stata utilizzata in modo coerente in tutto il/i documento/i?			
7.11	Si può ritenere un documento unico, con l'utilizzo dei riferimenti incrociati tra le sezioni per aiutare il lettore a navigare nel/i documento/i?			
7.12	La presentazione dimostra di essere equa e, per quanto possibile, imparziale e obiettiva?			
Sintesi Non Tecnica				
7.13	Lo SIA include un Sintesi Non Tecnica?			
7.14	La Sintesi fornisce una descrizione concisa ma esauriente del Progetto, del suo contesto ambientale, degli effetti del Progetto sull'ambiente, delle eventuali misure di mitigazione e delle eventuali disposizioni per il monitoraggio?			

SEZIONE 7 – QUALITA'				
N.	Domanda	Pertinente?	Adeguatamente affrontata?	Quali ulteriori informazioni sono necessarie?
7.15	La Sintesi evidenzia incertezze significative sul Progetto e sui suoi effetti ambientali?			
7.16	La Sintesi spiega il processo autorizzativo ed il ruolo della VIA in questo processo?			
7.17	La Sintesi fornisce una panoramica dell'approccio alla valutazione?			
7.18	La Sintesi è stata scritta utilizzando un linguaggio non tecnico, evitando termini tecnici, dati di dettaglio e dissertazioni scientifiche?			
7.19	Sarebbe comprensibile a un pubblico non esperto della materia?			
Competenza				
7.20	Nello SIA è indicata o comunque spiegata la competenza degli esperti responsabili della predisposizione dello SIA stesso?			
7.21	Il Proponente ha rispettato i requisiti e le norme nazionali o locali per la selezione degli esperti responsabili della predisposizione dello SIA?			
Altre domande rilevanti sulla qualità della presentazione				

ALLEGATO I – COLLEGAMENTI CON ALTRI STRUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

La direttiva VIA è solo uno dei numerosi atti normativi dell'UE vigenti che riguardano la pianificazione ambientale e del Progetto. Ciò comporta il rischio di duplicazione di valutazioni e procedure e offre varie possibilità di sinergia. In base al principio di una Migliore Regolamentazione (*Better Regulation*), in base al quale le politiche e le leggi dell'UE dovrebbero essere progettate e attuate affinché raggiungano i loro obiettivi al minimo costo²¹, sono in corso sforzi per "semplificare" queste diverse valutazioni e procedure ove possibile. È importante ricordare che "semplificare" in questo contesto significa migliorare e coordinare meglio le procedure di valutazione ambientale al fine di ridurre oneri amministrativi inutili, creare sinergie e quindi accelerare il processo di valutazione ambientale, garantendo al tempo stesso il massimo livello di protezione ambientale attraverso valutazioni ambientali complete.

Pertanto è possibile trovare misure di semplificazione nella direttiva VIA:

■ Procedure congiunte o coordinate (articolo 2.3 della direttiva VIA)

L'articolo 2.3, della Direttiva VIA impone agli Stati membri di istituire procedure coordinate o congiunte quando è richiesta una valutazione, sia ai sensi della direttiva VIA che della direttiva Habitat (vedi sotto). Inoltre, gli Stati membri hanno la possibilità di applicare queste procedure congiunte o coordinate ad altre valutazioni ambientali derivanti dalla legislazione dell'UE, in particolare nell'ambito della Direttiva Quadro sulle Acque e della Direttiva sulle Emissioni Industriali. Vedi quanto riportato di seguito per informazioni più specifiche sulle interazioni con tali atti normativi. Si consiglia ai professionisti di verificare la propria legislazione nazionale per vedere se e come è previsto il coordinamento.

■ Esame di altre valutazioni (articolo 4.4, articolo 5.1 della direttiva VIA)

L'articolo 4.4, della direttiva VIA relativo alla fase di screening della procedura VIA nonché all'articolo 5.1, sulla preparazione dello SIA richiede che i professionisti prendano in considerazione i risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti ai sensi della legislazione UE e nazionale.

■ Altre informazioni pertinenti detenute dalle autorità (articolo 5.4 della direttiva VIA)

Al fine di incrementare la disponibilità dei dati, l'articolo 5.4 della Direttiva VIA impone a qualsiasi autorità che detiene informazioni pertinenti di metterle a disposizione dei proponenti i cui Progetti sono soggetti alla VIA.

Questa sezione indica i principali atti normativi dell'UE rilevanti per la semplificazione della procedura di VIA. I professionisti dovrebbero sempre verificare se il loro Progetto rientra in un'altra normativa dell'UE e nelle rispettive misure nazionali di recepimento ed essere consapevoli che vi sono vari altri documenti di indirizzo adottati a livello UE e nazionale per districare le complessità legislative.

Alcuni di questi documenti di indirizzo dell'UE sono indicati nelle pertinenti sezioni della Parte B dei documenti di indirizzo sulla VIA e sono inoltre elencati sia di seguito che nell'Allegato II "Altri documenti di indirizzo e strumenti di riferimento".

Le norme riportate in questa sezione non rappresentano affatto un elenco esaustivo, ma rappresentano quelle maggiormente significative (i nomi formali sono riportati di seguito):

²¹Documento di lavoro dei Servizi della Commissione europea, *Linee Guida per una migliore regolamentazione*, SWD (2015) 111 final.

- Direttiva VAS;
- Direttiva Uccelli e Direttiva Habitat;
- Direttiva Quadro sulle Acque;
- Direttiva Quadro sulla Strategia Marina;
- Direttiva sulla Qualità dell'Aria Ambiente e Direttiva sui Metalli Pesanti nell'Aria Ambiente;
- Direttiva Quadro sui Rifiuti;
- Direttiva sulle Emissioni Industriali;
- Direttiva Seveso;
- Reti transeuropee: Regolamenti TEN-E, TEN-T e TEN-TEC;
- Convenzioni di Aarhus e di Espoo (comprese le Direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE).

DIRETTIVA VAS

Nome utilizzato	Nome formale
Direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Direttiva 2001/42/ concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
Documenti di indirizzo EU pertinenti:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Documento di indirizzo della Commissione sulla semplificazione delle valutazioni ambientali svolte ai sensi dell'articolo 2.3 della direttiva VIA ■ Documento di indirizzo della Commissione sull'attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ■ Indirizzi della Commissione sulla semplificazione delle procedure di valutazione ambientale per i Progetti di Interesse Comune (PIC) relativi alle infrastrutture energetiche

La direttiva VAS riguarda la Valutazione Ambientale Strategica, che viene svolta su determinati piani e programmi. In molti casi, la VAS di un piano o di un programma pertinente che è alla base di un Progetto proposto sarà stata effettuata prima della VIA. L'articolo 3.2 della direttiva VAS impone l'esecuzione di una VAS se il piano o il programma "definisce il quadro" per un progetto elencato negli allegati I e II della direttiva VIA.

Opportunità di sinergia

La VAS e la VIA sono procedure simili, nonostante la prima è effettuata su piani e programmi e la seconda su Progetti. Entrambe le valutazioni possono essere riassunte come segue: è predisposto un rapporto ambientale in cui vengono identificati i probabili effetti significativi (di piani, programmi o progetti) sull'ambiente e sono identificate le possibili alternative; le autorità ambientali e il pubblico (e gli Stati membri interessati) devono essere informati e consultati; l'Autorità Competente decide, tenendo conto dei risultati delle consultazioni. Successivamente il pubblico viene informato della decisione. Anche se l'ambito di applicazione delle due valutazioni di solito differisce, molto spesso il lavoro svolto nell'ambito della VAS può essere utilizzato per la VIA. Le alternative individuate durante la procedura di VAS possono essere rilevanti per la VIA, alcuni dei dati raccolti nell'ambito della VAS possono essere utilizzati per delineare lo scenario di riferimento alla base della VIA. I professionisti che effettuano la VIA dovrebbero consultare il rapporto ambientale della VAS effettuata per eventuali piani o programmi pertinenti al fine di evitare la duplicazione del lavoro.

Il Documento di indirizzo sulla semplificazione delle valutazioni ambientali per i Progetti di Interesse Comune (PIC) per le infrastrutture energetiche (vedi l'Allegato II al presente documento "Altri

documenti di indirizzo e strumenti di riferimento”) fornisce indicazioni su come sfruttare le sinergie tra le procedure di VAS e di VIA. Inoltre, esistono vari documenti di indirizzo a livello nazionale.

Durante la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (screening) dei Progetti, le valutazioni effettuate ai sensi della direttiva VAS possono essere utilizzate direttamente per determinare se il Progetto può avere o meno un impatto significativo sull'ambiente. Questo può rappresentare il caso in cui la valutazione ai sensi della direttiva VAS contiene informazioni su specifiche sensibilità di aree locali a determinati sviluppi relativi al Progetto proposto.

Procedure congiunte / coordinate

Le procedure congiunte o coordinate non sono direttamente previste dalle disposizioni delle Direttive VIA e VAS, dal momento che la prima si riferisce a progetti (articolo 2.3 della direttiva VIA) e la seconda a piani/programmi (articolo 11.2 della Direttiva VAS); inoltre, ogni procedura deve essere eseguita nell'ambito dei propri contesti (articolo 11.1 della direttiva VAS). La Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha effettivamente affermato che una valutazione intrapresa nell'ambito della direttiva VIA non esenta dall'obbligo di effettuare una valutazione ai sensi della direttiva VAS (vedi C-295/10, Valčiukienė e altri, paragrafi 55-63).

Tuttavia, in alcuni casi un piano/programma ed il successivo progettuale sviluppo possono essere sottoposti ad una procedura di valutazione integrata: gli Stati membri sono liberi di istituire tali meccanismi, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di entrambe le Direttive. In questa prospettiva, nella stessa decisione, la CGUE ha altresì sostenuto che può essere effettuata una procedura congiunta in cui i requisiti di entrambe le Direttive sono compresi in un'unica procedura di valutazione ambientale (C-295/10, Valčiukienė e Altri, paragrafi 55-63).

DIRETTIVA UCCELLI E DIRETTIVA HABITAT

Nome utilizzato	Nome formale
Direttiva Habitat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Direttiva del consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
Direttiva Uccelli	<ul style="list-style-type: none"> ■ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Documenti di indirizzo EU pertinenti:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Documento di indirizzo della Commissione sulla semplificazione delle valutazioni ambientali svolte ai sensi dell'articolo 2.3 della Direttiva VIA ■ Indirizzi della Commissione sulla semplificazione delle procedure di valutazione ambientale per i Progetti di Interesse Comune (PIC) relativi alle infrastrutture energetiche ■ Orientamenti della Commissione sulla gestione dei siti Natura 2000: le disposizioni dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE ■ Manuale degli habitat dell'Unione Europea - EUR28

La Direttiva Habitat, insieme alla Direttiva Uccelli (Direttiva 2009/147/CE), ha lo scopo di contribuire a garantire la biodiversità attraverso la conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche negli Stati membri dell'UE. Congiuntamente, queste Direttive istituiscono una rete coerente di siti (la Rete Natura 2000) che ospitano habitat e/o specie che dovrebbero essere conservati o ripristinati ad uno stato di conservazione soddisfacente in accordo ai termini dettati dalle Direttive

stesse. Qualsiasi piano o progetto che possa avere un effetto significativo su un sito appartenente alla Rete Natura 2000 è soggetto ad una Valutazione di Incidenza (VInCA) cioè una valutazione degli effetti sul sito tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso (Direttiva Habitat, articolo 6.3). La decisione sulla Valutazione di Incidenza è vincolante e determina se un piano o progetto può essere attuato, fatte salve le disposizioni specifiche di cui all'articolo 6.4.

Opportunità di sinergia

Il campo di applicazione della VInCA e della VIA è diverso: la VIA dovrebbe prendere in considerazione tutti gli effetti ambientali significativi, mentre la VInCA si concentra sugli obiettivi di conservazione e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione; tuttavia, come per la procedura di VAS sopra riportata, alcune delle informazioni raccolte per una valutazione possono essere utilizzate per l'altra.

Procedure congiunte/coordinate

L'articolo 2.3 della Direttiva VIA stabilisce che, nel caso in cui i progetti debbano essere valutati sia in base alla Direttiva VIA che alle Direttive Uccelli o Habitat, gli Stati membri *devono, ove opportuno*, assicurare che siano previste procedure coordinate e/o congiunte. Ciò differisce dai casi in cui i progetti devono essere valutati anche in base ad altra legislazione dell'UE, in cui gli Stati membri *possono* prevedere procedure coordinate e/o congiunte. La Direttiva VIA fa diversi riferimenti alla Direttiva Habitat; ad esempio, quando si identificano gli impatti significativi di un Progetto, un'attenzione particolare deve essere rivolta alle specie ed agli habitat protetti dalla Direttiva Uccelli e dalla Direttiva Habitat. L'UE ha pubblicato un documento di indirizzo per supportare i professionisti nella misura in cui i risultati di una Valutazione di Incidenza sono presi in considerazione in una procedura di VIA (vedi il Documento di indirizzo sulla semplificazione delle valutazioni ambientali condotte ai sensi dell'articolo 2.3 della Direttiva VIA, riferimenti completi nell'Allegato II al presente documento di indirizzo "Altri Documenti di Indirizzo Rilevanti").

DIRETTIVA QUADRO IN MATERIA DI ACQUE

Nome utilizzato	Nome formale
DQA	<ul style="list-style-type: none"> ■ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
Documenti di indirizzo EU pertinenti:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Documento di indirizzo della Commissione sulla semplificazione delle valutazioni ambientali svolte ai sensi dell'articolo 2.3 della direttiva VIA ■ Indirizzi della Commissione sulla semplificazione delle procedure di valutazione ambientale per i Progetti di Interesse Comune (PIC) relativi alle infrastrutture energetiche ■ Strategia comune di attuazione della DQA: documento di indirizzo n. 7 Monitoraggio ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque ■ Strategia comune di attuazione della DQA: documento di indirizzo n. 20 Esenzioni dagli obiettivi ambientali

La DQA istituisce un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee. Ai sensi della Direttiva, i Piani di Gestione dei Bacini Idrografici (PGBI) sono stabiliti ed aggiornati ogni sei anni per coordinare ed attuare le misure relative al mantenimento del buono stato delle acque all'interno di ciascun bacino idrografico. I PGBI devono raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla DQA e devono includere un'analisi delle caratteristiche chiave del

bacino idrografico, una valutazione delle pressioni, una revisione dell'impatto dell'attività umana sullo stato delle acque e le misure necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo della direttiva di "buono stato" per tutte le acque.

È necessario valutare i Progetti che possono comportare il mancato raggiungimento di un buono stato dei corpi idrici o comportare un deterioramento degli elementi di qualità e, se possibile, trovare un'alternativa più rispettosa dell'ambiente. Se non è possibile trovare alternative, il Progetto può essere attuato solo quando è possibile dimostrare che innanzitutto sono state adottate tutte le misure di mitigazione praticabili per ridurre l'impatto. In secondo luogo, occorre anche dimostrare che le motivazioni del deterioramento rappresentano un interesse pubblico prevalente o che i benefici del Progetto siano comunque superiori al mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali pertinenti (vedi condizioni di cui all'articolo 4.7 della DQA). Il processo di identificazione e valutazione di tali impatti può essere condotto congiuntamente alla procedura VIA. Tuttavia, il requisito di cui all'articolo 4.7 della DQA va oltre i requisiti della Direttiva VIA nel senso che comprende attività che potrebbero non essere elencate nell'allegato I o II della Direttiva VIA.

Opportunità di sinergia

La DQA assicura che siano raccolti dettagliati dati ambientali sulle acque come parte del processo di pianificazione del PGBI. Pertanto, è possibile conseguire sinergie parziali con la VIA mediante la raccolta di dati e le necessarie valutazioni degli effetti sui corpi idrici ai sensi dell'articolo 4.7 della DQA. Come detto in precedenza, se si rileva che un Progetto, elencato nell'allegato I o II della direttiva VIA, ha un impatto sullo stato di un corpo idrico come riportato nel relativo PGBI, sarà necessaria un'ulteriore valutazione per sviluppare e rivedere le alternative e possibilmente giustificare le ragioni di interesse pubblico prevalente in linea con i requisiti della Direttiva Quadro sulle Acque. Ciò può influenzare la portata e la natura di uno SIA, nel senso che deve comprendere una valutazione dei probabili impatti del Progetto sugli obiettivi adottati per il corpo idrico in questione.

Procedure congiunte/coordinate

L'articolo 2.3 della Direttiva VIA prevede la possibilità di procedure congiunte o coordinate nel caso in cui i Progetti devono essere valutati anche in base ad altra legislazione dell'UE, ma ciò non rappresenta un requisito.

DIRETTIVA QUADRO SULLA STRATEGIA PER L'AMBIENTE MARINO

Nome utilizzato	Nome formale
DQSAM	■ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino)
Documenti di indirizzo EU pertinenti:	■ Relazione finale della Commissione sulla DQSAM e concessioni e autorizzazioni

La Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino (DQSAM) stabilisce un quadro per valutare e raggiungere, entro il 2020, un buono stato ambientale delle acque marine dell'UE. Per raggiungere questo obiettivo, la DQSAM adotta un approccio ecosistemico e integrato in cui la protezione

dell'ambiente e l'uso sostenibile vanno di pari passo per prevenire il depauperamento delle risorse naturali su cui si basano le attività economiche e sociali legate al mare.

Opportunità di sinergia

La DQSAM garantisce che sia fissato uno scenario di riferimento ambientale per le acque marine. Sulla base di questa valutazione e dello scenario di riferimento, devono essere adottate e gradualmente attuate misure per garantire il raggiungimento di un buono stato ambientale entro un determinato numero di anni. A differenza della DQA, non vi è alcuna condizione indipendente nella DQSAM per valutare le attività. Tuttavia, gli obiettivi e le misure adottate negli Stati membri possono influenzare la portata e la natura di uno SIA nel senso che esso deve includere una valutazione dei probabili impatti del Progetto sugli obiettivi adottati per il corpo idrico marino in questione.

Procedure congiunte/coordinate

L'articolo 2.3 della Direttiva VIA prevede la possibilità di procedure congiunte o coordinate nel caso in cui i Progetti devono essere valutati anche in base ad altra legislazione dell'UE, ma ciò non rappresenta un requisito.

DIRETTIVA SULLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE E DIRETTIVA SUI METALLI PESANTI NELL'ARIA AMBIENTE

Nome utilizzato	Nome formale
DQAA (Direttiva Qualità Aria Ambiente)	■ Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa
DMPAA (Direttiva Metalli Pesanti Aria Ambiente)	■ Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente
Documenti di indirizzo EU pertinenti:	■ Non disponibili

La DQAA stabilisce un quadro per il monitoraggio attivo dell'aria ambiente e la rimozione di sostanze inquinanti. La Direttiva stabilisce diversi obiettivi di qualità dell'aria (valori limite, valori obiettivo, livelli critici e soglia) in relazione ad un'ampia gamma di inquinanti (biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato, piombo, benzene, monossido di carbonio). Sono richiesti piani di qualità dell'aria quando i valori limite o obiettivo non sono rispettati, nonché un piano d'azione a breve termine quando vengono superate le soglie di allarme. Inoltre, la Direttiva obbliga gli Stati membri a tenere informato il pubblico e stabilisce i requisiti per la valutazione della qualità dell'aria (ad esempio, la rete di monitoraggio). Inoltre, la DMPAA fissa valori limite per gli inquinanti atmosferici arsenico, cadmio, nickel e benzo (a) pirene.

Opportunità di sinergia

Durante la preparazione dello SIA, l'esistenza di obiettivi di qualità dell'aria, nonché i piani esistenti di qualità dell'aria e d'azione a breve termine, forniscono una solida base per l'analisi dello scenario di base, delle alternative di Progetto, dei fattori ambientali, oltre ad ogni possibile azione correttiva.

DIRETTIVA QUADRO SUI RIFIUTI

Nome utilizzato	Nome formale
DQRifiuti (Direttiva Quadro Rifiuti)	■ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
Documenti di indirizzo EU pertinenti:	■ Applicazione della direttiva VIA al risanamento delle discariche

La DQ Rifiuti istituisce un quadro normativo per la gestione e il trattamento della maggior parte dei tipi di rifiuti. La Direttiva fissa una gerarchia dei rifiuti che va dalla prevenzione allo smaltimento. La gestione dei rifiuti in conformità alla Direttiva deve essere attuata senza mettere a repentaglio la salute umana e senza danneggiare l'ambiente (ad esempio senza rischi per l'acqua, l'aria, la biodiversità e senza causare disturbi). Inoltre la Direttiva stabilisce regole per la responsabilità estesa del produttore, aggiungendo di fatto agli oneri dei produttori la gestione dei prodotti restituiti dopo l'uso.

Opportunità di sinergia

La DQ Rifiuti richiede l'adozione e l'attuazione dei Piani di Gestione dei Rifiuti e Programmi di Prevenzione dei Rifiuti a livello nazionale e locale. Questi piani e programmi dovrebbero analizzare la situazione attuale relativa al trattamento dei rifiuti, nonché identificare le misure necessarie per attuare la gestione dei rifiuti nell'ambito degli obiettivi della DQ Rifiuti. Ciò include gli impianti di gestione dei rifiuti esistenti e pianificati, che potrebbero costituire Progetti soggetti alla Direttiva VIA. Poiché gli impianti di rifiuti devono essere indicati nei Piani di Gestione dei Rifiuti, questi sono anche soggetti ai requisiti della Direttiva VAS (vedi sopra).

La Direttiva VIA può anche avere rilevanza per qualsiasi Progetto in relazione ai rifiuti prodotti non solo durante la costruzione e l'esercizio del Progetto, ma anche, in particolare, per quanto riguarda la dismissione e/o il ripristino del sito.

Durante la preparazione dello SIA, i rifiuti prodotti e conferiti al sito del Progetto devono essere presi in considerazione nella valutazione degli effetti significativi del Progetto sull'ambiente e potrebbero essere pertinenti ai fini dell'elaborazione delle alternative e delle misure di mitigazione nonché delle misure di compensazione.

DIRETTIVA SULLE EMISSIONI INDUSTRIALI

Nome utilizzato	Nome formale
DEI (Direttiva Emissioni Industriali)	■ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
Documenti di indirizzo EU pertinenti:	■ Guida ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettere c) e d) della Direttiva sulle Emissioni Industriali ■ Comunicazione della Commissione sull'elaborazione delle relazioni di riferimento ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della Direttiva sulle Emissioni Industriali

La DEI è il principale strumento dell'UE che regola le emissioni inquinanti degli impianti industriali. Circa 50.000 Progetti che avviano le attività industriali elencate nell'allegato I della DEI sono tenuti ad

operare in conformità con un'autorizzazione, che dovrebbe contenere condizioni stabilite in conformità ai principi e alle disposizioni della Direttiva. Come indicato nel documento di indirizzo della Commissione sull'"Interpretazione delle definizioni delle categorie di progetto degli allegati I e II della Direttiva VIA" (vedi l'Allegato II al presente documento "Altri documenti di indirizzo e strumenti di riferimento"), la Direttiva VIA e la Direttiva sulle Emissioni Industriali (DEI) a volte riguardano lo stesso tipo di attività. Tuttavia, è importante essere consapevoli delle differenze esistenti tra l'obiettivo, l'ambito, i sistemi di classificazione e le soglie di queste due direttive.

Opportunità di sinergia

Le autorizzazioni [rilasciate ai sensi della] DEI devono tenere conto di tutte le prestazioni ambientali dell'impianto industriale, comprese le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno, la produzione di rifiuti, l'uso di materie prime, l'efficienza energetica, il rumore, la prevenzione degli incidenti e il ripristino del sito a seguito della chiusura. Tale applicazione concorda strettamente con la Direttiva VIA e "gli Stati membri hanno la facoltà di utilizzare le soglie stabilite dall'allegato I della DEI nel contesto della Direttiva VIA" (Documento di indirizzo della Commissione sull'"Interpretazione delle definizioni delle categorie di progetto degli allegati I e II della Direttiva VIA". Vedi l'Allegato II al presente documento "Altri documenti di indirizzo e strumenti di riferimento"). Inoltre, le autorizzazioni rilasciate ai sensi della DEI devono essere periodicamente riesaminate per garantire la conformità. Sebbene il monitoraggio effettuato nell'ambito della DEI non riguardi tutti gli aspetti ambientali da considerare, la DEI richiede un monitoraggio specifico, parte del quale può essere utilizzato per la VIA. L'approccio al monitoraggio utilizzato per la DEI può anche essere impiegato e ampliato per considerare altri aspetti delineati nelle proposte di monitoraggio in ambito VIA.

Procedure congiunte/coordinate

L'articolo 2.3 della Direttiva VIA prevede la possibilità di procedure congiunte o coordinate nel caso in cui i Progetti devono essere valutati anche in base ad altra legislazione dell'UE, ma ciò non rappresenta un requisito.

DIRETTIVA SEVESO

Nome utilizzato	Nome formale
Direttiva Seveso	Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio
Documenti di indirizzo EU pertinenti:	Documento di indirizzo della Commissione sulla semplificazione delle valutazioni ambientali svolte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva VIA. Gli strumenti di indirizzo sono raccolti sul portale Minerva all'indirizzo https://minerva.jrc.ec.europa.eu/en/minerva

La Direttiva Seveso è stata adottata in risposta all'incidente industriale che ha rilasciato sostanze chimiche pericolose nella cittadina italiana di Seveso nel 1976. La Direttiva è stata successivamente rivista più volte. Lo scopo della Direttiva Seveso è quello di prevenire e, nel caso si verificano, limitare gli incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose. Essa si applica agli stabilimenti in cui possono essere presenti sostanze pericolose in quantità superiori ad una determinata soglia. Alcune attività

industriali oggetto di altra legislazione dell'UE sono escluse dalla Direttiva Seveso (ad esempio stabilimenti nucleari o il trasporto di sostanze pericolose).

La Direttiva Seveso adotta un approccio graduale per le misure di sicurezza da applicare agli impianti che si basa sui volumi di sostanze pericolose presenti negli impianti stessi. I siti Seveso sono classificati come stabilimenti Seveso di livello inferiore o stabilimenti Seveso di livello superiore. I gestori degli stabilimenti Seveso di livello inferiore devono notificare all'autorità competente, formulare una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR), redigere rapporti degli incidenti e tenere conto della pianificazione dell'uso del suolo. Oltre a queste condizioni, i gestori di uno stabilimento Seveso di livello superiore devono predisporre un rapporto di sicurezza, attuare un sistema di gestione della sicurezza, definire un piano di emergenza interno e fornire alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie. Inoltre, le autorità sono tenute, tra l'altro, ad elaborare piani di emergenza esterni per gli stabilimenti di livello superiore, ad implementare la pianificazione territoriale per l'ubicazione degli stabilimenti, rendere pubblicamente disponibili le informazioni pertinenti, assicurare che vengano intraprese le azioni necessarie dopo un incidente comprese le misure di emergenza e condurre ispezioni.

Opportunità di sinergia

La direttiva Seveso è molto importante per una serie di valutazioni ai sensi della Direttiva VIA, come ad esempio gli impatti relativi ai rischi di incidenti rilevanti e catastrofi, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, alla luce del rischio presente negli stabilimenti soggetti alla Direttiva Seveso, entrano in gioco sia le norme in materia di autorizzazioni sia in materia di governance, e di fatto la direttiva Seveso è spesso direttamente collegata ad altre normative elencate nel presente Allegato, come la Direttiva sulle Emissioni Industriali e la Convenzione Aarhus. A tale riguardo, la Direttiva Seveso garantisce che siano raccolte informazioni dettagliate sugli impianti e che queste siano impiegate sia nella pianificazione dell'uso del territorio sia nella pianificazione di emergenza. Le sinergie con la VIA possono essere individuate per la parte dello SIA che riguarda la progettazione degli impianti e la valutazione dei rischi legati alle progetto selezionato. La Direttiva Seveso può anche essere utile per le fasi di *Screening*, *Scoping* e per la predisposizione dello SIA in relazione a: soglie quantitative per la valutazione della significatività, disposizioni per l'informazione al pubblico in relazione alla governance e, infine, disposizioni sul monitoraggio.

Procedure congiunte/coordinate

L'articolo 2.3 della Direttiva VIA prevede la possibilità di procedure congiunte o coordinate nel caso in cui i Progetti devono essere valutati anche in base ad altra legislazione dell'UE, ma ciò non rappresenta un requisito.

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DEI TRASPORTI, DELL'ENERGIA E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Nome utilizzato	Nome formale
Regolamento TEN-T: Rete di Transeuropea dei Trasporti	■ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE
Regolamento TEN-TEC: Rete Transeuropea della Telecomunicazione	■ Regolamento (UE) N. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 marzo 2014 sugli orientamenti per le reti

	transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE
Regolamento TEN-E: Rete Transeuropea dell'Energia (Regolamento PIC)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009
Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility - CEF): finanziamento per i progetti TEN	<ul style="list-style-type: none"> ■ Regolamento (UE) N. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010
Documenti di indirizzo EU pertinenti:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Documento di indirizzo della Commissione sulla semplificazione delle valutazioni ambientali per le infrastrutture energetiche Progetti di Interesse Comune (PIC).

Le reti transeuropee sono costituite da elenchi di Progetti chiave per le infrastrutture di trasporto, energetiche e per le telecomunicazioni, noti come Progetti di Interesse Comune (PIC). Questi Progetti sono stati concepiti per completare il mercato interno europeo sia attraverso l'interconnessione delle reti infrastrutturali nazionali sia garantendo la loro interoperabilità, soddisfacendo così, ad esempio, gli obiettivi della politica energetica dell'UE per un'energia accessibile, sicura e sostenibile.

In base al regolamento TEN-E per il settore energetico i PIC, grazie a processi di valutazione ambientale semplificati, possono beneficiare di una programmazione e del conseguimento dell'autorizzazione in tempi più rapidi.

CONVENZIONE DI AARHUS E CONVENZIONE DI ESPOO

Nome utilizzato	Nome formale
Convenzione di Aarhus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
Convenzione di Espoo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia - Dichiarazione della Commissione
Documenti di indirizzo EU pertinenti:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Guida all'applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale per progetti transfrontalieri su vasta scala ■ Documento di indirizzo per la redazione del rapporto degli Stati membri ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/4

La Convenzione di Aarhus stabilisce, in relazione all'ambiente, una serie di diritti del pubblico sia per singoli individui che per le loro associazioni. Questi diritti sono comunemente descritti secondo i tre pilastri dell'accesso all'informazione ambientale, della partecipazione del pubblico al processo decisionale e dell'accesso alla giustizia in materia ambientale. Le Parti che hanno aderito alla Convenzione sono tenute ad intraprendere le misure necessarie affinché le autorità pubbliche contribuiscano a rendere effettivi tali diritti. Tutti gli Stati membri dell'UE, così come l'UE stessa, hanno aderito alla Convenzione. I primi due pilastri sono anche parte integrante del diritto dell'UE attraverso le Direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE; inoltre, una serie di disposizioni in diversi strumenti dell'UE cercano di attuare tali diritti, come la partecipazione del pubblico e le esigenze di accesso alla giustizia ai sensi della Direttiva VIA o le disposizioni sull'accesso alla giustizia ai sensi della Direttiva sulle Emissioni Industriali.

La Convenzione di Espoo stabilisce l'obbligo generale degli Stati di notificarsi e consultarsi reciprocamente su tutti i principali Progetti che potrebbero avere un impatto ambientale negativo significativo in un contesto transfrontaliero. L'articolo 7 della Direttiva VIA fornisce la base giuridica per la regolamentazione dei diritti e degli obblighi degli Stati membri in caso di procedura di VIA reativa ad un progetto con impatti transfrontalieri. L'articolo 7.1 prevede che gli Stati membri potenzialmente interessati siano informati, come ad esempio per una procedura di *Screening* svolta in un altro Stato membro. Lo Stato membro interessato deve essere informato al più tardi nel momento in cui il pubblico viene informato nello Stato membro in cui è proposto il Progetto.

Opportunità di sinergia

La Convenzione di Aarhus è lo strumento giuridico più completo in materia di coinvolgimento pubblico. Stabilendo regole sull'informazione e sulla partecipazione del pubblico, la Convenzione di Aarhus ha comportato decisioni che stabiliscono dei precedenti, ad esempio i termini temporali entro i quali informare il pubblico, che possono agevolare l'attuazione della procedura VIA. Il testo specifica che la partecipazione del pubblico dovrebbe essere efficace, adeguata, formale e fornire informazioni, comunicazione, dialogo, attenzione e risposte. Inoltre la Convenzione di Aarhus, così come la Direttiva VIA, richiede "termini ragionevoli". Questi possono avere un impatto sulle diverse fasi discusse nella serie di documenti di indirizzo sulla VIA, ad esempio in relazione alle consultazioni per le quali la Direttiva VIA stabilisce requisiti specifici (vedi Parte B, Paragrafo 3.1).

ALLEGATO II – ALTRI DOCUMENTI DI INDIRIZZO E STRUMENTI DI RIFERIMENTO

- A. Andrusevych, T. Alge, C. Konrad (eds), Case Law of the Aarhus Convention Compliance Committee 2004-2011, 2nd edition
<https://www.eufje.org/images/DocAarhus/Aarhus%20CC%20case-law.pdf>
- Chartered Institute of Ecology and Environmental Management, Guidelines for ecological impact assessment in the UK and Ireland, Terrestrial, Freshwater, and Coastal, January 2016
http://www.cieem.net/data/files/Publications/EcIA_Guidelines_Terrestrial_Freshwater_and_Coastal_Jan_2016.pdf
- Commission, Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites, Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
- Commission, Assessment of resource efficiency indicators and targets
http://ec.europa.eu/environment/enveco/resource_efficiency/pdf/report.pdf
- Commission Communication on the elaboration of baseline reports under Article 22(2) of the IED (European Commission Guidance concerning baseline reports under Article 22(2) of Directive 2010/75/EU on industrial emissions)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.136.01.0003.01.ENG
- Commission, DG Climate Action, Non-paper, Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient
<http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/guidances/non-paper-guidelines-for-project-managers-making-vulnerable-investments-climate-resilient>
- Commission Final report on MSFD and licencing and permitting
https://circabc.europa.eu/sd/a/ca90e911-6585-4de0-983f-dd07a5c2a519/MSCG_19-2016-04_Study%20on%20licencing%20and%20permitting%20and%20MSFD_Final%20Report%20Arcadis.pdf
- Commission guidance document on Non-energy mineral extraction and Natura 2000
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/nee_i_n2000_guidance.pdf
- Commission guidance document for Member States' reporting under Article 9 of Directive 2003/4 (Guidance document on reporting about the experience gained in the application of directive 2003/4/ec concerning on public access to environmental information)
http://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/guidance_en.pdf
- Commission guidance document no 7. Monitoring under the Water Framework Directive
[https://circabc.europa.eu/sd/a/63f7715f-0f45-4955-b7cb-58ca305e42a8/Guidance%20No%207%20-%20Monitoring%20\(WG%202.7\).pdf](https://circabc.europa.eu/sd/a/63f7715f-0f45-4955-b7cb-58ca305e42a8/Guidance%20No%207%20-%20Monitoring%20(WG%202.7).pdf)
- Commission guidance document no 20. Exemptions to the Environmental Objectives
https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-d0e6-405f-bf66-60e212555db1/Guidance_documentN%C2%B020_Mars09.pdf
- Commission guidance document on Inland waterway transport and Natura 2000, Sustainable inland waterway development and management in the context of the EU Birds and Habitats Directives
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/iwt_en.pdf

- Commission guidance on Aquaculture and Natura 2000, Sustainable aquaculture activities in the context of the Natura 2000 Network
<http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Aqua-N2000%20guide.pdf>
- Commission guidance on Managing Natura 2000 sites: the provisions of Article 6 of Directive 92/43/EEC
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
- Commission guidance document on Streamlining environmental assessments conducted under Article 2(3) of the EIA Directive
[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0727\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0727(01))
- Commission guidance on the application of the Environmental Impact Assessment Procedure for Large-scale Transboundary Projects
<http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Transboundary%20EIA%20Guide.pdf>
- Commission guidance on wind energy development in accordance with the Natura 2000
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf
- Commission guidance document on the implementation of Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment (Title: Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0042>
- Commission guidance on Streamlining environmental assessment procedures for energy infrastructure Projects of Common Interest (PCIs)
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf
- Commission guidance under Article 13(3)(c) and (d) of the IED (Guidance document on the practical arrangements for the exchange of information under the Industrial Emissions Directive (2010/75/EU), including the collection of data, the drawing up of best available techniques reference documents and their quality assurance as referred to in Article 13(3)(c) and (d) of the Directive)
[https://circabc.europa.eu/sd/a/21de9052-ea90-45a3-a681-2614183a3e4a/BREF_guidance%20\(final%20for%20Forum%2024%20Jun%202011\).pdf](https://circabc.europa.eu/sd/a/21de9052-ea90-45a3-a681-2614183a3e4a/BREF_guidance%20(final%20for%20Forum%2024%20Jun%202011).pdf)
- Commission guidelines for the assessment of indirect and cumulative impacts as well as impact interactions
<http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/eia-studies-and-reports/pdf/guidel.pdf>
- Commission, interpretation manual of European Union habitats - EUR28
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf
- Commission, Interpretation of definitions of Project categories of annex I and II to the EIA Directive
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/cover_2015_en.pdf
- Commission JRC Institute for Environment and Sustainability, Life cycle indicators framework: development of life cycle based macro-level monitoring indicators for resources, products and waste for the EU-27
<http://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/LCindicators-framework.pdf>
- Commission Services Non-Paper: Application of EIA Directive to the rehabilitation of landfills
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/eia_landfills.pdf
- Commission Services Non-Paper: Interpretation line suggested by the Commission as regards the application of Directive 85/337/EEC to associated/ancillary works

<http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Note%20-%20Interpretation%20of%20Directive%2085-337-EEC.pdf>

- Commission Support assessment tools, Tools developed to support the assessment of the marine environment under the MSFD

http://mcc.jrc.ec.europa.eu/dev.py?N=18&O=355&titre_page=Support

- Commission Staff Working Document, Better Regulation Guidelines

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf

- European Environment Agency Land and Ecosystem Accounting - European Topic Centre Terrestrial Environment, LEAC methodological guidebook

<http://www.eea.europa.eu/themes/data-and-maps/data/land-cover-accounts-leac-based-on-corine-land-cover-changes-database-1990-2000/>

- EMEC, Environmental impact assessment (EIA) guidance for developers at the European Marine Energy Centre

http://hydropower.inl.gov/hydrokinetic_wave/pdfs/day3/4_final_emec_procedure.pdf

- European Investment Bank, Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission Variations

http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_project_carbon_footprint_methodologies_en.pdf

- Global Marine Environment Protection, Initiative

<http://www.g20gmep.org/about/>

- Global Marine Information System, Environmental Marine Information System

<http://gmis.jrc.ec.europa.eu/>

- IEMA Quality Mark Article: ‘What are the changes of that’ - Probability and its Role in Determining Impact Significance

https://www.iema.net/assets/uploads/EIA%20Articles/aecom_article_probability_and_its_role_in_determining_impact_significance.pdf

- Imperia (EU LIFE+ funded project), Improving Environmental Assessment by Adopting Good Practices and Tools of Multi-criteria Decision Analysis

<https://www.jyu.fi/bioenv/en/divisions/natural-resources-and-environment/ymp/research/imperiaproject>

- Jalava, K., et al., (2010) Quality of Environmental Impact Assessment: Finnish EISs and the opinions of EIA professionals, Impact Assessment and Project Appraisal, 28:1, 15-27

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/44376/978-951-39-58183_vaitos26092014.pdf?sequence=3

- Justice and Environment, Good Examples of EIA and SEA Regulation and Practice in five European Union Countries, 2008

http://www.justiceandenvironment.org/files/file/2009/06/eia-sea_good_examples.pdf

- Lawrence D.: Significance Criteria and Determination in Sustainability-Based Environmental Impact Assessment

https://www.ceaa-acee.gc.ca/155701CE-docs/David_Lawrence-eng.pdf

- Netherlands Commission for Environmental Assessment & CBD-Ramsar-CMS, Voluntary Guidelines on biodiversity-inclusive Environmental Impact Assessment

<https://www.cbd.int/doc/publications/imp-bio-eia-and-sea.pdf>

- OSPAR, Assessment of the Environmental Impact of Offshore Wind-farms
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUK EwifhJ--wczSAhWCMBBoKHVCKBjUQFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ospar.org%2Fdocuments%3Fd%3D7114&usg=AFQjCNF4W-1luJiQV2g_0WPAjv3xIVxlGQ&sig2=00rkDs7NgCjmvla7DNf2jw&bvm=bv.149093890,d.d2s
- Renewables Grid Initiative, Good Practice of the Year 2016 award
http://renewablesgrid.eu/fileadmin/user_upload/Files_RGI/RGI_Publications/Good_Practice_of_the_Year_Award_brochure_2016.pdf
- RPS, Environmental impact assessment practical guidelines toolkit for marine fish farming
<http://www.sarf.org.uk/Project%20Final%20Reports/SARF024%20-%20Final%20Reports%20and%20Templates/EIA%20Guidelines%20FINAL+%20Templates.pdf>
- Schmidt, M., Glasson, J., Emmelin, L. and Helbron, H., Standards and Thresholds for Impact Assessment, 2008.
- Scottish Natural Heritage, A handbook on environmental impact assessment: Guidance for Competent Authorities, Consultees and others involved in the Environmental Impact Assessment Process in Scotland
<http://www.snh.gov.uk/publications-data-and-research/publications/search-thecatalogue/publication-detail/?id=2098>
- Sixth Framework Programme, Specific Targeted Research or Innovation Project Risk Assessment D3.2 Report WP 3
http://www.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=CEI/Hrncar/Risk_Assessment.pdf
- Slootweg, Roel; Kolhoff, Arend, Generic approach to integrate biodiversity considerations in screening and Scoping for EIA
- UK Environment Agency: Environmental Impact Assessment (EIA), A handbook for Scoping projects
<https://www.gov.uk/government/publications/handbook-for-Scoping-projects-environmental-impact-assessment>
- UK Department of Energy & Climate Change, Guidance notes on the offshore petroleum production and pipelines (assessment of environmental effects) regulations 1999(as amended), October 2011
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/193705/eiaguidancenote.pdf
- UNFCCC, Highlights of the contribution of the Nairobi work programme, Assessing climate change impacts and vulnerability, making informed adaptation decisions
http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/unfccc-nwpsummary_interim.pdf

Competenze e Reti
per l'integrazione
Ambientale per
il Miglioramento
delle Organizzazioni
della PA

Edizione 2019

